

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

187° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	8
2 ^a - Giustizia	»	29
3 ^a - Affari esteri	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro	»	51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	54
10 ^a - Industria	»	68
11 ^a - Lavoro	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	117

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	Pag.	122
-----------------------------	------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	129
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	134
RAI-TV	»	138
Mafia	»	146
Riforma fiscale	»	152
Anagrafe tributaria	»	171
Riforma amministrativa	»	173

Sottocommissioni permanenti

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	Pag.	176
10 ^a - Industria - Pareri	»	177
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	178

CONVOCAZIONI	Pag.	179
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame della situazione giuridica in cui viene a trovarsi il senatore Giuseppe Arlacchi, dimissionario dal mandato parlamentare in seguito alla sua decisione di accettare alcuni incarichi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite

(R019 000, C21ª, 0018ª)

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione sugli incarichi di Vice Segretario generale dell'ONU, di Direttore generale degli uffici delle Nazioni Unite di Vienna e di Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite contro l'abuso delle droghe, che il senatore Arlacchi assumerà a decorrere dal 1° settembre 1997, ha avuto inizio nella seduta di ieri e fa presente che il senatore Arlacchi si è dichiarato disponibile a fornire chiarimenti alla Giunta ove sia ritenuto necessario.

Il senatore MILIO solleva innanzitutto il problema se sia consentito alla Giunta pronunciarsi sulla questione della compatibilità degli incarichi che il senatore Arlacchi assumerà presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite con il mandato parlamentare, dal momento che le cariche in esame, a suo avviso, non risultano rivestite attualmente e, pertanto, la questione non può essere decisa dalla Giunta perchè appare priva di concretezza.

Il senatore FASSONE fa presente che il Presidente del Senato avrebbe potuto, a suo avviso, assumere una decisione senza richiedere un preventivo parere alla Giunta, la quale è invece stata investita della questione ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, per motivi di correttezza istituzionale, come organo del Senato competente a formulare un parere sul punto. A suo giudizio, le cariche che il senatore Arlac-

chi assumerà presso l'ONU sono incompatibili con il mandato parlamentare in quanto rendono di fatto impossibile l'esercizio di tale mandato, in considerazione di precise disposizioni del Regolamento dello staff del Segretariato Generale dell'ONU, che prevedono espressamente, ai punti 1.2 e 1.6, che l'intero tempo dei membri dello staff è a disposizione del Segretario Generale e che i membri dello staff non accettano remunerazioni da alcuna fonte esterna all'Organizzazione. Le disposizioni del medesimo Regolamento di cui agli articoli 1.3 e 1.4 sanciscono inoltre che, nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Segretariato non richiedono nè accettano istruzioni da parte di alcun membro del Governo o di alcuna altra autorità esterna all'Organizzazione e che essi non prendono parte ad alcuna attività che sia incompatibile con l'adeguato svolgimento delle loro funzioni presso le Nazioni Unite.

Il senatore Fassone ritiene superabile l'obiezione sollevata dal senatore Milio relativamente alla circostanza che le cariche in esame non sono state ancora assunte dal senatore Arlacchi, essendo diritto di ciascun senatore decidere il momento in cui presentare le proprie dimissioni prima di assumere altri incarichi incompatibili. Conclude quindi auspicando che la Giunta formuli parere favorevole alla incompatibilità delle cariche che verranno ricoperte dal senatore Arlacchi con il mandato parlamentare e sottolinea che sarebbe estremamente disdicevole per il nostro Paese non consentire al senatore Arlacchi di accettare i prestigiosi incarichi a lui offerti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il senatore PALUMBO, nell'esprimere la propria adesione ai rilievi formulati dal senatore Fassone, osserva che la Giunta ha come competenza specifica l'esame delle questioni relative all'incompatibilità delle cariche rivestite dai senatori con il mandato parlamentare. In ordine al caso all'attenzione della Giunta, la fonte normativa del nostro ordinamento dalla quale si fa discendere l'incompatibilità delle cariche che verranno rivestite dal senatore Arlacchi è rappresentata dall'articolo 100 del Trattato istitutivo delle Nazioni Unite, al quale è stata data esecuzione con la legge 17 agosto 1957, n. 848. Tale disposizione, così come è sancito dall'articolo 157 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, prevede che il personale non accetti istruzioni da alcun Governo nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione e che i membri del Segretariato Generale si astengano da tutti gli atti incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali.

In riferimento alla questione dell'attualità delle cariche, è suo fermo convincimento che l'incompatibilità sussista dal momento dell'accettazione degli incarichi da parte del senatore Arlacchi, essendo facoltà di quest'ultimo esplicitare le funzioni relative a tali cariche anche prima del 1° settembre 1997, data in cui egli entrerà formalmente nei ruoli dell'ONU. In conclusione, fa presente che, a suo giudizio, sussiste per il senatore Arlacchi una situazione di evidente incompatibilità tra la sua funzione di membro del Senato e gli incarichi presso l'ONU, incompatibilità che decorre dal momento dell'accettazione degli stessi.

Il senatore CALLEGARO ribadisce la competenza della Giunta a pronunciarsi sull'incompatibilità delle cariche del senatore Arlacchi

presso l'ONU. La questione sulla quale la Giunta deve concentrare il suo interesse non risiede però nella individuazione di una eventuale incompatibilità di fatto, bensì nella dimostrazione che esiste una norma giuridica che sancisce una precisa condizione di incompatibilità tra tali cariche ed il mandato parlamentare. È sua opinione che non sia invocabile il Trattato istitutivo delle Comunità europee, che si limita a prevedere che i membri dello staff del Segretario Generale non possono prendere ordini dai Governi degli Stati membri. La richiamata normativa istitutiva della Comunità Europea è poi assai più specifica del Trattato istitutivo delle Nazioni Unite, prevedendo in capo ai funzionari lo specifico dovere di non svolgere attività professionali. Dai rilievi svolti emerge che la Giunta deve ritenere compatibili con il mandato parlamentare le cariche che verranno ricoperte dal senatore Arlacchi presso l'ONU.

Il senatore CO' richiama l'attenzione sulla questione relativa alla facoltà riconosciuta ad almeno venti senatori di presentare, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento del Senato, una mozione in dissenso dalla proposta formulata dalla Giunta in materia di incompatibilità. Tale facoltà non sarebbe invece esercitabile se la Giunta si limitasse ad esprimere un semplice parere al Presidente del Senato. Richiama quindi l'attenzione sulla questione da lui sollevata non solo al fine della tutela della democraticità delle decisioni dell'Assemblea, ma anche perché, in futuro, casi analoghi che sicuramente potranno manifestarsi non sfuggano alla possibilità di un vaglio da parte del Senato.

In ordine al merito della questione, osserva che la disposizione del più volte citato Regolamento dello staff del Segretario Generale dell'ONU, che obbliga i funzionari a mettere a disposizione del Segretario Generale il loro tempo, non comporta un'incompatibilità giuridica con il mandato parlamentare, ma ha determinato una semplice scelta da parte del senatore Arlacchi di svolgere esclusivamente gli impegni internazionali, scelta che dovrà essere sottoposta alla deliberazione del Senato.

Il senatore PELLEGRINO ricorda che l'articolo 135-ter del Regolamento generale del Senato si collega al Regolamento per la verifica dei poteri che prevede, all'articolo 18, che se la Giunta dichiara l'incompatibilità di una determinata carica con il mandato parlamentare ed il senatore interessato opta per l'incarico esterno, presentando perciò le proprie dimissioni dal Senato, l'Assemblea non può che prendere atto dell'incompatibilità sancita dalla Giunta. La presentazione di proposte all'Assemblea da parte della Giunta, con relazione scritta, segue solo lo svolgimento del procedimento di contestazione dell'elezione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Regolamento per la verifica dei poteri, oppure avviene a seguito dell'applicazione dell'articolo 18, comma 8, del medesimo Regolamento.

Il senatore PELELLA fa presente che l'incompatibilità delle cariche che il senatore Arlacchi assumerà presso l'ONU si evince chiaramente dalle disposizioni del Regolamento dello staff del Segretario Ge-

nerale, che obbligano i funzionari ad astenersi da atti incompatibili con i loro incarichi internazionali e che prevedono che lo svolgimento delle funzioni avvenga a tempo pieno. A suo giudizio, tali norme sembrano sancire inequivocabilmente, anche se in modo non espressamente dichiarato, l'incompatibilità delle cariche in questione con il mandato parlamentare.

Conclude infine che un'interpretazione non restrittiva dell'articolo 100 del Trattato istitutivo delle Nazioni Unite consente di stabilire che sussiste incompatibilità tra gli incarichi che verranno assunti dal senatore Arlacchi ed il mandato parlamentare.

Il senatore BERTONI ritiene che la Giunta debba esprimere un parere al Presidente del Senato circa l'incompatibilità o meno del mandato parlamentare con le cariche che verranno assunte dal senatore Arlacchi presso l'ONU. Tale competenza deriva dall'articolo 66 della Costituzione che sancisce che ogni Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dalle disposizioni del Regolamento generale del Senato e del Regolamento per la verifica dei poteri. Nell'aderire alle argomentazioni già svolte dal senatore Fassone, fa presente che, secondo autorevole dottrina, la situazione di incompatibilità con il mandato parlamentare può derivare anche dall'impossibilità materiale di cumulare la funzione parlamentare con lo svolgimento di altri incarichi. A suo giudizio, la semplice esistenza di un atto ufficiale di investitura da parte del Segretario Generale dell'ONU determina una situazione di incompatibilità per il senatore Arlacchi. Si dichiara in conclusione favorevole a che la Giunta ritenga che le cariche che quest'ultimo assumerà presso l'ONU sono incompatibili con il mandato parlamentare.

Il senatore PELLEGRINO fa presente che in base all'articolo 18, comma 5, del Regolamento per la verifica dei poteri, ed all'articolo 135-ter del Regolamento del Senato, la Giunta deve dichiarare se le cariche che verranno rivestite dal senatore Arlacchi sono o meno compatibili con il mandato parlamentare. Tale decisione dovrà essere semplicemente comunicata al Presidente del Senato.

Il senatore DE CAROLIS, nel manifestare il proprio accordo con le opinioni espresse dai colleghi nel senso della sussistenza di una situazione di incompatibilità per il senatore Arlacchi, si dichiara fermamente convinto che la presente discussione è fortemente influenzata da elementi di natura politica.

La senatrice SILIQUINI condivide le opinioni espresse dal senatore Cò circa la necessità che la Giunta formuli una proposta da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea. Nel merito, osserva che non esiste una disposizione del nostro ordinamento che prevede espressamente l'incompatibilità del mandato parlamentare con le cariche che il senatore Arlacchi assumerà presso l'ONU.

Il senatore RUSSO ravvisa il fondamento normativo dell'incompatibilità delle cariche del senatore Arlacchi nell'articolo 100 del Trattato istitutivo delle Nazioni Unite. Una norma del medesimo contenuto è prevista nell'articolo 157 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, in base al quale la Camera dei deputati ha riconosciuto l'incompatibilità della carica di membro della Commissione delle Comunità europee con il mandato parlamentare. L'incompatibilità giuridica tra le cariche che il senatore Arlacchi assumerà presso l'ONU ed il mandato parlamentare è inoltre sancita dall'articolo 1.7 del Regolamento dello staff del Segretario Generale che prevede che i funzionari non possono svolgere attività politica che sia in contrasto con i loro incarichi internazionali.

Terminata la discussione, il PRESIDENTE fa presente di non accogliere l'opinione espressa dal senatore Cò circa la necessità che la Giunta deliberi una proposta per l'Assemblea, dovendo invece la Giunta, secondo quanto richiestole dal Presidente del Senato, esprimere un semplice parere in merito alla questione in esame.

In sede di dichiarazioni di voto, prende la parola il senatore RUSSO che, preannunciando il voto favorevole all'incompatibilità, sottolinea come il Presidente del Senato avrebbe potuto decidere immediatamente sulla questione senza chiedere un preventivo parere della Giunta.

Il senatore PELLEGRINO dichiara che si pronuncerà a favore della incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi internazionali del senatore Arlacchi, sia alla luce dell'articolo 100 del Trattato istitutivo dell'ONU, sia alla luce dell'obbligo di neutralità rispetto agli Stati membri e di soggezione gerarchica rispetto al Segretario Generale sussistente in capo ai funzionari dell'ONU derivante dal Regolamento del personale.

La senatrice SILIQUINI preannuncia il voto contrario alla sussistenza dell'incompatibilità relativa alla posizione del senatore Arlacchi.

Il senatore CO' dichiara che voterà a favore della compatibilità del mandato parlamentare con gli incarichi che il senatore Arlacchi assumerà presso l'ONU, sottolineando la differenza tra dovere di imparzialità e sussistenza del divieto di cumulare un determinato incarico con il mandato parlamentare. Si riserva di riproporre in Assemblea la questione procedurale già da lui sollevata sull'interpretazione dell'articolo 135-ter del Regolamento del Senato.

La Giunta delibera infine di dichiarare l'incompatibilità degli incarichi che il senatore Arlacchi assumerà presso l'ONU con il mandato parlamentare.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

indi del Vice Presidente

MARCHETTI

indi del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

In risposta ai quesiti formulati dalla senatrice Fumagalli Carulli interviene il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale precisa che non vi sono situazioni analoghe a quelle della FIME, quale residuo dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, che comportò a suo tempo una possibile opzione per i dipendenti a favore dell'impiego in pubbliche amministrazioni, non esercitata in molti casi per l'affidamento sulla promessa rilevazione dell'attività finanziaria da parte del Banco di Napoli. È quindi opportuno ammettere i 150 dipendenti che non esercitarono l'opzione alla possibilità di scegliere una diversa collocazione d'impiego. Su richiesta del senatore Rotelli, precisa quindi che la destinazione alle pubbliche amministrazioni è da intendere in senso esteso, secondo le procedure già sperimentate.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene che in base ai chiarimenti del rappresentante del Governo, non vi sia ragione di considerare le disposizioni in questione lesive del principio di pari trattamento.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

(104) DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti

(1070) CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1164) MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili
(Parere alla 11^a Commissione, su emendamenti al testo unificato: in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI ritiene che non vi siano rilievi da formulare sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, salvo che per il 17.3, da considerare lesivo del diritto al lavoro per i disabili. Quanto agli emendamenti 17.19 e 17.0.1, osserva che tale intervento potrebbe essere realizzato più coerentemente nell'ambito della riforma previdenziale. Sul 22.2 esprime una valutazione negativa, poichè ritiene incongruo il limite di 60 anni che vi è prescritto.

Il presidente VILLONE esprime per perplessità su tale ultima valutazione.

Il RELATORE precisa che la sua proposta di parere sull'emendamento 22.2 non è di segno complessivamente negativo, ma favorevole a condizione che ne sia omesso il limite di età di 60 anni.

Le proposte di parere del relatore sono poste in votazione e risultano accolte, previa verifica positiva del numero legale, richiesta dal senatore Rotelli.

(2287-septies) Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione di sopprimere l'articolo 1, le cui disposizioni sono già entrate in vigore per effetto di un altro provvedimento legislativo.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il relatore VILLONE informa la Commissione che sono stati presentati alcuni subemendamenti, a firma del senatore Magnalbò all'emendamento 11.150 del Governo, diretto a sostituire gli articoli 11 e 12 del disegno di legge, in tema di aree metropolitane. In proposito egli si esprime favorevolmente sul subemendamento 11.150/1, mentre sul subemendamento 11.150/2 dichiara la propria perplessità, in quanto l'elenco delle aree metropolitane enumerate nella legge 142 del 1990 potrebbe essere derogato esclusivamente in ragione di un criterio generale ma estremamente rigoroso, che non determini una ricerca indiscriminata di aggregazioni, tale da comportare anche notevoli costi finanziari.

Il senatore SPERONI osserva che gli oneri derivanti da simili operazioni sarebbero a carico degli enti locali che in piena autonomia e responsabilità assumessero l'iniziativa.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che l'elenco delle aree metropolitane contenuto nella legge vigente non è stato definito in modo casuale, ma corrisponde a quelle aree urbane dalle dimensioni più estese e dalle problematiche più complesse, per le quali si giustifica un modello istituzionale e funzionale specifico. Quanto al principio di autonomia, esso non dovrebbe essere invocato per giustificare una spinta alla moltiplicazione degli enti, che a volte potrebbe essere determinata anche dalla ricerca di nuovi spazi di potere. Il modello istituzionale idoneo, infatti, deve essere realizzato a partire dalla corretta individuazione delle funzioni, commisurate all'interesse delle popolazioni locali. Si dichiara contraria, pertanto, a modificare la legge n. 142 in tema di identificazione delle aree metropolitane.

Anche il senatore ANDREOLLI ritiene preferibile mantenere l'attuale elenco delle aree metropolitane, osservando che per altre realtà è comunque possibile perseguire diverse forme di aggregazione o di coordinamento funzionale. D'altra parte, considera problematica e irrealistica una imputazione degli oneri finanziari esclusivamente agli enti locali. Conferma, pertanto, il consenso del suo Gruppo all'emendamento 11.150.

Il relatore VILLONE, quindi, esprime un parere favorevole sul subemendamento 11.150/3; al parere positivo si associa il sottosegretario VIGNERI. Quanto al subemendamento 11.150/4, il RELATORE paventa iniziative frammentarie e diffuse, senza la previsione di una proposta regionale. Al riguardo il sottosegretario VIGNERI condivide la valuta-

zione del relatore, mentre si dichiara favorevole alla soluzione offerta dal subemendamento per gli oneri connessi alla realizzazione delle città metropolitane.

Il senatore SPERONI ipotizza un procedimento simile a quello già seguito per l'istituzione delle nuove provincie e ricorda che lo stesso relatore con l'emendamento 11.100 non aveva escluso la possibilità di aree metropolitane ulteriori rispetto a quelle individuate dalla legge n. 142. Nel confermare la sua opzione di principio per una soluzione fondata sull'autonomia e la responsabilità degli enti locali, ricorda che l'elenco della legge n. 142 era stato concepito in riferimento alle città di grandi dimensioni, mentre vi sono notevolissime conurbazioni, come quelle dell'area Pescara-Chieti o dell'area Rimini-Pesaro, che potrebbero giustificare un modello istituzionale fondato sulla tipologia dell'area metropolitana. In tal caso, sarebbe anche opportuno introdurre limiti minimi di popolazione e di estensione territoriale.

Il relatore VILLONE precisa che la proposta da lui elaborata era fondata prevalentemente sul requisito dell'intesa tra gli enti interessati e conferma il suo orientamento, diretto a separare concettualmente il caso dell'area metropolitana da quello della città metropolitana. Nel primo di essi, infatti, potrebbe essere possibile integrare e coordinare funzioni e servizi anche senza un nucleo urbano preponderante. Quanto alla città metropolitana, si potrebbe realizzare esclusivamente su iniziativa dei territori interessati.

Il senatore MAGNALBÒ si dichiara disponibile a integrare il subemendamento 11.150/4, prevedendo anche un parere conforme da parte del consiglio regionale.

Intervengono quindi i senatori BESOSTRI e GUERZONI, che sottolineano l'opportunità di soluzioni flessibili e coerenti al sistema e all'evoluzione dell'assetto istituzionale.

Il relatore VILLONE, quindi, ritiene opportuno elaborare uno schema normativo fondato sulla possibilità per gli enti interessati di realizzare un modello di integrazione istituzionale su base metropolitana, senza ricorrere a meccanismi cogenti. Propone quindi di concludere l'esame degli emendamenti in questione in una seduta da convocare per le ore 8.30 del giorno successivo.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 16 luglio.

La relatrice BUCCIARELLI si sofferma sui numerosi emendamenti presentati in ordine al testo trasmesso dalla Camera dei deputati: ritiene che alcuni di essi siano condivisibili nel merito ma richiama l'attenzione sul contenuto prevalente del provvedimento, rivolto ad assicurare la disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. È quanto mai opportuno, pertanto, assicurare una tempestiva entrata in vigore della legge, che deve essere realizzata anche con adempimenti di natura amministrativa. A tale scopo, sarebbe preferibile non dover pronunciare valutazioni negative sui singoli emendamenti, che invece potrebbero essere utilizzati quali ordini del giorno, tali da orientare il Governo nell'applicazione della normativa; secondo il metodo proposto, si potrebbe anche confermare l'ampio consenso realizzato alla Camera dei deputati sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BESOSTRI fa propri gli emendamenti presentati dal senatore Lubrano di Ricco e si dichiara disponibile a trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Il senatore ANDREOLLI ritira gli emendamenti da lui sottoscritti.

Nello stesso senso si risolve la senatrice PASQUALI.

La senatrice DENTAMARO accede alla richiesta della relatrice e ritira i suoi emendamenti sia per assicurare l'approvazione tempestiva del disegno di legge e la disponibilità dei relativi finanziamenti, sia per la prevedibile affermazione, anche nel caso in esame, del principio di maggioranza. Nondimeno, intende confermare le riserve già esposte sul testo in discussione, preannunciando il proprio voto contrario sul disegno di legge, che a suo avviso incide su competenze trasferite alle Regioni già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Vi sono inoltre alcune gravi lacune, come il mancato riferimento alla famiglia legittima, mentre il testo è formulato con un pessimo linguaggio e una tecnica legislativa scadente tanto da determinare vere e proprie aberrazioni giuridiche, come quella sui diritti civili fondamentali del minore, evidentemente incompatibile con l'acquisizione della capacità giuridica al compimento della maggiore età. Non ritenendo importante accertare l'origine di tale incuria, rileva invece una persistente attitudine della maggioranza parlamentare a considerare immodificabili, in alcuni casi, i testi trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUERZONI esprime apprezzamento per il senso di responsabilità e la disponibilità dimostrata dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione finora intervenuti: ciò dimostra il comune interesse per il risultato perseguito dal disegno di legge, a prescindere dal giudizio molto severo formulato sulla qualità normativa del testo. Nell'auspicare che anche gli altri emendamenti siano ritirati dai proponenti, dichiara il suo rammarico per il mancato accoglimento della proposta, avanzata dalla relatrice, rivolta a formulare ordini del giorno tali da orientare il Governo nell'attuazione della legge.

Il senatore ROTELLI non ritiene affatto utile introdurre atti di indirizzo in sede di approvazione dei disegni di legge e osserva anzi che tale consuetudine tende a degradare la funzione legislativa del Parlamento. Il disegno di legge in discussione, d'altra parte, è fondato su un impianto centralistico, determina la crescita delle strutture burocratiche e invade la competenza regionale. Dichiarò quindi di aggiungere la propria firma agli emendamenti dei senatori Tomassini e Maggiore.

Il senatore TIRELLI non considera urgente l'approvazione del disegno di legge, la cui formulazione prelude a suo avviso a una utilizzazione non corretta delle risorse, considerato che la destinazione prevalente sarebbe verso quelle regioni centrali e meridionali che hanno finora dimostrato di non essere in grado di utilizzare tempestivamente ed efficacemente i finanziamenti pubblici. Fa quindi propri tutti gli emendamenti ritirati dai rispettivi proponenti nonché quelli dei senatori assenti.

La relatrice BUCCIARELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro TURCO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 2.

La Commissione approva lo stesso articolo senza modifiche.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 4.

La Commissione approva lo stesso articolo senza modifiche.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 5.

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 6.

La Commissione approva lo stesso articolo senza modifiche.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 7.

La Commissione approva l'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 8.

La Commissione approva lo stesso articolo senza modifiche.

È quindi respinto l'emendamento 9.1; la Commissione approva quindi l'articolo 9 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. È approvato anche l'articolo 10, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti all'articolo 11.

La Commissione approva lo stesso articolo senza modifiche.

È quindi posto in votazione, e respinto, l'emendamento 11.0.1

Con distinte votazioni, sono approvati anche gli articoli 12 e 13, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Per dichiarazione di voto contrario interviene quindi il senatore TIRELLI, il quale censura il diniego verso alcune proposte di modifica che intendevano corrispondere a casi di effettivo disagio sociale. Nel considerare apprezzabile la finalità del disegno di legge, ritiene invece del tutto inadeguata la realizzazione normativa.

Il senatore ANDREOLLI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, sottolineando la straordinaria importanza sociale del provvedimento ma esprimendo anche il proprio rammarico per l'impianto centralistico della normativa.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO motiva il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica: il consenso è anche alla qualità del provvedimento, articolato secondo una visione progettuale di ampio respiro, che assicura disponibilità finanziarie nazionali a interventi di realizzazione completamente decentrati su base regionale e locale. Ritiene infondata, invece, la critica alla presunta destinazione dei finanziamenti verso le regioni meridionali, come si evince a suo avviso dalla

stessa formulazione dell'articolo 1, comma 2, che si riferisce alle grandi aree urbane, comprese quelle del Nord.

Il senatore MAGGIORE esprime disappunto per la mancata approvazione dei suoi emendamenti e preannuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, considerando il disegno di legge apprezzabile nelle finalità ma censurabile nel contenuto.

Il senatore MARCHETTI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice PASQUALI annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore SPERONI formula una dichiarazione di voto in dissenso dal proprio Gruppo, annunciando la sua astensione e confermando un giudizio negativo sulla prevalente destinazione di risorse ai territori meridionali.

Il senatore ROTELLI annuncia il suo voto contrario.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(624) PROVERA. – *Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi*

(2097) CAMO ed altri. – *Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale*

(2500) GIARETTA ed altri. – *Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice PASQUALI riassume lo stato dei lavori e propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 2097, già assunto a base dell'esame, con la conseguente proposta di assorbimento degli altri disegni di legge.

Si procede alla votazione del disegno di legge n. 2097, assunto quale testo base.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

La Commissione approva l'articolo 1 e successivamente anche l'articolo 2.

Sull'emendamento 2.0.2 (nuovo testo), fatto proprio dal senatore ANDREOLLI in assenza dei proponenti, esprimono parere favorevole sia la relatrice che il ministro TURCO.

La Commissione accoglie l'emendamento.

Sull'emendamento 2.0.3, la relatrice PASQUALI esprime un parere favorevole.

La Commissione accoglie l'emendamento.

Viene quindi conferito alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea par l'approvazione del disegno di legge 2097 con le modifiche accolte nel corso dell'esame, ed a proporre altresì l'assorbimento dei disegni di legge n. 624 e n. 2500.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 11.**

All'emendamento 11.150, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione può procedere alla delimitazione di ciascuna area metropolitana d'intesa con i comuni e le province interessate”».

11.150/1

MAGNALBÒ

All'emendamento 11.150, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Possono essere costituite altre aree metropolitane comprendenti comuni legati dagli stessi rapporti che legano i comuni facenti parte delle aree metropolitane indicate al comma 1 del presente articolo”».

11.150/2

MAGNALBÒ

All'emendamento 11.150, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“1-bis. In mancanza della costituzione della città metropolitana le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso forme associative e di cooperative tra la provincia e i comuni dell'area metropolitana”».

11.150/3

MAGNALBÒ

All'emendamento 11.150, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi con i quali per ciascuna area metropolitana, su iniziativa dei comuni e delle province interessate, vengono istituite città metropolitane e sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi e dell'amministrazione. I relativi oneri finanziari, come anche quelli riguardanti il trasferimento dei beni e del personale necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, fanno carico agli enti locali che decidono di istituire la città metropolitana"».

11.150/4

MAGNALBÒ

Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:

«Art. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione procede alla delimitazione di ciascuna area metropolitana, d'intesa con i comuni e le province interessate”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserire il seguente:

“1-bis. In attesa della costituzione della città metropolitana le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso forme associative e di cooperazione la provincia e i comuni dell'area metropolitana”.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi con i quali per ciascuna area metropolitana, su iniziativa dei comuni e delle province interessate, e su proposta della regione, vengono istituite città metropolitane, e sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi e dell'amministrazione, l'assetto finanziario. Con lo stesso decreto legislativo si adottano gli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali eventualmente conseguente alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane.

4. L'articolo 21, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

5. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti posti in essere dalle regioni sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di delimitazione delle aree metropolitane. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni sono ultimate sulla base delle disposizioni legislative già approvate».

11.150

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Gli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

“Art. 17. – 1. La Regione istituisce, su proposta dei comuni interessati, aree per la gestione dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni in ambito sovracomunale.

2. Previa intesa con i comuni e le province interessati, che la esprimono con deliberazione dei rispettivi consigli, la regione può istituire con legge, senza oneri per il bilancio dello Stato, città metropolitane, e ne definisce organi e funzioni.

3. Se la delimitazione territoriale della città metropolitana coincide con la provincia, la città metropolitana ne assume comunque le funzioni, e viene denominata 'Provincia metropolitana'.

4. La legge regionale entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

5. Entro il medesimo termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti aventi valore di legge ai fini del riassetto finanziario ed organizzativo, e dell'eventuale riassetto territoriale, conseguente all'istituzione della città metropolitana, osservando principi.

6. Entro tre mesi dalla istituzione un trentesimo delle popolazioni dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana può chiedere un referendum abrogativo della legge istitutiva.

7. Ai fini del comma 2 rimangono validi gli atti già adottati e le intese già raggiunte”».

11.100

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2617**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero la famiglia» inserire la seguente: «legittima».

1.4

PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «di Venezia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «allo scopo indicati da una apposita Commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, Pubblica Istruzione, della sanità, della Giustizia, nonché da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della solidarietà sociale e un rappresentante del Centro Nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 8».

1.6

PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «all'ultima rilevazione dell'ISTAT» con le seguenti: «alla più recente rilevazione dell'ISTAT o di altro organismo pubblico abilitato».

1.5

PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «così come stimata dall'ISTAT» con le seguenti: «così come accertato e stimato dalla «Commissione povertà».

1.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «attività criminose» inserire le seguenti: «o segnalazioni rilevanti di abuso e devianza sessuale».

1.1

TOMASSINI, MAGGIORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) carenza di consultori familiari istituiti dalle ASL con servizi dedicati all'adolescenza».

1.2

TOMASSINI, MAGGIORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) incidenza percentuale rilevante di gravidanze, parti e interruzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1979 nell'età adolescenziale».

1.3

TOMASSINI, MAGGIORE

Al comma 3, dopo le parole: «di grazia e giustizia», inserire le seguenti: «della sanità, della pubblica istruzione».

1.8

LUBRANO DI RICCO

Art. 2.

Al comma 1 e al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

PINGGERA

Al comma 2, settimo rigo, dopo le parole: «le aziende sanitarie» sostituire la congiunzione: «e» con una virgola e dopo le parole: «i centri per la giustizia minorile» inserire le seguenti: «e la rappresentanza di almeno tre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si occupano direttamente della salvaguardia dei diritti dei minori.».

2.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, settimo rigo, dopo la parola: «locali» inserire le seguenti: «con specifico riferimento alle unità operative di medicina scolastica, ai consultori familiari, e ai».

2.1

TOMASSINI, MAGGIORE

Al comma 2, tredicesimo rigo, sostituire la parola: «assicurano» con le seguenti: «devono assicurare»; sostituire la parola: «delle» con le altre: «di altre»; dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» inserire le seguenti: «che si occupano attivamente di tutela e salvaguardia dei diritti dei minori, a livello nazionale o almeno locale».

2.3

LUBRANO DI RICCO

Art. 3.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non sostitutivi degli asili-nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi».

3.6

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «positive» e: «per l'esercizio dei diritti civili fondamentali»; sostituire le parole: «il miglioramento della» con le seguenti: «la migliore».

3.7

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «alle famiglie» inserire la seguente: «legittime» e dopo la parola: «naturali» inserire la seguente: «, adottive»; sopprimere le parole: «uno e più».

3.8

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «servizi alle famiglie» inserire la seguente: «legittime».

3.3

PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «famiglie naturali o» aggiungere le seguenti: «famiglie adottive».

3.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «minori con handicap» inserire le seguenti: «attuare con personale in possesso di specifici titoli e specifica competenza professionale».

3.4

PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di programmi di educazione sessuale e attività consultoriali finalizzati all'adolescenza ed alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale».

3.1

TOMASSINI, MAGGIORE

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «solo» e: «anche se separati».

4.6

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche se separati».

4.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alle scelte di» con la seguente: «alla».

4.7

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), terzo rigo, dopo la parola: «accesso» inserire la seguente: «gratuito».

4.1

TOMASSINI, MAGGIORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «le azioni» fino a: «mediante».

4.5

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «stato di gravidanza» inserire le seguenti: «o disponibili al reinserimento sociale dopo l'abbandono definitivo di attività di meretricio comunque esercitate».

4.2 PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «gli interventi di prevenzione e di assistenza» inserire le seguenti: «, anche in sede legale».

4.4 LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2.

4.8 DENTAMARO, MAGNALBÒ

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.3 DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la presenza di» inserire la seguente: «coetanei».

5.1 PASQUALI, CASTELLANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «caratteristiche educative» inserire le seguenti: «di aggregazione sociale».

5.2 PASQUALI, CASTELLANI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.4 DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse finalità sono inoltre perseguite attraverso interventi educativi volti a diffondere la conoscenza dei danni che possono essere arrecati, anche dai mezzi della comunicazione, all'armonico sviluppo psichico, morale e fisico dei minori e delle loro cause, nonchè a sensibilizzare genitori ed educatori ai problemi della salvaguardia dei bambini e degli adolescenti».

6.1 ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 2, dopo le parole: «operatori educativi» inserire le seguenti: «anche scelti nell'ambito del volontariato».

6.2 ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 2, dopo le parole: «educativi con» aggiungere le seguenti: «specifici titoli e».

6.3 PASQUALI, CASTELLANI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli addetti a servizi di pubblica utilità» con le seguenti: «degli operatori dei servizi pubblici e di privato sociale».

7.2 LUBRANO DI RICCO

Art. 8.

Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola: «attiva» inserire le seguenti: «mediante decreto ministeriale».

8.1 TOMASSINI, MAGGIORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società».

8.2

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «, sentito il parere delle principali organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si occupano attivamente di tutela e salvaguardia dei diritti dei minori a livello nazionale o almeno regionale,».

9.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.2

DENTAMARO, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire la parola: «assicura» con le seguenti: «nonchè ogni altro organismo pubblico abilitato assicurano».

11.1

PASQUALI, CASTELLANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle loro competenze, dei loro statuti e delle rispettive disposizioni di attuazione».

11.0.1

PINGGERA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2097**Art. 1.**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il n. 7 dell'articolo 138 del TULPS approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, non si applica alle guardie particolari giurate volontarie nominate su istanza di associazioni di volontariato».

1.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 2.

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività di tutela e di promozione sociale dei grandi invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio militare, privi della vista nonché dei loro superstiti».

«Art. 2-ter.

1. All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis, nell'anno finanziario 1997 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2 (Nuovo testo)

GIARETTA, VIVIANI, CRESCENZIO, ZILIO

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

*(Abrogazione di norme e modifiche alla legge
31 dicembre 1996, n. 679)*

1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, sono soppresse le parole da: "e che" fino a: "tre anni";
- b) il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 679, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre"».

2.0.3

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

170^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0049^o)

In considerazione del rilevante numero di emendamenti già pervenuti, il presidente ZECCHINO prospetta la convocazione di una seduta notturna per la giornata di domani.

Interviene il senatore BERTONI, il quale osserva che potrebbe risultare difficile assicurare, giovedì sera, la presenza del numero di senatori necessario per la sede deliberante.

Il presidente ZECCHINO fa presente che la seduta notturna verrà fissata essenzialmente per ragioni di cautela.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, C02^a, 0007^o)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore CIRAMI considera poco comprensibili ed essenzialmente dovuti a condizionamenti esterni i ripensamenti manifestati da alcuni componenti della Commissione sul merito della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, che pure era stata licenziata dalla Commissione giustizia in un testo su cui si era registrato un consenso estremamente ampio e che non è stato, nel complesso, stravolto dal lavoro dell'altro ramo del Parlamento. A questo proposito non può non evidenziarsi il carattere strumentale delle dichiarazioni e delle preoccupazioni manifestate da alcuni pubblici ministeri, dirette in realtà a difendere un operato a volte poco professionale degli organi requirenti e ad intimidire il legislatore, pretendendo che esso continui ad assicurare la possibilità di far ricorso a modalità investigative che fanno perno esclusivamente sulle dichiarazioni dei pentiti – dichiarazioni assunte dal solo pubblico ministero spesso attraverso una sorta di vero e proprio patteggiamento – senza alcuna preoccupazione per i fondamentali diritti dell'imputato e svuotando di potere lo stesso organo giudicante, cui di fatto finisce per spettare soltanto l'irrogazione della pena senza che gli sia consentito di vagliare le dichiarazioni accusatorie nel contraddittorio fra le parti. È inevitabile pertanto il sospetto che nelle prese di posizione di alcuni pubblici ministeri vi sia la convinzione che non si possa portare avanti la lotta alla mafia senza un certo uso dei pentiti. È invece necessario affermare con forza che la mafia va combattuta, ma che ciò deve avvenire salvaguardando i fondamentali principi di legalità e i diritti dell'imputato. La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale si colloca appunto in questa prospettiva ed appare pertanto sempre più necessario ed auspicabile che essa venga al più presto definitivamente approvata dal Parlamento.

Il senatore VALENTINO ritiene senz'altro condivisibile l'impianto ispiratore del disegno di legge in titolo, essendo incontestabile la centralità del principio del contraddittorio nel processo penale, principio a sua volta essenziale perchè il processo possa contribuire effettivamente all'accertamento della verità sostanziale dei fatti. Va altresì sottolineato che la possibilità – prospettata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – di prevedere l'obbligo del coimputato di confermare al dibattimento le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale costituisce una soluzione inaccettabile in quanto si negherebbe il diritto irrinunciabile di tale soggetto ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Vanno infine respinte con decisione le dichiarazioni di coloro che si sono spinti

fino ad affermare che il lavoro svolto con la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale di fatto agevolerebbe l'operato della criminalità organizzata. Si tratta di affermazioni che – lo nota con profondo rammarico – proprio perchè provengono da persone che meritano la massima stima per il loro impegno sul fronte della lotta alla mafia, avrebbero dovuto essere più attentamente meditate.

Il senatore SENESE ritiene tuttora valide le motivazioni che hanno portato la Commissione a varare il testo in discussione. Anche per sgombrare il campo da talune affermazioni fatte sull'onda montante delle reazioni al provvedimento in discussione, ricorda che la disposizione recata dall'articolo 513 del codice di procedura penale è stata introdotta – purtroppo con poche voci di dissenso – sulla spinta di una situazione emergenziale. La modifica proposta con il provvedimento in titolo non assume il significato della rinuncia alla lotta contro quell'emergenza, piuttosto risponde a motivazioni razionalizzatrici del sistema complessivo che è risultato fortemente compromesso e squilibrato dall'esistenza di quella norma.

Messo, quindi, in evidenza che anche da parte di chi contesta nel merito il provvedimento in esame non viene comunque messa in discussione che la disposizione dell'articolo 513 rappresenti una forma di inciviltà giuridica, sottolinea che occorre garantire in modo adeguato tutti gli imputati poichè diversamente sarebbe il sistema processual penalistico nel suo complesso a rivelarsi perdente.

Si sofferma, quindi, sulle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento, notando complessivamente che l'equilibrio testuale che ne risulta è piuttosto soddisfacente. Anche se ritiene che la presenza di una norma che parifichi il collaborante al teste sottoposto a violenza o minacciato o corrotto, avrebbe registrato un miglioramento del testo, non gli appare vi siano gli elementi sostanziali e procedurali per poter procedere a tale modifica. Ricorda inoltre come, anche nel sistema attualmente vigente, l'articolo 513 non è comunque applicabile al collaboratore cui la criminalità organizzata avesse imposto di ritrattare le dichiarazioni precedentemente rese. Ritiene, comunque, che la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio riduca il margine di tempo entro cui eventuali pressioni possono essere esercitate. Non condivide, inoltre, le valutazioni non positive in merito alla modifica, recata dall'articolo 4 del provvedimento, al comma 3 dell'articolo 398 del codice di rito rispetto alla quale è stato lamentato il rischio di uso strumentale per un disvelamento degli atti di indagine dannoso per indagini del pubblico ministero, considerando che sono comunque applicabili gli articoli 329 e 116 del codice di procedura penale. Ritiene in ogni caso che l'eventuale parificazione tra collaborante e teste, per gli aspetti già messi in evidenza, potrebbe essere affrontata in un separato provvedimento senza, però, condizionare a tale aspetto l'approvazione del disegno di legge in discussione. Invita a considerare questo impegno unitamente agli altri appuntamenti legislativi che riguardano l'approvazione del provvedimento sul potere di ordinare misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei patrimoni illeciti per il procuratore nazionale antimafia e i procuratori distrettuali antimafia (A.S. 1920) e l'altro sulla partecipazione a distanza ai procedimenti penali (A.C. 1845).

Il senatore BATTAGLIA ritiene veramente rivoluzionario il provvedimento in discussione poichè esso mette sullo stesso piano accusa e difesa e tutela l'indagato, senza distinzione, approntandogli le garanzie che gli spettano. Sottolinea che tale provvedimento non deve essere in alcun modo interpretato come una rinuncia alla lotta contro il potere mafioso e ribadisce che non bisogna identificare le posizioni dell'imputato e quelle del testimone i quali giocano due ruoli distinti ed hanno diversi diritti e doveri. Tiene a sottolineare come il dibattito si sia concentrato sulle preoccupazioni degli effetti del provvedimento in discussione rispetto alla lotta al potere mafioso. Poco, tuttavia, è stato detto dei condizionamenti che il potere economico delle *lobbies* finanziarie ha determinato nei processi cosiddetti di «Tangentopoli» in relazione ai quali molti imputati sono stati indotti ad effettuare chiamate di correttezza al solo fine di ottenere il patteggiamento della pena, per poi avvalersi nel dibattimento della facoltà di non rispondere. Ribadisce che il dichiarante, nel momento in cui si rende tale, è – a prescindere da violenze o minacce – a conoscenza dei rischi cui questo comportamento lo espone e sottolinea che il provvedimento in discussione in nessun modo intende compiere un arretramento rispetto alla lotta contro la criminalità organizzata. Occorre ripristinare un clima di serenità perchè chi opera lottando contro le associazioni criminali in nome dello Stato sappia che ha nell'istituzione parlamentare un orecchio sensibile. Anche il cittadino deve però vedere riconosciuti i suoi elementari diritti e tale risultato dovrà essere conseguito coinvolgendo tutto l'apparato statale, realizzando un completo dispiegamento dei mezzi a disposizione per lottare contro la criminalità mafiosa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta domani, giovedì 31 luglio, alle ore 21.

La seduta termina alle ore 9,35.

171ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0007º)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore MILIO sottolinea che la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale costituisce un passo decisivo verso il recupero di un assetto processuale capace di garantire i diritti dell'imputato, in ogni caso, a prescindere dalla gravità del reato contestato. Con la modifica dell'articolo 513 si ripristina nel processo l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, valorizzando, tra l'altro, anche il ruolo dello stesso organo giudicante.

In merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati esprime complessivamente un giudizio positivo, in particolare per quel che riguarda la materia dell'incidente probatorio dove si è riusciti ad assicurare una maggiore parità fra le parti del processo.

L'esigenza del ricorso al cosiddetto «doppio binario» è stata giustificata con i fenomeni di intimidazione di cui potrebbero essere oggetto i collaboratori di giustizia, tale rilievo non appare però convincente. Infatti, nei casi in cui la minaccia viene effettivamente posta in essere, ciò si verifica di norma con modalità tali da escludere che di essa si possa venire a conoscenza; ciò non significa negare la realtà dei fenomeni intimidatori, ma induce a ritenere non condivisibile la posizione di coloro che considerano tali fenomeni un motivo sufficiente per bloccare la riforma dell'articolo 513. Senza questa riforma, e continuando a fare affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni dei pentiti, non solo si sacrificerebbero principi fondamentali dello stato di diritto, ma si finirebbe per atrofizzare le capacità investigative della stessa polizia giudiziaria.

Preannuncia in conclusione il suo voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PELLICINI, in riferimento alle polemiche degli ultimi giorni, ritiene necessario riaffermare, la sovranità del Parlamento e il suo diritto di decidere sulle problematiche in questione in piena libertà. Nel merito, poi, suscita perplessità la posizione di chi, per il solo fatto

che un pentito sia minacciato, ritiene che le dichiarazioni da lui rese siano veritiere ed affidabili. Da questo punto di vista il vero problema al quale dovrebbe rivolgersi l'attenzione è quello di introdurre finalmente un serio ed effettivo meccanismo di riscontro delle dichiarazioni dei pentiti.

Preannuncia quindi il suo voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore FOLLIERI sottolinea che fino ad oggi sulla riforma dell'articolo 513 è stato detto di tutto, anche da parte di chi non aveva nessun diritto di intervenire sulle scelte del Parlamento.

Il codice di procedura penale del 1989 si fondava su una netta separazione fra la fase delle indagini preliminari e quella del dibattimento e si fondava sul presupposto che gli elementi fossero acquisiti nella fase dibattimentale con le garanzie del contraddittorio fra le parti. Tale impostazione è stata stravolta dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992 e, da questo punto di vista, la riforma dell'articolo 513 rappresenta solo un timido segnale nel senso del recupero dei valori ispiratori del codice, valori che peraltro sono stati recepiti anche nella bozza licenziata dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Per quel che concerne le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, va valutata positivamente quella – relativa al comma 1 dell'articolo 2 – con la quale viene consentita la lettura nel dibattimento delle dichiarazioni dell'imputato, dei coimputati o dei testimoni all'udienza preliminare, purchè rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 del codice di procedura penale e alla presenza dell'imputato o del suo difensore. Deve evidenziarsi che questa innovazione sembra però contraddetta dal fatto che con il comma 2 dello stesso articolo 2, viene modificato il solo articolo 421 del codice, che fa riferimento esclusivamente alla posizione dell'imputato. È invece auspicabile che tale disposizione venga interpretata ed applicata in modo da consentire una sorta di vero e proprio patteggiamento della prova in sede di udienza preliminare, in quanto ciò potrebbe portare ad un rilevante snellimento della fase dibattimentale. Un giudizio sostanzialmente positivo può essere altresì espresso sulle modifiche apportate all'articolo 4. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del gruppo del Partito popolare italiano sul disegno di legge in titolo nella convinzione, tra l'altro, che la mafia si combatte soprattutto ripristinando lo Stato di diritto ed attraverso interventi strutturali – si pensa alle recenti iniziative legislative in materia di sezioni stralcio (A.S. n. 954 e congiunti), di giudice unico di primo grado (A.S. n. 1245) e di videoconferenze (A.S. n. 2724) – che possono significativamente contribuire ad un migliore funzionamento della macchina della giustizia.

Il presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola per le repliche al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore CALVI ricorda l'andamento dei lavori svolti nei due rami del Parlamento rispetto ai provvedimenti in discussione, mettendo in

luce il numero delle sedute destinate alla trattazione della materia, nonchè il notevole arco di tempo lungo il quale esse si sono distribuite, principalmente al Senato. Tale aspetto tiene a sottolineare poichè durante tutto il percorso effettuato non sono mai mancati impegno nè trasparenza. Risultano quindi ingenerose le critiche che si sono volute dall'esterno rivolgere rispetto a tali profili.

Il relatore ritiene altresì di dover esprimere apprezzamento a tutti coloro che hanno partecipato al vivace dibattito che sulla riforma dell'articolo 513 si è svolto fuori dal Parlamento, esprimendo posizioni anche dissonanti, ma non per questo da censurare, rispetto alle scelte del Parlamento stesso e rileva – tra l'altro – che avrebbe apprezzato un contributo, che purtroppo non è giunto, da parte degli studiosi del processo penale i quali si sono limitati a fornire contributi modesti ed esigui. Dopo aver, quindi, dato conto dei motivi che hanno indotto ad affrontare la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale mette, in particolare, in rilievo come il vero ibrido giuridico che occorreva eliminare dal nostro sistema è rappresentato dalla figura dell'imputato-testimone che attraverso l'articolo in questione si è venuto a creare e della connessa garanzia della facoltà di non rispondere. Ritiene, tra l'altro, che occorrerà in prosieguo affrontare tale questione, essendo egli convinto che l'imputato per reato connesso è concorrente nel reato.

Si sofferma, quindi, sugli effetti prodotti nel sistema processuale penale dalla sentenza n. 254 del 1992 della Corte Costituzionale e mette, in particolare, in rilievo come lo sconvolgimento determinatosi nel sistema sia da ascrivere alla sentenza stessa e non ad una esplicita volontà del Parlamento. Venendo, quindi, a trattare di alcune delle osservazioni sollevate dal senatore Bertoni il relatore, dopo aver dichiarato di apprezzarne la coerenza e la linearità, afferma di non poter peraltro condividerle interamente. Infatti – prosegue il relatore – la verità da ricercare nel processo non è un concetto astratto ed assoluto ma la verità processuale che si forma nella pienezza del contraddittorio. Nè, d'altra parte, ritiene di condividere – in particolare – tra le molte osservazioni svolte con ampiezza argomentativa dal senatore Fassone, quella che rinviene nell'articolo 512 del codice di rito ulteriore eccezione al principio della ricerca della verità processuale realizzata sul principio del contraddittorio. In tale fattispecie, a differenza di quanto previsto dall'articolo 513, la condizione in cui avviene la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice attiene infatti a condizioni oggettivamente definite.

Rilevato, quindi, che rispetto a quanto affermato dal senatore Greco nella seduta di ieri non ritiene di essere stato in alcun modo condizionato come membro del Parlamento da presunte interferenze esterne, aggiunge che la importante osservazione svolta dalla senatrice Salvato, circa l'esigenza che alla gravità del reato corrisponda un corrispondente livello di garanzia, si ancora solidamente a principi già fatti propri dalla Cassazione penale a sezioni unite.

Le considerazioni svolte dal senatore Pettinato hanno posto l'accento sul carattere recente delle conquiste sul piano delle garanzie processuali, nel contesto dell'ordinamento italiano, e sono indubbiamente con-

divisibili, così come lo sono le osservazioni formulate dal senatore Russo in merito all'esigenza di garantire coerenza logica al sistema processuale nel suo complesso.

Per ciò che concerne la modifica introdotta dalla Camera dei deputati alla disposizione transitoria, si tratta di un'innovazione che suscita perplessità e che, per di più, sembra sostanzialmente inutile. Perplessità aveva suscitato, ad una prima lettura, anche la modifica apportata all'articolo 4 del testo in esame, ma, ad una riflessione più approfondita, non sembra che essa potrà arrecare pregiudizio per l'attività di indagine del pubblico ministero.

Richiamandosi a quanto sottolineato dal ministro Flick nel suo intervento presso l'altro ramo del Parlamento, in occasione del quale il Ministro ha avuto modo di evidenziare il carattere centrale e prevalente del principio del contraddittorio in materia processuale, il relatore conclude auspicando che l'esame del disegno di legge in titolo possa concludersi con la sua definitiva approvazione da parte del Senato.

Il sottosegretario AYALA ricorda che il Governo ha sempre condiviso il principio di fondo ispiratore della riforma dell'articolo 513 pur avendo – purtroppo senza successo – presentato alcuni emendamenti migliorativi del testo originario. Sottolinea inoltre che nel quadro della linea d'azione a convinto sostegno della centralità del principio del contraddittorio il Governo si è mosso – tra l'altro – anche nel disegno di legge sui collaboratori di giustizia (A.S. n. 2207). Prosegue esponendo alcune osservazioni, di natura soprattutto tecnico giuridica, in merito all'articolato varato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver rilevato che l'articolo 1 non ha subito modifiche sostanziali, fatta eccezione per l'introduzione di un nuovo comma 3 all'articolo 513 del codice di procedura penale, il sottosegretario Ayala rileva che desta alcune perplessità la previsione – all'articolo 2 – di escludere dalle letture vietate ai sensi dell'articolo 514, i verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dal coimputato e dai testimoni rese nell'udienza preliminare, nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. La perplessità si lega alla constatazione che tale novità introduce la forma della *cross-examination* senza tener conto del fatto che può essere esperito l'incidente probatorio. Quanto, poi, alla modifica apportata dal medesimo articolo 2 all'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, mal si comprende che le parti possano richiedere che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli stessi articoli 498 e 499, atteso che l'attuale articolo 421 prevede che sia l'imputato a chiedere di sottoporsi al medesimo.

Quanto all'articolo 3, il sottosegretario Ayala ritiene opportune le modifiche introdotte dal nuovo testo, che limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'articolo 210 agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione. Rileva, inoltre, con riferimento all'articolo 4, che l'allargamento dei presupposti dell'incidente probatorio rappresenta una modifica che ha ripercussioni importanti per le indagini, che potranno risultare appesantite, ed altresì sulla stessa organizzazione degli uffici del giudice per le indagini preliminari,

che dovranno gestire un numero elevato di incidenti probatori. Tuttavia – prosegue il rappresentante del Governo – la modifica appare coerente nell'ambito generale della riforma. Anche rispetto alla parte dell'articolo 4 che modifica l'articolo 398, comma 3, del codice di rito, la valutazione è che si tratti di una disposizione che agevola indubbiamente il diritto di difesa. Aspetti di contraddittorietà si rilevano invece nell'articolo 6 del provvedimento, laddove viene inserito un nuovo comma che introduce un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione. Infatti, dopo aver collegato la sospensione della prescrizione al tempo necessario per la citazione e per l'assunzione delle dichiarazioni delle persone che devono essere sentite, la disposizione individua il *dies ad quem* del termine sospensivo nell'udienza stabilita per il nuovo esame. Così formulata la norma sembra consentire la sospensione solo fino all'udienza fissata per l'esame, escludendo così il tempo effettivamente necessario per l'acquisizione della prova. La disposizione avrebbe dovuto essere formulata in maniera diversa facendo riferimento per lo meno «alle udienze stabilite per il nuovo esame». Conclude sottolineando che sarebbe stata comunque opportuna l'introduzione di una disposizione volta a garantire l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dal collaborante, quando la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere dovesse dipendere da situazioni conseguenti a fatti o circostanze imprevedibili, oppure da sottoposizione a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità. Tale aspetto il Sottosegretario mette in luce soprattutto in riferimento a esigenze di coerenza del sistema, tenuto conto del fatto che la stessa disposizione è prevista espressamente, a proposito dei testi, dall'articolo 500, comma 5, del codice di rito e rilevando inoltre che il differente trattamento si espone anche a probabili censure di costituzionalità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Serri e Toia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI(A007 000, C03^a, 0011^o)

Il senatore TABLADINI chiede che si riprenda allo stesso punto dell'ordine del giorno cui si era giunti al momento della conclusione per mancanza di numero legale di ieri, martedì 29 luglio.

Il presidente MIGONE ritiene utile risparmiare tempo e, in attesa del raggiungimento del numero legale necessario per la sede deliberante, propone di passare alle votazioni rimaste sospese sui provvedimenti in sede referente.

La Commissione conviene a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(2424) Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TABLADINI fa rilevare l'assenza del relatore che si troverà incaricato di un compito sul quale potrebbe manifestare altra intenzione.

Il presidente MIGONE, poichè ritiene non necessaria la presenza fisica del relatore, che già ha svolto nella seduta precedente un egregio lavoro sul provvedimento in esame, e poichè i pareri necessari sono pervenuti e sono favorevoli, pone ai voti il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2573) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2576) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(2654) *Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta di ieri, prima che iniziasse la discussione del disegno di legge, il senatore Tabladini ha proposto una questione sospensiva, sulla quale si è aperto un dibattito incidentale; si è poi passati alla votazione e si è constatata la mancanza del numero legale.

Il senatore TABLADINI riproponendo la questione sospensiva, chiede la verifica del numero legale.

Il presidente MIGONE accerta che la Commissione è in numero legale. Pone quindi ai voti la questione sospensiva.

La Commissione respinge.

Il relatore D'URSO, a integrazione del suo intervento sulla proposta di sospensione, svolto nella seduta di ieri e con il quale considera di aver fornito una succinta illustrazione del provvedimento, precisa che la pausa di riflessione è servita almeno a chiarire la necessità di modificare l'impostazione della relazione tecnica e le relative cifre. Annuncia quindi un ordine del giorno in tal senso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIONI formula innanzitutto osservazioni molto critiche sul provvedimento in esame. Pur conscio dell'interesse dell'Italia a partecipare all'Esposizione di Lisbona, manifestazione di cui è paese co-promotore, non può condividere la filosofia alla base di tutta l'organizzazione: si è intrapresa la strada della gestione pubblica che è scivolata subito nell'elefantiasi di spese veramente eccessive, ancor prima di cominciare. Non si è utilizzato il metodo dell'appalto-concorso che permette di giungere alle migliori scelte e la peggiore scorrettezza è quella effettuata con la nomina intempestiva del commissario previsto dal disegno di legge: stigmatizza la mancanza di rispetto delle prerogative del Parlamento che viene posto di fronte al fatto compiuto, addirittura inibendo così la possibilità di fornire eventuali indicazioni circa i criteri per la nomina stessa. Analizzando la relazione tecnica ritiene ingiustificate talune cifre che si discostano completamente dai livelli di mercato, sia per le percentuali dei progettisti sia per il costo al metro quadro dell'allestimento che, inoltre, non ricomprende gli impianti scenografici. Segnala inoltre che gli apparati audiovisivi hanno un costo eccessivo come pure i punti di riferimento informatici che ha potuto confrontare con quanto installato agli Uffizi di Firenze; infine, ritiene la relazione tecnica decisamente astratta laddove non spiega alcuna scelta effettuata e menziona consulenti di cui si ignora sia il ruolo sia la competenza. Propone quindi, salvaguardando gli interessi dell'Italia a partecipare alla manifestazione di Lisbona, un emendamento che diminuisca lo stanziamento previsto del 30 per cento volendo dare con ciò un segnale politico più che un giudizio di merito, dato che non sono stati forniti gli elementi per formularlo.

Il senatore PROVERA concorda in parte con il ripensamento critico dimostrato dalla Commissione la quale ha compreso che l'intento del Gruppo Lega Nord non era volto ad un ostruzionismo fine a se stesso. Ricordando quanto fatto in occasione del finanziamento del vertice della FAO, allorchè il Governo accettò di ridurre le spese recependo le indi-

cazioni della Commissione, rileva che la speranza di una svolta nel segno del rigore è stata presto frustrata con il ritorno ai vecchi sistemi. È chiaro l'interesse dell'Italia a partecipare con dignità e a buon livello all'Esposizione di Lisbona, e il lodevole intendimento di utilizzare mano d'opera e prodotti italiani va temperato con impiego di risorse umane e materiali locali sicuramente a costi più bassi. Stigmatizza la scorrettezza della nomina del commissario prima del perfezionamento del disegno di legge in esame che per l'appunto ne prevede l'istituzione. Apprezza la proposta di riduzione delle spese del 30 per cento ma lo ritiene insufficiente e annuncia la presentazione di un emendamento più restrittivo.

Il senatore PORCARI, associandosi pienamente all'analisi del senatore Cioni e alle considerazioni del senatore Provera, si domanda se tanto ritardo nella presentazione del disegno di legge che il Governo ora ritiene urgentissimo, non abbia nascosto piuttosto un tentativo surrettizio di farne passare il contenuto in prossimità della chiusura estiva dei lavori parlamentari: in tal caso esprime un deciso biasimo che investe sia la responsabilità della procedura, sia la leggerezza con cui il Governo utilizza il denaro pubblico per gonfiare spese di personale in trasferta e spese faraoniche di rappresentanza, sia il metodo seguito nell'attribuire incarichi senza le prescritte procedure di appalto che offrirebbero garanzie su migliori scelte. Non condivide la benevolenza di lasciar passare neanche piccole spese che, sommate l'una all'altra, costituiscono stanziamenti di qualche miliardo e pertanto aderisce senz'altro alla proposta di ridurre del 30 per cento il finanziamento globale.

Il senatore BOCO concorda con le critiche da più parti sollevate e precisa di aver effettuato un lavoro di analisi della spesa tecnica che porterebbe a evidenziare notevoli risparmi su talune voci. Intende rilevare che la Commissione in sede deliberante si assume la responsabilità di un contrasto con la proposta governativa, in coerenza al convincimento che sin dall'inizio dell'esame si era andato formando: questa stessa responsabilità è alla base dei rapporti con l'altro ramo del Parlamento sia per il riesame approfondito cui è destinata la seconda lettura, sia nel rifiuto dell'alibi del tempo ristretto per approvarlo. Questo senso del dovere è riflesso nell'emendamento che ha presentato insieme al senatore Cioni, che affronta la questione politica generale e che lascia aperta la via del controllo successivo sull'operato del Governo per la realizzazione di quanto enunciato nella relazione tecnica.

Il senatore TABLADINI si dichiara stupefatto per ciò che ha appreso stamane, nel corso di un incontro informale tra alcuni membri della Commissione e dirigenti del Ministero degli affari esteri: costoro hanno ammesso con grande disinvoltura che la relazione tecnica non ha alcun rapporto con un progetto definito, ma è stata elaborata tenendo conto unicamente dei preventivi di spesa per le precedenti esposizioni internazionali. È vergognoso che un Governo impegnato a chiedere gravi sacrifici economici ai propri cittadini si comporti in questo modo quando propone provvedimenti di spesa. La maggioranza, che propone una ridu-

zione dello stanziamento del 30 per cento, dovrebbe piuttosto votare l'emendamento 11.3, da lui presentato, che propone una ben più drastica riduzione dell'80 per cento. Non si tratta affatto di una provocazione, poichè vi è un margine enorme di spreco che consente riduzioni ben superiori al 30 per cento.

Il senatore PIANETTA dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole alla partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Lisbona, ma critica fortemente il Governo per il metodo seguito e il contenuto del disegno di legge presentato alle Camere.

Sotto il profilo metodologico è stato grave aver nominato un commissario generale senza aspettare che il Parlamento approvasse le disposizioni sul commissariato. Quanto al contenuto, non si vede come sia stata quantificata la spesa per iniziative non ancora definite, sulla base di esperienze precedenti che hanno ben poco in comune con la manifestazione di cui trattasi. Su tali questioni un chiarimento può essere fornito in tempi brevi dal commissario generale, se la Commissione e il Governo concordano sull'opportunità di una sua audizione.

Infine il senatore Pianetta ritiene che la decurtazione dello stanziamento nella misura del 30 per cento costituisca un opportuno segnale per il Governo, che dovrebbe trarre salutari insegnamenti dall'esperienza degli errori compiuti.

Il senatore CORRAO manifesta stupore per la mancanza di qualsiasi disposizione da cui si possa desumere il profilo professionale del commissario generale, poichè incarichi manageriali di tal tipo devono essere inderogabilmente affidati a esperti delle materie cui le manifestazioni si riferiscono. Sottolinea poi alcune spese palesemente sovradimensionate, come quella di 600 milioni di lire per il catalogo, di un miliardo di lire per consulenze, di 800 milioni per apparecchiature audiovisive ed informatiche.

Il presidente MIGONE rileva che le relazioni tecniche sono sempre utili, anche quando sono mal predisposte, perchè consentono al Parlamento di lavorare meglio di quanto fosse possibile negli anni in cui si trovava di fronte a stanziamenti spiegati assai genericamente nelle relazioni ministeriali. Fa poi presente che non è affatto chiaro che gli emolumenti indicati nella relazione tecnica siano al lordo; anzi si dovrebbe ritenere il contrario, dal momento che l'articolo 5 e l'articolo 6 affermano la natura non retributiva delle indennità corrisposte al personale del commissariato, la cui quantificazione è pari all'80 per cento delle indennità di servizio all'estero corrisposte ai funzionari di ambasciata di pari livello.

Dichiara, quindi, chiusa la discussione generale.

Il relatore D'URSO, in sede di replica, fa presente anzitutto che il Governo ha presentato il disegno di legge alla Camera dei deputati lo scorso mese di marzo e, nel successivo mese di maggio, ha nominato il commissario generale per ragioni di urgenza che sono state ritenute vali-

de dalla Corte dei conti. Per quanto riguarda le spese previste, fa presente che la Spagna e la Francia per il solo allestimento del padiglione intendono spendere rispettivamente 29 e 9 miliardi di lire.

Nell'attuale situazione è ovvio che il progetto sia elaborato solo dopo l'approvazione del disegno di legge, poichè nella fase precedente non esistono nè la struttura nè le risorse finanziarie per poter affidare la progettazione delle manifestazioni. Tuttavia è auspicabile che in futuro tale meccanismo sia modificato, secondo criteri privatistici che consentano maggior celerità ed efficienza. Si dichiara poi favorevole ad una riduzione dello stanziamento, che potrebbe comunque essere compensata dai contributi degli *sponsors*, purchè sia garantita la possibilità di una presenza dell'Italia all'altezza della sua tradizione di ingegno e di stile.

Il sottosegretario SERRI concorda con il senatore Cioni circa l'esigenza di un radicale cambiamento di mentalità, che dovrebbe investire anche il modo di predisporre le relazioni tecniche ai disegni di legge. Per quanto riguarda poi l'*iter* parlamentare del disegno di legge, osserva che la discussione presso la Camera dei deputati è stata lunga e approfondita. Non ritiene sia il caso di prolungare ulteriormente tale *iter*, tanto più che le notizie acquisite nell'altro ramo del Parlamento lo inducono a ritenere che non sia possibile un riesame nel corso della settimana.

Pertanto invita la Commissione a rinunciare ad approvare emendamenti, per impegnare il Governo con un ordine del giorno a presentare – dopo la pausa estiva – un disegno di legge che riduca del 30 per cento lo stanziamento complessivo per l'Esposizione di Lisbona. Inoltre si impegna a presentare in Commissione, dopo la sessione di bilancio, un progetto per una nuova impostazione della partecipazione italiana alle esposizioni che si svolgeranno in futuro.

Il senatore TABLADINI fa presente che è imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, convocata per le ore 16,30: auspica che la maggioranza non faccia mancare il numero legale.

Il senatore PORCARI si dichiara incline ad accettare le proposte del sottosegretario Serri, in segno di stima per la sua persona. Peraltro si riserva di verificare tale posizione con le altre componenti del Polo per la libertà.

Il senatore TABLADINI chiede formalmente di sospendere la seduta, poichè sono le 16,30 e le Commissioni non possono riunirsi in sede deliberante in concomitanza con le sedute dell'Assemblea.

Il presidente MIGONE fa presente di aver assunto informazioni dalla Segreteria dell'Assemblea, per il tramite degli uffici, e di aver appreso che sono previsti tre interventi prima dell'inizio delle votazioni in Aula.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dà atto al senatore Tabladini che, in seguito alla sua iniziativa, la Commissione si accinge a bloccare un disegno di legge che non merita il consenso dei parlamentari. È questo un buon segno di vitalità del Parlamento, che non va disperso per mere questioni di calendario.

Il senatore TABLADINI ritiene che la Presidenza della Commissione stia commettendo un abuso respingendo la sua richiesta di sospendere o di togliere la seduta.

Il presidente MIGONE precisa che l'articolo 29, comma 8, del Regolamento impone alle Commissioni in sede deliberante di sospendere la seduta solo se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione.

Avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno n.1, presentato dai senatori Cioni, Lauricella, Boco e Russo Spina.

Il senatore PIANETTA rileva che nel testo dell'ordine del giorno si parla di approvazione con modificazioni del disegno di legge. Chiede pertanto un chiarimento ai proponenti.

Il senatore CIONI, riservandosi di illustrare successivamente il testo dell'ordine del giorno, fa presente che esso è in relazione all'emendamento 11.2, da lui presentato insieme al senatore Boco, che è volto a ridurre del 30 per cento lo stanziamento.

Il sottosegretario SERRI osserva che il senatore Vertone Grimaldi ha giustamente parlato di blocco del disegno di legge, poichè la Camera difficilmente potrebbe riesaminarlo prima del periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari. Fa presente inoltre che nel caso di specie non si può impegnare alcuna somma prima dell'approvazione del disegno di legge, a differenza di quanto avvenne per il vertice mondiale dell'alimentazione, che fu in parte finanziato con un contributo della Cooperazione. Pertanto reitera la richiesta di rinunciare all'approvazione degli emendamenti e di impegnare il Governo a ridurre lo stanziamento in altra sede.

Il senatore BOCO rileva che il Governo e la Camera dei deputati hanno lasciato al Senato soltanto pochi giorni per l'esame di un disegno di legge per il quale si invoca ora una sorta di stato di necessità. Chiede poi che la votazione dell'ordine del giorno n.1 avvenga dopo l'esame degli articoli, per un'ovvia questione di connessione logica.

Il presidente MIGONE avverte che il Presidente del Senato ha chiesto di sospendere la seduta tra 10 minuti, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Senza discussione è approvato l'articolo 1 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. È poi approvato anche l'articolo 2, previa verifica del numero legale, richiesta dal Gruppo della Lega Nord.

Il senatore RUSSO SPENA rinunzia ad illustrare l'emendamento 3.1 e tutti gli altri emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario SERRI esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e su tutti gli altri emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore D'URSO esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il senatore CIONI, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il Gruppo della Sinistra democratica voterà contro l'emendamento 3.1.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

Sono poi approvati, con distinte votazioni, gli articoli 3 e 4, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore D'URSO esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il senatore TABLADINI interviene per dichiarazione di voto, rilevando che l'articolo 5 prevede il collocamento fuori ruolo del commissario generale, se dipendente da un'amministrazione statale. Non è chiaro però il periodo per il quale può essere posto fuori ruolo tale dipendente, nè il criterio con cui si calcolerebbero le competenze ad esso spettanti. Il comma 2, infatti, prevede che il commissario generale e il segretario generale ricevano un'indennità in aggiunta a tutte le competenze ad essi spettanti normalmente nella sede di Roma, ma è discutibile che durante il collocamento fuori ruolo si possa corrispondere a un dipendente statale il normale trattamento economico.

Il presidente MIGONE fa presente che, essendo trascorso il periodo di 10 minuti concesso dal Presidente del Senato, deve sospendere la seduta, che riprenderà al termine della seduta dell'Assemblea. Ove essa fosse interrotta per mancanza di numero legale, la Commissione riprenderà immediatamente la propria seduta.

Il senatore TABLADINI chiede che risulti a verbale che il Presidente della Commissione ha interrotto la sua dichiarazione di voto.

Il presidente MIGONE dà atto al senatore Tabladini della sua dichiarazione.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 18,10.

Dopo che il presidente MIGONE ha presentato le sue scuse al senatore Tabladini per la frettolosa interruzione a cui è stato costretto per permettere ai senatori di partecipare al voto in Assemblea, il senatore TABLADINI dichiara di accettarle e ringrazia il Presidente.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di ritirare tutti gli emendamenti presentati a sua firma tranne l'11.1.

Il senatore PROVERA fa propri gli emendamenti ritirati.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Il senatore PROVERA chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo 5.

Il presidente MIGONE constata che la Commissione è in numero legale.

Posto ai voti, l'articolo 5 è approvato.

Il senatore PROVERA, nell'intervenire per dichiarazione di voto, ritiene che per quanto sia opportuno sostenere comunque gli impegni italiani in campo internazionale, le spese sono decisamente eccessive e il metodo seguito dal Governo è inaccettabile soprattutto in rapporto ai sacrifici chiesti ai cittadini in questo difficile momento economico. Questo è alla base dell'opposizione che il Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente esprime al provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto; l'articolo 6 è quindi approvato senza modifiche.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Con successive e separate votazioni sono quindi approvati gli articoli 7, 8, 9 e 10, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore TABLADINI, illustrando l'emendamento 11.3, precisa che le cifre proposte appaiono molto ridotte ma sono rapportate ai costi locali del Portogallo e sono giustificate anche perchè è emerso che le indennità previste non sono assoggettate a ritenute fiscali.

I senatori RUSSO SPENA e CIONI danno per illustrati gli emendamenti 11.1 e 11.2, di identico contenuto.

Il relatore D'URSO si dichiara contrario a tutti e tre gli emendamenti, in quanto ritiene che soprattutto le spese per il 1997 non potranno essere effettuate a causa del ritardo dell'approvazione del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario TOIA precisa che comunque i fondi, qualora non fossero spesi, rientrerebbero nei residui e si renderebbero disponibili per

altri impegni. Si dichiara contraria all'approvazione di emendamenti in quanto qualsiasi modifica impedirà irrimediabilmente all'Italia di partecipare all'Esposizione di Lisbona, poichè la Camera dei deputati non avrà tempo per effettuare la seconda lettura delle parti modificate. Alla luce di ciò il Governo dichiara di accettare le osservazioni e le critiche emerse, offrendo la propria disponibilità a ridurre le spese del 30 per cento così come segnalato, impegnandosi a presentare nel mese di settembre un disegno di legge in tal senso.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara di votare a favore dell'emendamento 11.1 allo scopo di dare un segnale sia al Governo, per questo atteggiamento decisamente inqualificabile nei confronti del Parlamento, sia alla Camera dei deputati, per stigmatizzare l'eccessiva lentezza con cui ha lasciato giacere il provvedimento in esame.

Il senatore PROVERA voterà a favore in primo luogo dell'emendamento 11.3 e in subordine degli altri due, in quanto non giustifica assolutamente il metodo imposto dal Governo.

Il presidente MIGONE precisa che il disegno di legge sul finanziamento dell'Esposizione di Lisbona è stato assegnato alla Commissione da pochi giorni e che ci si è impegnati in un lavoro approfondito, rifiutando il criterio dell'urgenza come giustificazione assoluta per mettere a tacere i dubbi emersi da più parti.

Posto ai voti, l'emendamento 11.3 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1, di identico contenuto dell'emendamento 11.2, è approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 11 nel testo emendato.

Senza modifiche è infine approvato l'articolo 12.

Il senatore CIONI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato,

nell'approvare con modificazioni il disegno di legge n. 2654,

invita il Governo a riconsiderare globalmente l'opportunità e le modalità della partecipazione italiana a esposizioni internazionali – come quella di Lisbona – che possono costituire un'utile occasione di promozione economica, culturale e scientifica solo se concepite in maniera totalmente diversa rispetto al passato».

0/2654/1/3^a

CIONI, LAURICELLA, BOCO, RUSSO SPENA

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 1 è approvato.

Il presidente MIGONE dichiara precluso, a causa dell'approvazione dell'emendamento 11.1 il seguente ordine del giorno:

«La 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2654, constatato che la relazione tecnica è stata predisposta riproducendo pedissequamente i preventivi di spesa per altre esposizioni internazionali, ritenuto che – nel caso dell'Esposizione di Lisbona del 1998 – le spese possono essere contenute in un ammontare decisamente inferiore rispetto ai 12 miliardi di lire preventivati,

impegna il Governo a presentare subito dopo la pausa estiva un disegno di legge volto a ridurre lo stanziamento complessivo del 30 per cento»

0/2654/2/3^a

D'URSO, LAURICELLA

Informa quindi la Commissione che sono giunti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 5^a, 7^a, 10^a e 11^a.

Pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso: è approvato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C03^a, 0011^o)*

Il presidente MIGONE avverte che l'ordine del giorno della seduta prevista per domani, giovedì 31 luglio, alle ore 15, è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione 3-01189 del senatore Gawronski, concernente le alluvioni che hanno colpito recentemente la Polonia.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2654**Art. 3.**

Al comma 1, dopo le parole: «del commercio con l'estero» inserire le seguenti: «ed è individuato fra il personale dirigente di detti ministeri».

3.1

RUSSO SPENA

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: «se dipendente da una Amministrazione statale».

5.1

RUSSO SPENA

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque unità» con le altre: «trenta unità».

6.1

RUSSO SPENA

Art. 7.

Sopprimere il comma 1 ed il comma 2».

7.1

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il Commissario è altresì autorizzato ad assumere all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può non superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro il numero massimo di 20 unità».

7.2

RUSSO SPENA

Al comma 4, sopprimere l'ultima frase.

7.3

RUSSO SPENA

Art. 11.

Al comma 1, sostituire la cifra: «4.200 milioni» con la cifra «2.940 milioni» e la cifra: «7.800 milioni» con la cifra: «5.460 milioni».

11.1

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la cifra: «4.200 milioni» con la cifra «2.940 milioni» e la cifra: «7.800 milioni» con la cifra: «5.460 milioni».

11.2

CIONI, BOCO

Al comma 1, sostituire la cifra: «4.200 milioni» con la cifra «840 milioni» e la cifra: «7.800 milioni» con la cifra: «1.560 milioni».

11.3

TABLADINI, PROVERA

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS ricorda che nella precedente seduta sono stati accantonati gli emendamenti 2.3, 2.0.1, 10.9, 18.0.1 (e i relativi subemendamenti) e 19.0.1 (già pubblicati nel resoconto di ieri). Allo stato attuale, su tutte queste proposte emendative non sembra ancora essere maturato l'accordo tra le forze politiche, nè sembrano superate le perplessità espresse, in alcuni casi, dal Governo. Poichè da più parti è stata già espressa la disponibilità a richiedere la riassegnazione del disegno di legge in esame in sede deliberante, propone alla Commissione di non affrontare immediatamente le questioni ancora aperte e di non passare quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati. Nel caso tali emendamenti venissero quindi ritirati dai rispettivi proponenti, la Commissione potrebbe concludere oggi l'esame in sede referente e riconsiderare, nella successiva fase in Assemblea o ancora in Commissione in caso di riassegnazione in sede deliberante, i problemi rimasti irrisolti.

Su specifiche richieste di chiarimenti dei senatori ALBERTINI e AZZOLLINI, ribadisce che la eventuale riassegnazione in sede deliberante non pregiudica la presentazione di ulteriori emendamenti rispetto a quelli già presentati in sede referente.

Il senatore ALBERTINI si dichiara d'accordo a seguire la procedura indicata dal Presidente Angius, auspicando peraltro che alla ripresa dei lavori parlamentari si possano risolvere le questioni ancora aperte.

Il relatore BONAVITA concorda con la proposta illustrata dal Presidente e passa in rassegna gli emendamenti precedentemente accantonati. In particolare, ritiene che sull'emendamento 2.3 del senatore Moro una riformulazione del testo possa consentire di superare le perplessità espresse in precedenza e che, per quanto riguarda la tematica del demanio marittimo, esistano ampi margini di modifica del testo del Governo, al fine di delineare una disciplina organica su tale materia.

Il sottosegretario CASTELLANI condivide pienamente la proposta del Presidente e specifica che, per quanto riguarda il demanio marittimo del comune di Campomarino, non è al momento esclusa una soluzione in via amministrativa dell'annosa questione. Per quanto riguarda invece il chiarimento chiesto dal senatore Donise, riferito al comma 3, dell'articolo 18, preannunzia la disponibilità del Governo a modificare la disposizione eliminando il riferimento agli immobili gestiti direttamente dal Ministero delle finanze.

Il senatore CADDEO sottolinea il fatto che il Governo ha potuto già, nei mesi passati, approfondire le tematiche del demanio marittimo, anche in relazione al compendio di Marceddì nel comune di Terralba. Ritiene pertanto che una eventuale votazione dell'emendamento 18.0.1 e dei relativi subemendamenti, in questa fase procedurale, possa costituire un'utile sollecitazione al Governo per superare le incertezze fin qui emerse.

I senatori VENTUCCI e AZZOLLINI concordano con i rilievi espressi dal senatore Caddeo.

Il sottosegretario CASTELLANI ribadisce la volontà del Governo di favorire una soluzione in tempi rapidi delle questioni relative alla sdemanializzazione di terreni demaniali marittimi.

Il Presidente ANGIUS, dando atto al sottosegretario Castellani di aver seguito la questione del demanio marittimo con grande disponibilità, e sottolineando l'impegno testè formulato dal rappresentante del Governo, ritiene più opportuno non passare in questa fase alla votazione sull'emendamento in questione.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del Governo, i rispettivi proponenti ritirano quindi gli emendamenti 2.3, 2.0.1, 10.9, 18.0.1 e i relativi subemendamenti e 19.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli articoli modificati per l'approvazione di emendamenti nella seduta di ieri.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 2 e 10, nei testi modificati.

Il PRESIDENTE pone in votazione quindi la seguente proposta di coordinamento all'emendamento 20.0.3, già approvato ieri dalla Commissione: «dopo le parole in lire 18.560 milioni» aggiungere le seguenti: «per l'anno 1998 e a regime».

La Commissione accoglie tale proposta di coordinamento.

Si dà infine mandato al relatore BONAVITA di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge n. 2524, nel testo modificato dalla Commissione.

La Commissione autorizza poi il relatore ad apportare al testo stesso le modifiche di carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per esigenze di coordinamento.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che le sedute già convocate per domani giovedì 31 luglio, alle ore 9 e alle ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze dei geometri nelle costruzioni

(R046 002, C08ª, 0001ª)

Il senatore CARPINELLI dà conto dei lavori svolti dal comitato dei relatori incaricati dalla Commissione di verificare lo stato di attuazione della legislazione sui geometri avvertendo che il comitato stesso ha raggiunto un accordo sulla opportunità di modificare la legislazione vigente. A tale proposito, tenuto conto dei disegni di legge presentati, ha convenuto sulla opportunità di assumere come testo di riferimento il disegno di legge n. 884 che più degli altri recupera il lavoro svolto nella precedente legislatura. Chiede pertanto che dopo la pausa estiva questo disegno di legge sia posto, insieme agli altri ad esso connessi, all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla crisi economica ed occupazionale delle compagnie portuali

(R048 000, C08ª, 0002ª)

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il presidente PETRUCCIOLI e i senatori FALOMI, VEDOVATO, TERRACI-

NI, BORNACIN, LO CURZIO e ROGNONI, la Commissione all'unanimità incarica il Presidente di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato per l'effettuazione di una indagine conoscitiva che assumerà il seguente titolo: «Indagine conoscitiva sulle conseguenze della legge n. 84 del 1994 in riferimento ai problemi economici, organizzativi e occupazionali nel sistema portuale italiano, anche con riguardo alla trasformazione delle compagnie portuali in società per azioni».

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Bari (n.47)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)

(C014 078, C08ª, 0011ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto, dottor Tommaso Affinita, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta in questione.

Partecipano alla votazione i senatori BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, BUCCIERO (in sostituzione del senatore De Corato), CAMBER, CARPINELLI, CÒ, DIANA Lorenzo, FALOMI, LAURO, LO CURZIO, MEDURI, PAROLA, PERUZZOTTI, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta accolta con 13 voti a favore, 3 contrari, 4 astensioni, mentre una scheda è bianca.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

– e della petizione n. 138 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 1.1, 1.11, 1.25 e 1.24.

Il senatore TERRACINI dà conto degli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore PERUZZOTTI illustra gli emendamenti 1.9, 1.18, 1.21 e 1.22.

Il senatore VEDOVATO illustra gli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.7 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.19.

Il senatore CÒ dà conto degli emendamenti 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17 e 1.19.

Il senatore BORNACIN dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Il presidente PETRUCCIOLI, prima di passare in qualità di relatore, alla espressione del parere sugli emendamenti, presenta ed illustra l'emendamento 1.26 (sul quale si pronuncia favorevolmente il sottosegretario Bargone), che, ove approvato, potrebbe assorbire gli emendamenti da 1.2 a 1.5.

Il senatore TERRACINI chiede che questo emendamento possa essere esaminato nella giornata di domani, per consentire ai commissari di approfondirne il contenuto. La proposta del senatore Terracini è accolta e quindi viene accantonata la votazione degli emendamenti 1.26 nonché 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.25, 1.16, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24. È invece favorevole agli emendamenti 1.6, 1.8, 1.18, 1.19 e 1.20. Dopo aver invitato i presentatori dell'emendamento 1.7 a ritirarlo, propone l'accantonamento degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15. Tale proposta di accantonamento, non facendosi obiezioni, si intende accolta.

Il sottosegretario BARGONE si conforma al parere del relatore.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 è respinto; l'emendamento 1.6 è approvato. L'emendamento 1.7 viene ritirato dal senatore DIANA Lorenzo. La Commissione approva quindi l'emendamento 1.8 e respinge l'emendamento 1.25. Risultano respinti anche gli emendamenti 1.16 e 1.17.

Posti congiuntamente ai voti perchè di identico contenuto sono quindi approvati gli emendamenti 1.18 e 1.19. Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, mentre l'emendamento 1.24 è respinto.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.11 e 2.12.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 2287-*quater*, deferito nel merito alla 13^a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288**Art. 1.**

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. L'articolo 1 comma 1, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

“In attuazione degli articoli 9, 32 e 97 della Costituzione la qualità, la funzionalità e l'efficacia delle opere e dei lavori pubblici costituiscono l'obiettivo dell'azione amministrativa la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente in tale settore, per il perseguimento del quale le relative procedure sono disciplinate con criteri di tempestività, trasparenza, economicità e correttezza nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. Nell'ambito di tale azione l'opera pubblica costituisce, epr il suo valore sociale e culturale, elemento essenziale dell'assetto urbano e territoriale”».

1.1

LAURO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere dalle parole “ad esclusione” fino alle parole «18 giugno 1992».

1.2

TERRACINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle categorie», con le parole: «la cui categoria o categorie prevalenti ricadono tra le categorie».

1.3

TERRACINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle categorie», con le parole: «la cui categoria o categorie prevalenti ricadono tra le categorie».

1.4

DIANA, VEDOVATO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e comunque i lavori», alle parole: «successive modificazioni».

1.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione di lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo ovvero comunque non rientranti tra quelli la cui categoria o categorie prevalenti ricadano nelle categorie dalla 1 alla 6, lettera a) e b), 14, 15 e 17 della tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni».

1.6

DIANA, VEDOVATO

Al comma 2, il punto 3 è così sostituito:

«3. Ai soggetti di cui al comma 2 lettera b) si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2, 2-bis e 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ed esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2, 2-bis e 3, 27, 32 e 33».

1.7

DIANA, CARPINELLI, VEDOVATO

Al comma 2, capoverso, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «19, commi 2, 2-bis, 3» con le parole: «19, commi 2, 2-bis,» e, conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «le amministrazioni aggiudicatrici», aggiungere le parole: «ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)».

1.8

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «di cui al comma 2, lettera b)» aggiungere le seguenti: «i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che non operino in regime di concorrenza, i concessionari di servizi pubblici e gli operatori dei settori esclusi».

1.9

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al punto 4 sopprimere le parole da: «o tramite imprese controllate» fino alle parole: «oggetto della concessione».

1.10

Cò

Al comma 2, punto 4, sopprimere il penultimo periodo.

1.11

LAURO

Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».

1.12

DIANA LORENZO

Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 70 per cento dei lavori oggetto della concessione».

1.13

Cò

Al comma 2, punto 4, dopo le parole: «dei lavori oggetto della concessione» aggiungere le seguenti: «le imprese controllate devono eseguire direttamente i lavori».

1.14

Cò

Al comma 2, punto 4 sopprimere le parole: «ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate».

1.15

Cò

Al comma 2, sopprimere il comma 5 richiamato.

1.16

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. I trasferimenti di beni e servizi fra i concessionari e le imprese controllate sono valutabili in base al valore di mercato, qualora incidano nei costi che concorrono alla determinazione delle tariffe dei pubblici servizi».

1.17 Cò

Sopprimere il comma 3.

1.18 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

1.19 Cò

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Le situazioni di controllo si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile».

1.20 ERROI, VERALDI

Al comma 3 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.21 PERUZZOTTI, VEDOVATO

Al comma 3 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.22 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «previa esclusione delle imprese stesse dalla partecipazione alle gare previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni».

1.23 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.24

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 4, punto 4, sopprimere le parole: «e di collegamento».

1.25

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è così sostituito:

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale. Nei contratti misti di lavoro, forniture e servizi si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente».

1.26

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

1. L'articolo 8, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 è e integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ad improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente pubblico di autorizzazione e in organismi di diritto privato di attestazione. L'ente pubblico di autorizzazione è collocato presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 4. All'ente pubblico di autorizzazione è demandato il compito di autorizzare soggetti di diritto privato ad operare nell'ambito del sistema di qualificazione di cui al comma 2, nonchè di sovrintendere alla loro attività. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza dei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonchè tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Gli organismi di attestazione devono pronunciarsi sulla richiesta di attestazione avanzata dall'impresa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta medesima.

5. I requisiti tecnico-organizzativi di cui al comma 3, lettera c), sono provati sulla base:

a) dei titoli di studio o della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

b) dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;

c) della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature o dei mezzi d'opera;

d) dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti tecnici e impiegati nonchè operai;

e) di ogni altro elemento utile.

6. I requisiti economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), sono provati sulla base:

a) dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi cinque esercizi;

b) delle referenze bancarie ovvero dell'accesso documentato al credito ovvero della disponibilità di fidejussione ovvero di altre garanzie;

c) di ogni altro elemento utile.

7. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di costituzione, la composizione, i termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente pubblico di autorizzazione, l'organo decisionale deve essere composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati. Dell'organo decisionale dell'ente pubblico di autorizzazione fanno comunque parte membri designati dal Ministero per i beni culturale e ambientali, in numero determinato dal regolamento stesso;

b) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ente pubblico di autorizzazione;

c) le modalità e di criteri di autorizzazione e eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'ente pubblico di autorizzazione; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e delle norme nazionali in materia al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su semplice richiesta sono autorizzati dall'ente pubblico di autorizzazione anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

d) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

e) i requisiti di ordine generale e l'articolazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui ai commi 5 e 6 e delle relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, l'organico medio annuo deve essere documentato attraverso la certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni;

f) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), e il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare entità e tipologia;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

h) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

i) le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, di cui all'articolo 6, sesto comma, della legge 10 febbraio 19962, n. 57, e successive modificazioni, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi della presente legge;

l) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito al qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'ente pubblico di autorizzazione, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

8. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, l'ente pubblico di autorizzazione utilizza il personale in servizio presso gli organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

9. Le imprese dei Paesi appartenenti alla Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare;

10. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che restano consentite le intestazioni alle società fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che le predette società fiduciarie provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti».

2.1

LAURO

Al comma 1, punto 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.2

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della difesa».

2.3

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «Ministero per i beni culturali ed ambientali» aggiungere le seguenti: «e il Ministero dell'ambiente».

2.4

SARTO

Al comma 1, punto 3, lettera b) sopprimere le parole: «rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a)».

2.5

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 3, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «dell'impresa ad eseguire i lavori, facendo riferimento ai requisiti definiti dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni».

2.6

SARTO

Al comma 1, sostituire il punto 4 con il seguente:

«4. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione a ciò appositamente autorizzati da parte dell'Autorità di cui all'articolo 4; ai fini del rilascio di detta autorizzazione, la predetta Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dovrà sentire la commissione consultiva appositamente istituita al suo interno, dal cui parere potrà discostarsi solo adeguatamente motivando il proprio dissenso».

2.7

TERRACINI

Al comma 1, punto 4, lettera a) sopprimere le parole da: «delle organizzazioni nazionali imprenditoriali» fino alla fine della lettera.

2.8

SARTO

Al comma 1, punto 4, lettera a) sostituire le parole: «delle organizzazioni nazionali imprenditoriali più rappresentative» con le seguenti: «delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.9

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 4, lettera b) sopprimere le parole da: «i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee» fino alla fine della lettera.

2.10

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 4, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3».

2.11

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), ed il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare tipologia. La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere esercitati per lavori di importo inferiore ai 10 milioni di ECU».

2.12

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 4, sopprimere la lettera f).

2.13

PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3”, contenute nella prima parte del comma 9, sono sostituite dalle seguenti: “dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3».

2.15

TERRACINI

Al comma 4, punto 11-ter, sopprimere le parole da: «Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2» fino alla fine del periodo.

2.16

PERUZZOTTI, CASTELLI

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

99ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TURINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pierandrea Chevallard direttore della Promos di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del dottor Pierandrea Chevallard direttore della Promos di Milano

(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 29 luglio.

Il dottor CHEVALLARD, dopo aver premesso alcune informazioni sulla natura della Promos, che si configura come azienda speciale della Camera di commercio di Milano incaricata dalla regione Lombardia di gestire il progetto di promozione degli investimenti esteri nelle aree attrezzate della Lombardia, si sofferma su tale progetto, finanziato nell'ambito della cosiddetta «legge Baratta». L'impegno si è concentrato prevalentemente su quattro paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti) e ha dato luogo ad una ventina di proposte concrete, alcune delle quali tuttora in discussione. Le imprese interessate sono di piccole e medie dimensioni (solo due iniziative sono suscettibili di produrre un impatto occupazionale superiore a cento dipendenti), per metà concentrate nel settore dei servizi, mentre nel settore manifatturiero non sono identificabili comparti particolari; l'interesse maggiore si è riscontrato da parte di imprese statunitensi. Sul piano operativo, nell'ambito del progetto si sono individuati i paesi in cui collocare apposite strutture. In proposito sottolinea la diversità degli strumenti, dei *target*, degli interlocutori propri della promozione degli investimenti dall'estero rispetto a quelli tipici del commercio con l'estero. In una prima fase quindi si so-

no appoggiati agli uffici dell'ICE e delle Camere di commercio italiane all'estero, spostandosi poi verso strutture specializzate.

Passa quindi a considerare le problematiche relative ai fattori di attrazione degli investimenti esteri, rilevando preliminarmente come l'elemento promozionale è certo rilevante ma non assume caratteri di centralità. Fondamentale è invece la possibilità di identificare con rapidità l'area di localizzazione (rileva al riguardo l'importanza di una mappatura delle aree effettivamente disponibili e della realizzazione di condizioni di trasparenza dell'offerta delle medesime); particolarmente rilevanti sono poi le procedure autorizzatorie, l'identificazione di possibili *partners*, la rete delle infrastrutture (in alcuni casi insufficiente), mentre la disponibilità di contributi in conto capitale non è considerata centrale in un'area come quella della Lombardia.

Quanto al raccordo fra le strutture promozionali locali e la prospettata agenzia nazionale, sottolinea l'importanza delle prime per l'organizzazione dell'offerta sul territorio. Si dice quindi favorevole ad una iniziativa della GEPI con il compito di raccordare l'offerta di pacchetti localizzativi anche lungo la direttrice Nord-Sud del paese, a condizione, però, che se ne definiscano compiutamente i compiti. Il ruolo di un soggetto centrale dovrebbe essere tendenzialmente circoscritto alla definizione di contesti normativi che agevolino le scelte di investimento e allo sviluppo di programmi promozionali ad ampio spettro, permanendo comunque fondamentale il ruolo delle autonomie nella gestione dell'offerta locale.

Seguono brevi interventi e domande dei senatori.

Il senatore MACONI, rilevato come in Lombardia si sono sviluppate una serie di iniziative per la promozione imprenditoriale e il recupero di aree industriali, chiede se esistano forme di coordinamento fra le diverse esperienze e, in caso affermativo, come esse si realizzino.

Il senatore TRAVAGLIA, dopo aver rilevato che la Commissione in sede di indagine conoscitiva sta cercando di effettuare una mappatura delle diverse agenzie e delle iniziative che si sviluppano ai differenti livelli territoriali, manifesta un certo stupore nell'apprendere che carenze infrastrutturali vengono riscontrate anche con riferimento ad una regione come la Lombardia che si colloca fra le più avanzate del Paese, a meno che non si facesse riferimento ad infrastrutture di tipo particolare. Chiede al riguardo precisazioni.

Il senatore CAZZARO ritiene che occorrerebbe un'approfondita riflessione sulla tematica dello «sportello unico» e sulle modalità per una soluzione strutturale del problema, anche attraverso modifiche legislative che consentano percorsi preferenziali: il coordinamento, infatti, non è sempre sufficiente in presenza di competenze e di *iter* procedurali differenziati. Chiede poi al dottor Chevillard quali indicazioni precise si possano trarre dall'esperienza di Milano circa le tipologie degli investitori per settori e dimensioni, il loro interesse, specifico per la Lombardia o

invece generalizzabile al Nord del Paese, le aspettative e gli ostacoli che si frappongono alle scelte localizzative.

Il presidente TURINI chiede se la società Promos sia in grado di svolgere un'azione di propaganda all'estero del sistema Italia delle piccole e medie imprese e con quali strumenti operativi detta azione possa configurarsi.

Il senatore ASCIUTTI ritiene che, al di là del problema delle infrastrutture – che si presenta molto differenziato – sulla base delle audizioni svolte, i tempi e le incertezze delle procedure autorizzatorie emergano, con riferimento all'intero territorio nazionale, come il problema centrale che il legislatore deve proporsi di risolvere. Chiede quindi se il dottor Chevallard sia in grado di effettuare proposte concrete per abbreviare i tempi delle autorizzazioni e per migliorare la competitività del Paese.

Il dottor CHEVALLARD risponde innanzitutto alla domanda del senatore Maconi, affermando che non esiste in Lombardia un centro di coordinamento a livello formale, anche perchè le iniziative sono molto differenziate per finalità, obiettivi e strutture. Ciò non toglie che alcune istituzioni (si riferisce in particolare alla Camera di commercio e alla Regione) registrino un concreto impegno per favorirne l'integrazione. Quanto alla mappatura delle agenzie promozionali sorte a livello locale, sono in corso in Italia numerose iniziative fortemente differenziate anche sul piano dimensionale; la Promos realizza con alcune di esse contatti e raccordi informali, anche in vista della costituzione di una rete comune all'estero. Precisa, quindi, che nell'annoverare le infrastrutture fra i fattori di disincentivazione si riferiva a tipologie di investimenti che necessitano di infrastrutture *ad hoc* molto specifiche, mentre, d'altra parte, la Lombardia deve confrontarsi con le regioni avanzate degli altri paesi europei. Con riguardo alla promozione all'estero del sistema Italia, il dottor Chevallard ricorda che la Promos è sostanzialmente una divisione della Camera di commercio di Milano e pertanto cura la promozione delle imprese dell'area di competenza; tali imprese, però, sono fortemente ramificate nel resto del Paese. Per quanto gli è dato constatare, non si riscontra da parte delle imprese che investono in Italia una tendenza alla semplice acquisizione di marchi: il problema di imprese multinazionali che si localizzano sul territorio, abbandonando poi il Paese in tempi ravvicinati, si pone caso mai per l'Irlanda ove esistono forti incentivi fiscali.

Avviandosi alla conclusione, egli ritiene cruciale il problema del collegamento fra gli enti autorizzatori e i proprietari delle aree; mentre non è in grado di fornire suggerimenti specifici nel campo della semplificazione delle procedure, è certo che l'incentivazione dello sviluppo di forme di raccordo fra pubblico e privato sarebbe di estrema utilità.

Il presidente TURINI ringrazia il dottor Chevallard per l'apporto conoscitivo fornito all'indagine e dichiara chiusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0021ª)

Il presidente TURINI comunica che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già prevista per domani alle ore 15,30 è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00588, presentata dallo stesso senatore Turini.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

148^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C11^a, 0054^o)

Il senatore MANFROI, avendo appreso prima dell'inizio della seduta che verrà preliminarmente iniziata la discussione sul disegno di legge n. 2287-*nonies*, si dichiara perplesso su tale impostazione dei lavori della Commissione, poichè, a suo avviso, deve essere data la priorità alla discussione congiunta dei disegni di legge in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. Ricorda a tale proposito che la sua parte politica aveva dato l'assenso al trasferimento delle suddette iniziative legislative alla sede deliberante proprio in considerazione dell'urgenza di pervenire all'approvazione di un testo unificato presso almeno un ramo del Parlamento. Sembra invece che sia più urgente un provvedimento che, nella sostanza, assicura il passaggio alla pubblica amministrazione dei dipendenti di alcuni istituti finanziari meridionali.

Conviene con le osservazioni del senatore Manfroi il senatore CORTELLONI, ad avviso del quale la decisione di iniziare la discussione del disegno di legge n. 2287-*nonies* non potrà non comportare dei ritardi nel varo del disegno di legge sul collocamento obbligatorio dei disabili. Si tratta di una scelta contraddittoria con l'asserita volontà di concludere l'esame di detto provvedimento prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per le ferie estive, e va tenuto presente che alcuni gruppi politici avevano concesso l'assenso al trasferimento dei disegni di legge n. 104 e connessi alla sede deliberante proprio

nel presupposto che in tal modo sarebbe stato possibile imprimere una significativa accelerazione all'*iter* del provvedimento.

Dopo che il senatore DUVA ha osservato che è comunque preferibile procedere nello svolgimento della relazione sul disegno di legge n. 2287-*nonies*, proprio al fine di non protrarre oltre uno scambio di vedute che rischia di ridurre il tempo a disposizione della Commissione per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE osserva che i rilievi del senatore Manfroi sono scarsamente fondati, in quanto il disegno di legge n. 2287-*nonies* è un provvedimento iscritto all'ordine del giorno della Commissione e sul quale appare comunque opportuno aprire la discussione e acquisire l'orientamento del Governo. Inoltre, il Presidente fa rilevare che la 1^a Commissione è riunita in questo momento per esprimersi su alcuni emendamenti presentati al testo unificato sul collocamento obbligatorio dei disabili e, in attesa dell'espressione di tale parere, può essere utile incardinare la discussione sul disegno di legge n. 2287-*nonies*.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16,17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa)

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il relatore GRUOSSO, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo trae origine dallo stralcio, deliberato il 24 luglio 1997 dall'Assemblea del Senato, di alcuni articoli del disegno di legge n. 2287, recante proroga di termini. Si tratta di un provvedimento che reca interventi di varia natura: l'articolo 1 riguarda il finanziamento di progetti speciali di formazione professionale; esso però risulta identico al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 dello stesso anno. Anche l'articolo 4 del disegno di legge in titolo appare nella sostanza pressochè identico al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 67, introdotto dalla legge di conversione. Per tali disposizioni, pertanto, si dovrebbe prevedere una iniziativa emendativa soppressiva, trattandosi di norme già vigenti.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 2, relativo all'assunzione presso la pubblica amministrazione, anche in deroga ai limiti di età, del personale della FIME e delle società collegate. Ricorda che il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo originario, che estende le misure previste per il personale della FIME anche ai dipendenti della società INSUD, nella misura di quindici unità, e ridefinisce le procedure per l'equiparazione delle professionalità con le qualifiche e i profili professionali della pubblica amministrazione. Sull'articolo 2 e sull'emendamento presentato dal Governo, la Commissione bilancio ha espresso ieri un parere contrario.

In conclusione, il relatore dà conto del contenuto dell'articolo 3, relativo alla iscrizione alle casse pensioni degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato; dell'articolo 5, che fa salvi gli effetti prodotti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 513 del 1996 per quel che riguarda la Sicilcassa spa e dell'articolo 6 che proroga i termini dell'intervento per l'Insar.

Prende la parola quindi il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale si sofferma brevemente sulle vicende che hanno reso necessario l'intervento previsto all'articolo 2 del provvedimento in titolo e al successivo emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo stesso. Ricorda che nel 1993, con la conclusione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al personale dell'Agensud e delle società controllate fu attribuita la facoltà di optare a favore del trasferimento nei ruoli nella pubblica amministrazione entro un certo termine, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993. La vicenda dei dipendenti della Finanziaria meridionale - FIME fu però ulteriormente complicata per effetto delle aspettative createsi a causa delle voci riguardanti un ipotetico imminente acquisto della finanziaria medesima da parte di un importante istituto di credito del Mezzogiorno. L'intervenuta crisi di tale istituto rese impossibile la realizzazione del progetto mentre, nel frattempo, era venuto a scadere il termine per l'opzione a favore del passaggio nella pubblica amministrazione. Per tali motivi, in considerazione di una situazione aziendale assolutamente compromessa, il Tesoro ha deciso di avviare la procedura di liquidazione della FIME e, pertanto, per la gestione della liquidazione, diventa utile risolvere il problema del personale, penalizzato per effetto delle sopra ricordate aspettative. Per tali motivi, il Governo propone di riaprire i termini per consentire al personale della FIME il passaggio nei ruoli della pubblica amministrazione tenuto presente che la società non ha più un futuro aziendale, anche in considerazione dei più recenti sviluppi del sistema del credito. Sull'emendamento del Governo, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre parere contrario è stato espresso dalla 5ª Commissione, che però tornerà a riunirsi domani mattina, per riesaminare la questione e valutare l'opportunità di riformulare il parere.

Il rappresentante del Governo ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione dopo l'eventuale espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio.

Convieni con la proposta del sottosegretario Cavazzuti il relatore GRUOSSO.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFROI ribadisce la perplessità già espressa in apertura di seduta, circa l'opportunità di iniziare la discussione sul disegno

di legge n. 2287-*nonies*. A suo parere, l'argomento non avrebbe dovuto essere trattato, considerato anche il parere contrario della 5ª Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto di quanto ribadito dal senatore Manfredi e precisa che, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, il parere contrario della Commissione bilancio all'approvazione di un disegno di legge o di un emendamento ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, produce l'effetto di rimettere all'Assemblea il disegno di legge deferito alla Commissione di merito in sede deliberante, nel caso in cui quest'ultima non si uniformi al suddetto parere. La presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, pertanto, non preclude in alcun modo la possibilità di avviare la discussione di un provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

(104) *DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(156) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti*

(1070) *CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(1164) *MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili*

(2177) *SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(2363) *SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.3, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 5.4 e 5.5, rilevando per quest'ultimo l'inopportunità di disposizioni che di fatto eliminerebbero il ricorso al collocamento obbligatorio nel settore agricolo. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario PIZZINATO invita i presentatori degli emendamenti 5.1 e 5.3 a ritirarli.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 5.4, 5.2 e 5.5.

Il senatore Michele DE LUCA ritira l'emendamento 5.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.4, 5.2 e 5.5.

Dopo che il senatore MANZI ha ritirato l'emendamento 5.3, posto ai voti è approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento 6.8, come pure alle altre proposte emendative che tendono a ripartire i disabili in più elenchi, ciò che contraddice una scelta di fondo che ha presieduto all'elaborazione del provvedimento.

Concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Il RELATORE invita poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.11, 6.10, 6.3, 6.1, 6.13 e 6.2 rilevando per gli emendamenti 6.3 e 6.1 l'inopportunità di introdurre disposizioni in contrasto con gli orientamenti legislativi nel senso di una trasformazione in senso federale dello Stato.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.15, 6.17, 6.16 e 6.18. Si dichiara infine favorevole agli emendamenti 6.19 – analogo agli emendamenti 6.7 e 6.9 ma preferibile rispetto a questi per la sua collocazione sistematica nell'ambito dell'articolo – nonchè agli emendamenti 6.14, 6.4, 6.5 e 6.6.

Il sottosegretario PIZZINATO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.11, 6.10, 6.3 e 6.1, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 6.19 e 6.6. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 6.15, 6.4, 6.17, 6.16, 6.13, 6.2 e 6.18.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 6.14 e 6.5.

Dopo che i senatori PELLELLA e MULAS hanno ritirato, rispettivamente, l'emendamento 6.12 e gli emendamenti 6.10 e 6.11, la senatrice PILONI riformula l'emendamento 6.7, mantenendone il testo, ma riferendolo al comma 2.

Anche il senatore DUVA riformula l'emendamento 6.9 da lui presentato mantenendone il testo ma riferendolo al comma 2; ritira inoltre l'emendamento 6.8.

Il senatore MANFROI insiste per la votazione dell'emendamento 6.15, sottolineando l'opportunità di ancorare l'applicazione delle norme all'ambito territoriale della provincia di residenza.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.15. Risulta poi approvato l'emendamento 6.14.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore MONTAGNINO, posto ai voti è approvato l'emendamento 6.4. Risulta successivamente respinto l'emendamento 6.17, mentre è approvato l'emendamento 6.5.

Messo ai voti, è respinto l'emendamento 6.16.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 6.19, 6.7 (nuovo testo) e 6.9 (nuovo testo), di identico contenuto.

Il senatore CORTELLONI insiste per la votazione degli emendamenti 6.3 e 6.1, che, posti ai voti, vengono respinti.

Messo ai voti, è quindi approvato l'emendamento 6.6, e viene conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 6.13.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.2 e 6.18.

Viene infine approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.8, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.2 e 7.5.

Concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 7.2.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'emendamento 7.6; concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario PIZZINATO hanno invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.3 e 7.4, il senatore MONTAGNINO ritira tale ultima proposta emendativa.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 7.100 del Governo, il RELATORE presenta una proposta emendativa, volta ad inserire, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto», le altre: «da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (7.1000).

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.7.

Il sottosegretario PIZZINATO si dichiara favorevole all'emendamento 7.1, mentre invita il senatore Manfroi a ritirare l'emendamento 7.7, ritenendolo pleonastico.

Il senatore MANFROI riformula l'emendamento 7.7, sostituendo la parola: «annualmente» con le altre: «entro il 31 marzo di ogni anno».

Messo ai voti, è respinto l'emendamento 7.8.

Dopo che il senatore MANZI ha ritirato l'emendamento 7.5, il senatore ZANOLETTI lo fa proprio, ritenendo opportuno estendere le agevolazioni previste dal comma 4 ai portatori di *handicap* fisico grave. Al riguardo, fa presente come, con l'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.17, che ha sostituito al comma 1, lettera a), dell'articolo 1, le parole: «psichiche o sensoriali» con le altre: «psichiche, sensoriali e ad handicappati intellettivi», vi sia il rischio di privare, sulla base di un'interpretazione sistematica, coloro che sono affetti da *handicap* intellettivi della giusta tutela.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 7.5, mentre risulta approvato l'emendamento 7.6.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 7.3, che è fatto proprio dal senatore CORTELLONI.

Posto ai voti, tale emendamento è respinto.

Messi separatamente ai voti, vengono quindi approvati gli emendamenti 7.100, 7.1000 e 7.1.

Tenuto conto delle considerazioni svolte in precedenza dal sottosegretario Pizzinato, il RELATORE modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento 7.7, invitando il senatore Manfroi a ritirarlo.

Il senatore MANFROI aderisce a tale invito.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore PELELLA ritira gli emendamenti 8.5 e 8.6.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.7, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.3 e 8.4. Suggerisce poi una riformulazione dell'emendamento 8.2 che porti a due anni la durata della cancellazione dalle liste di collocamento nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto. Ciò, nella considerazione che una cancellazione definitiva possa rappresentare una sanzione eccessivamente drastica.

Il sottosegretario PIZZINATO si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 8.1, mentre invita il senatore Manzi a ritirare l'emendamento 8.3. Si dichiara poi favorevole agli emendamenti 8.7 e 8.4, rilevando come sia però forse opportuno che tale ultima proposta emendativa sia riformulata al fine di armonizzare la terminologia a quella adottata nel complesso dell'articolato.

Con riferimento alla preoccupazione da ultimo espressa dal sottosegretario Pizzinato, il RELATORE fa presente come il problema dell'armonizzazione terminologica potrà essere risolto ove venga approvato l'emendamento 8.1.

Dopo che la senatrice PILONI ha ritirato l'emendamento 8.2, il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.8; concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 8.1.

Il senatore MANZI ritira gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Il PRESIDENTE avverte che è precluso l'emendamento 8.7.

Risulta invece respinto l'emendamento 8.8.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 8, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il RELATORE si dichiara favorevole agli emendamenti 9.8, 9.1 e 9.5; concorda il sottosegretario PIZZINATO, salvo che per quanto riguarda l'emendamento 9.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il RELATORE invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 9.6; concorda il sottosegretario PIZZINATO.

La senatrice PILONI insiste per la votazione dell'emendamento 9.6.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'emendamento 9.7, sul quale il rappresentante del GOVERNO si dichiara contrario.

Il RELATORE ed il sottosegretario PIZZINATO invitano poi il senatore Montagnino a ritirare l'emendamento 9.2.

Il senatore MONTAGNINO ritira tale proposta emendativa.

Il RELATORE si dichiara poi favorevole all'emendamento 9.3, suggerendo però di sostituire la parola: «indicare» con l'altra: «proporre»; si dichiara inoltre favorevole all'emendamento 9.4.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MONTAGNINO modifica l'emendamento 9.3 nel modo suggerito dal relatore (9.3-nuovo testo).

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 9.8, 9.1 e 9.5.

Dopo che la senatrice PILONI ha ritirato l'emendamento 9.6, posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 9.7 e 9.3, nel testo modificato.

Il senatore ZANOLETTI, nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 9.4, suggerisce di sostituire il termine: «tutoraggio», che appare inelegante.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 9.4, segnala che l'espressione «strutture socio-sanitarie regionali» andrebbe sostituita con l'altra: «servizi», in armonia con quanto previsto al riguardo dagli emendamenti fin qui approvati; concorda il proponente senatore Montagnino.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 9.4, nel testo modificato (9.4-nuovo testo).

Il senatore MONTAGNINO sottolinea l'opportunità di uniformare la terminologia del provvedimento, nel quale si fa riferimento in taluni casi agli «uffici competenti» ed in altri alle «direzioni provinciali del lavoro».

Il PRESIDENTE, con riferimento alle esigenze di armonizzazione terminologica testè manifestate, fa presente che si potrà comunque intervenire in sede di coordinamento, ove la Commissione ritenga di conferirgli apposto mandato alla conclusione della discussione del provvedimento.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea l'opportunità di utilizzare in sede di coordinamento la formula «competenti uffici», anche al fine di prevenire difformità terminologiche rispetto al provvedimento di riassetto e di decentramento dei servizi per l'occupazione che il Governo si accinge ad adottare.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 9 nel testo emendato.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta già convocata per questa sera.

La seduta termina alle ore 16,30.

149ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(104) *DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(156) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti*

(1070) *CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(1164) *MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili*

(2177) *SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(2363) *SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, nel testo unificato, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE ricorda che il parere della 5^a Commissione permanente di nulla osta all'approvazione del provvedimento è condizionato all'approvazione dell'emendamento 10.100.

Il relatore, senatore BATTAFARANO, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100, anche in considerazione della condizione al riguardo formulata dalla 5^a Commissione permanente, pur rammaricandosi per la riduzione che risulterebbe dalla sua approvazione del volume di risorse disponibili per le agevolazioni per le assunzioni. Al riguardo, esprime l'auspicio che sia in futuro possibile incrementare tali risorse.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva come, alla stregua dell'emendamento 10.100 del Governo, verranno rese disponibili somme di ammontare significativo, pari a lire 30 miliardi per il 1998, 40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi per il 2000. Ciò consentirà di avviare una prima sperimentazione del programma di agevolazioni per l'inserimento dei disabili nelle realtà produttive e per la trasformazione ergonomica dei luoghi di lavoro. Tali previsioni vanno poi integrate con quelle del subemendamento 10.100/1 del relatore, che prevedono entro tre anni dall'entrata in vigore della legge l'effettuazione di una verifica sui risultati degli interventi previsti dall'articolo 10.

Nel complesso, quindi, tale articolo, nel testo che potrà risultare dall'eventuale approvazione degli emendamenti 10.100/1 e 10/100, appare idoneo a dare un importante contributo alla promozione del diritto al lavoro dei disabili, andando così incontro alle attese di una categoria rimasta troppo a lungo penalizzata.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.2, 10.5, 10.7, 10.8 e 10.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento

10.1, nonchè sull'emendamento 10.3, limitatamente alla seconda parte, mentre si dichiara contrario all'emendamento 10.4.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.1, 10.4 e 10.3.

Il senatore PELELLA ritira l'emendamento 10.6.

Il senatore BONATESTA esprime forti riserve sull'emendamento 10.100, rilevando come il volume di risorse che costituisce la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risulta largamente insufficiente a far fronte alle prevedibili esigenze finanziarie per il triennio 1998-2000. Tale scelta appare fra l'altro poco comprensibile, anche tenendo conto delle generali difficoltà della finanza pubblica, se si considera che, alla stregua del subemendamento 10.100/1, già prima della scadenza del triennio dalla data di entrata in vigore della legge dovrà procedersi ad una valutazione sull'adeguatezza delle risorse finanziarie da essa previste.

Per altro verso, appare eccessivo il margine di discrezionalità affidato agli organi competenti alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 9.

Il senatore MANFROI, nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 10.100, anche in considerazione del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, dichiara di condividere le perplessità del senatore Bonatesta circa i criteri con i quali gli organi competenti alla stipulazione delle convenzioni dovranno graduare le domande dei datori di lavoro qualora da queste derivino oneri eccedenti le disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Ha quindi la parola il senatore MONTAGNINO, il quale, pur comprendendo i problemi di compatibilità finanziaria che hanno indotto il Governo a presentare l'emendamento 10.100, rileva come il criterio di ancorare le agevolazioni al grado di riduzione della capacità lavorativa, previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, contrasti con una scelta di fondo del provvedimento, quale quella di favorire l'accesso del disabile al mercato del lavoro indipendentemente dal grado di invalidità.

Ad avviso del senatore PELELLA, le preoccupazioni manifestate dal senatore Bonatesta circa il rischio di un'eccessiva discrezionalità degli organi competenti alla stipulazione delle convenzioni non sono fondati.

Il senatore MANZI, nel rilevare la grave insufficienza delle dotazioni finanziarie previste per le agevolazioni dall'emendamento 10.100, auspica che il Governo si impegni perchè tali disponibilità vengano al più presto incrementate.

Interviene quindi il senatore Michele DE LUCA, il quale rileva come le situazioni soggettive attive configurabili in rapporto alle previsio-

ni dell'articolo 10 insorgano sulla base della stessa stipulazione delle convenzioni, indipendentemente dall'accesso dei datori di lavoro ai contributi.

Con riferimento a quanto testè affermato dal senatore Michele De Luca, il senatore BONATESTA rileva come sia ben difficile da ipotizzare il caso di assunzioni di invalidi senza la possibilità di ottenere agevolazioni.

Interviene a questo punto il sottosegretario PIZZINATO, il quale, con riferimento ai rilievi critici formulati da alcuni senatori circa l'ineadeguatezza delle dotazioni assegnate al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, fa presente che il Ministero del lavoro si è adoperato per assicurare il volume di risorse più elevato possibile in rapporto ai generali vincoli di bilancio, anche in considerazione delle valutazioni formulate dalla 5ª Commissione permanente del Senato.

Per quanto riguarda invece la questione della discrezionalità degli organi competenti alla stipulazione delle convenzioni, prospetta la possibilità di intervenire mediante un subemendamento riferito all'articolo 21, nel senso di acquisire l'avviso della Conferenza Stato -Regioni circa il regolamento che definirà i criteri per il riparto delle disponibilità del Fondo; resta inteso che tale riparto dovrà aver luogo nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso.

Il RELATORE, tenuto conto dei rilievi emersi durante la discussione circa l'eccessivo margine di discrezionalità affidato agli organi competenti per la stipulazione delle convenzioni e la concessione dei contributi, presenta il subemendamento 10.100/2, tendente a prevedere che la concessione delle agevolazioni avrà luogo sulla base dei programmi che saranno presentati.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere favorevole su tale subemendamento, rilevando come questo precisi in termini chiari i limiti entro i quali gli organi competenti potranno approvare le convenzioni e concedere i relativi contributi.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, per effetto dell'eventuale approvazione dell'emendamento 10.100, risulterebbero preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 10, ad eccezione dell'emendamento 10.3, limitatamente alla seconda parte.

Il senatore MANFROI ritira gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9, mentre il senatore DUVA ritira l'emendamento 10.5 ed il senatore MANZI ritira l'emendamento 10.4.

Il senatore MONTAGNINO trasforma l'emendamento 10.2 nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, in sede di esame dei disegni di legge n. 104 e connessi e, in particolare, dell'articolo 10,

impegna il Governo

a valutare, per il futuro, a parità di oneri e nei limiti della dotazione del Fondo, la possibilità di concessione dei benefici, attraverso la convenzione di cui all'articolo 9, graduando gli stessi in relazione a progetti di inserimento mirato, non tanto in base alle percentuali di invalidità, ma soprattutto in rapporto alle difficoltà ed alle capacità lavorative da sostenere, secondo le valutazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

0/104/11^a/1

MONTAGNINO, DANIELE GALDI, DUVA

Il sottosegretario PIZZINATO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1.

La senatrice PILONI riformula l'emendamento 10.1, riferendolo al comma 3 dell'emendamento 10.100, nel senso di sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «dodici mesi, rinnovabili per una sola volta» (subemendamento 10.100/3). Tale proposta emendativa viene sottoscritta anche dal senatore MANZI.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 10.100/3; concorda il sottosegretario PIZZINATO

La senatrice DANIELE GALDI ritira la prima parte dell'emendamento 10.3, e riformula la parte restante nel senso di inserirne il testo dopo il comma 4 dell'articolo (subemendamento 10.100/4).

Su tale proposta emendativa, il RELATORE e il sottosegretario PIZZINATO si dichiarano favorevoli.

Ha quindi la parola il senatore BONATESTA, il quale stigmatizza, con riferimento alle previsioni del subemendamento 10.100/2, il prevalere di una soluzione normativa che segna un arretramento rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto. Si torna così a privilegiare una logica sostanzialmente clientelare, dal momento che si attribuisce un'ampia discrezionalità agli organi competenti alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 9 nell'erogazione dei contributi, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le dotazioni del Fondo siano esaurite. Per le ragioni esposte, la sua parte politica non potrà approvare il subemendamento 10.100/2.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 10.100/2, 10.100/3, 10.100/4 e 10.100/1.

Il senatore BONATESTA annuncia il suo voto contrario all'emendamento 10.100, come emendato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.100, nel testo emendato.

La senatrice DANIELE GALDI ritira l'emendamento 10.3, nella parte residuata.

Il senatore BONATESTA annuncia la sua astensione sull'articolo 10.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 10, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva che, stante l'evoluzione della legislazione sulla materia trattata dall'articolo, sarebbe preferibile sopprimere, nella rubrica, la parola 'regionali' e formalizza un emendamento in tal senso. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 11.1.

Conviene con il rappresentante del Governo il RELATORE, il quale si esprime anch'egli in senso favorevole all'approvazione dell'emendamento 11.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 11.2, 11.1 e l'articolo 11, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il RELATORE, dopo aver ricordato che l'emendamento 12.3 accoglie una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere espresso in data 8 luglio, invita i senatori presentatori a riformulare l'emendamento 12.1, nel senso di portare da tre a quattro i rappresentanti dei datori di lavoro e da cinque a quattro i rappresentanti dei lavoratori nella Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, considerata l'esigenza di ampliare la rappresentanza delle parti sociali assicurandone al tempo stesso la pariteticità.

Il senatore BONATESTA accoglie l'invito del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 12.1, sul quale il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, mentre il RELATORE esprime parere favorevole.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario all'emendamento 12.5 e favorevole all'emendamento 12.2. Parere conforme a quello del relatore esprime il rappresentante del GOVERNO.

È quindi approvato l'emendamento 12.3 e respinto l'emendamento 12.4.

Il senatore MANFROI annuncia che voterà contro l'emendamento 12.1, nel testo riformulato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1, nel testo riformulato, è accolto.

È quindi respinto l'emendamento 12.5 ed è approvato l'emendamento 12.2.

È quindi approvato l'articolo 12 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 13.5 accoglie una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio nel ricordato parere, e propone quindi ai presentatori di riformulare l'emendamento 13.1 nel senso di portare da tre a quattro le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, questi ultimi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale.

Il senatore BONATESTA accoglie la proposta del relatore e riformula di conseguenza l'emendamento 13.1, sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.6, 13.3, 13.100 e 13.200 e favorevole all'emendamento 13.4 e 13.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario agli emendamenti 13.6 e 13.3, favorevole all'emendamento 13.4, mentre, per quel che riguarda l'emendamento 13.2, propone ai presentatori di riformularlo sostituendo la parola «devono» con l'altra «possono».

Il senatore RIPAMONTI accoglie il suggerimento del Sottosegretario e riformula l'emendamento 13.2.

Sulla riformulazione dell'emendamento 13.2 esprime quindi parere favorevole anche il RELATORE.

Dopo che il senatore BONATESTA ha ritirato l'emendamento 13.3, sono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 13.5 e 13.1 nel testo riformulato, sono respinti gli emendamenti 13.6, 13.100 e 13.200, mentre sono approvati gli emendamenti 13.4 e 13.2, nel nuovo testo.

È quindi approvato l'articolo 13 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 14.6 accoglie una delle condizioni poste dalla 5ª Commissione, nel parere già ricordato. Propone quindi al senatore Montagnino di ritirare l'emendamento 14.1, e si esprime in senso favorevole agli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.3, a condizione che lo stesso venga riformulato, sopprimendo la prima parte e mantenendo la seconda fino alla parola «accompagnamento».

Il senatore MONTAGNINO, aderendo alle richieste del relatore, ritira l'emendamento 14.1 e riformula l'emendamento 14.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole agli emendamenti 14.6, 14.4, 14.5 e 14.3 nel testo riformulato.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 14.6, 14.4, 14.5 e 14.3, nel testo riformulato, nonché l'articolo 14, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il RELATORE esprime parere favorevole agli emendamenti 15.1 e 15.3, di identico contenuto.

Sugli stessi emendamenti il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il senatore PELELLA ritira l'emendamento 15.2.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori BONATESTA e MULAS sono posti congiuntamente ai voti e approvati gli emendamenti 15.1 e 15.3 e l'articolo 15 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 15.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario PIZZINATO, riferendosi all'emendamento 15.0.1, sottolinea che la legge di riforma pensionistica del 1995 esclude la possibilità di interventi parziali in materia previdenziale.

Il senatore BONATESTA ritira quindi l'emendamento 15.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 16.1 per l'assenza del presentatore.

Il RELATORE si dichiara a favore degli emendamenti 16.100 e 16.200 e contrario all'emendamento 16.300.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha segnalato l'opportunità di procedere, in sede di coordinamento formale del testo, alla sop-

pressione del riferimento all'ispettorato provinciale del lavoro, al comma 3, essendo tale organo assorbito nell'ambito della Direzione provinciale del lavoro, il senatore BONATESTA dichiara che voterà contro gli emendamenti 16.100, 16.200 e 16.300, poichè a suo avviso essi concorrono a rendere inefficace un apparato sanzionatorio che già nel testo licenziato dal Comitato ristretto risulta fortemente deficitario.

Sono quindi posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 16.100 e 16.200, mentre è respinto l'emendamento 16.300.

È quindi approvato, nel testo emendato, l'articolo 16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 17.3 si è espressa in senso contrario la 1^a Commissione, in sede di espressione del parere.

Il senatore MANFROI ritira l'emendamento 17.3.

Il senatore Michele DE LUCA ritira quindi l'emendamento 17.1.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti gli emendamenti 17.6 e 17.9, stante l'assenza dei presentatori.

Il RELATORE esprime parere favorevole all'emendamento 17.2, sul quale è invece contrario il rappresentante del GOVERNO che si pronuncia invece in favore dell'emendamento 17.10.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole all'emendamento 17.4, contrario all'emendamento 17.8 e all'emendamento 17.5.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BONATESTA, l'emendamento 17.2, posto ai voti, è approvato. Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 17.10 e 17.4. Sono respinti gli emendamenti 17.8 e 17.5, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BONATESTA, il quale sottolinea l'esigenza di promuovere la possibilità di migliorare la posizione professionale dei lavoratori disabili.

È quindi approvato l'articolo 17, nel testo modificato.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 17.0.1, per l'assenza del presentatore, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il RELATORE propone al rappresentante del GOVERNO di riformulare l'emendamento 18.100, nel senso di precisare che, in favore di orfani e vedove, è attribuita una quota di riserva sugli organici pari ad

un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 2 del testo in discussione.

Il sottosegretario PIZZINATO aderisce alla proposta del relatore e riformula di conseguenza l'emendamento che, posto ai voti, è approvato.

È quindi approvato l'articolo 18 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Dopo che il sottosegretario PIZZINATO ha espresso parere favorevole all'emendamento 19.1 del relatore, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 19.1 e l'articolo 19 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 20 è stato presentato un solo emendamento soppressivo. Pertanto, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, pone ai voti il mantenimento del testo.

La proposta di mantenimento dell'articolo 20 è respinta.

Il sottosegretario PIZZINATO, anche in relazione alla discussione sin qui svoltasi, propone di integrare l'articolo inserendo, dopo le parole 'Ministro del lavoro e della previdenza sociale,' le altre 'sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano'. Formula quindi un emendamento in tal senso e si pronuncia a favore dell'emendamento 21.1.

Convieni con la proposta del rappresentante del GOVERNO il RELATORE, favorevole anche all'emendamento 21.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 21.2, 21.1 e l'articolo 21 nel testo modificato.

Il senatore MANFROI ritira l'emendamento 22.2 e il RELATORE ritira l'emendamento 22.1.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli 22 e 23, non essendo stati presentati emendamenti su tali articoli.

Il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la votazione degli articoli e che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore MULAS esprime viva soddisfazione per l'imminente approvazione di un disegno di legge che pone le basi per un importante rinnovamento delle strutture dello stato sociale, superando le concezioni assistenziali troppo a lungo invalse.

Si tratta di un importante passo avanti per un effettivo inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale, che ha dato un contributo rilevante all'elaborazione del testo, prima nel comitato ristretto, con la partecipazione del senatore Bonatesta, e poi nella sede plenaria, esprimerà pertanto un convinto voto favorevole.

Il senatore MANFROI annuncia il suo voto favorevole ad un provvedimento che potrà contribuire ad un positivo inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Le soluzioni normative prevalse sono nel complesso soddisfacenti, anche se restano le perplessità per l'eccessiva ampiezza delle quote di riserva, nettamente superiori a quelle in uso negli altri paesi dell'Unione Europea. Appare inoltre inopportuna la scelta di non ancorare l'accesso ai benefici all'ambito territoriale della provincia di residenza del lavoratore, criterio che avrebbe invece garantito un inserimento più mirato nel mondo del lavoro. Risulta infine evidente l'insufficienza delle dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In conclusione, ribadisce il suo voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il senatore RIPAMONTI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-Ulivo, sottolinea l'importanza del passo che il Senato si accinge a compiere in direzione di un effettivo inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.

Il senatore MANZI annuncia il suo voto favorevole, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, rilevando peraltro come l'esiguità delle risorse disponibili rappresenti un elemento di preoccupazione circa gli esiti applicativi del provvedimento.

L'obiettivo che dovrà essere perseguito è quello di ribaltare una percezione diffusa nella società e nel mondo delle imprese, per la quale il lavoratore disabile costituisce un peso. Si tratta di far maturare la consapevolezza, che si è già fatta strada nei paesi d'Europa settentrionale, della circostanza che il disabile può contribuire invece efficacemente al reddito e alla ricchezza del paese, per esempio attraverso la sua incrementata capacità contributiva, una volta che sia positivamente inserito nel mondo del lavoro.

Nell'auspicare che in prosieguo di tempo vengano reperite risorse aggiuntive per l'applicazione del provvedimento, il senatore Manzi ribadisce infine il suo voto favorevole.

Il senatore MONTAGNINO, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, annuncia il suo voto favorevole ad un provvedimento che potrà contribuire in modo rilevante ad assicurare un migliore inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, realizzando così un significativo progresso in termini di civiltà.

Nell'elaborazione del testo, sia nel comitato ristretto che nella sede plenaria, si è assistito ad un'apprezzabile consonanza tra le forze politiche anche di ispirazione molto diversa sull'opportunità

di pervenire a soluzioni socialmente avanzate, ma nel contempo prive delle tradizionali connotazioni assistenzialiste.

In conclusione, ribadisce il suo voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore PELELLA esprime viva soddisfazione per l'imminente approvazione di un testo che, dopo quasi vent'anni di infruttuosi tentativi di riforma legislativa, potrà concorrere in modo incisivo ad assicurare ai disabili, attraverso un effettivo inserimento nel mercato del lavoro, la pienezza dei loro diritti di cittadini.

Il risultato raggiunto è stato indubbiamente favorito dal clima costruttivo che si è instaurato tra le forze politiche, anche di ispirazione molto diversa, prima nel comitato ristretto e poi nella sede plenaria. Si potrà dare così un segnale importante per la crescita sociale e civile del paese.

Il senatore DUVA, nell'annunciare il suo voto favorevole sul provvedimento, sottolinea l'importanza del passaggio che il Senato si accinge a compiere con la sua approvazione, dopo che per ben diciotto anni i tentativi di riforma si erano volta per volta arenati. Dopo una fase nella quale sono prevalse concezioni di malintesa solidarietà sociale, che hanno alimentato l'enorme debito pubblico, si è avuto per contraccolpo una reazione di segno opposto, per la quale il rimedio agli squilibri finanziari avrebbe dovuto essere trovato nello smantellamento dello stato sociale.

Negli ultimi tempi si è fatto invece strada un atteggiamento più equilibrato, che tende a promuovere una riqualificazione del *welfare state* nel senso di non rinunciare agli obiettivi generali della solidarietà, perseguendo nel contempo un equilibrio sostenibile nei conti pubblici. A tale filosofia si richiama il provvedimento in votazione, la cui pregevole fattura va ascritta al merito principalmente di coloro che hanno preso parte ai lavori del comitato ristretto, ed in particolare al relatore, senatore Battafarano; essenziale è stato inoltre l'atteggiamento di disponibilità del Governo.

Qualche perplessità suscita la scelta di non scomputare dalla quota di riserva obbligatoria quei lavoratori che, dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, si trovano a contrarre una causa invalidante per cause indipendenti dalla responsabilità dell'azienda.

Resta fermo il giudizio positivo per un provvedimento che prefigura una politica di sostegno mirato all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in un quadro di rapida evoluzione degli assetti produttivi.

Le manchevolezze che potranno emergere nella fase applicativa potranno trovare un rimedio in sede di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, e più in generale nel quadro della revisione degli istituti dello stato sociale. Non va dimenticato che lo stesso provvedimento, a seguito dell'approvazione del subemendamento 10.100/1, prevede l'effettuazione in tempi ravvicinati di una verifica sugli effetti delle disposizioni.

Il sottosegretario PIZZINATO ringrazia a nome del Governo il relatore e il comitato ristretto per il proficuo impegno espletato per l'elaborazione di un testo unificato che ha non a caso raccolto un consenso molto ampio.

Ringrazia inoltre il presidente Smuraglia e tutti i componenti della Commissione.

Il testo che la Commissione si accinge a votare è profondamente innovativo, in quanto si cerca di promuovere un migliore inserimento dei portatori di *handicap* non soltanto attraverso l'erogazione di agevolazioni economiche, ma soprattutto con un più ampio impegno per la modifica delle condizioni della produzione e della stessa mentalità collettiva, capace di trasformare l'inserimento del disabile in una opportunità di sviluppo per l'impresa.

È stata sollevata la questione dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili; al riguardo, è fiducioso circa la possibilità che la fase sperimentale di avvio del provvedimento consenta in tempi anche più brevi di quelli indicati nell'articolo 10 di evidenziare le effettive necessità; su tali basi potrà quindi eventualmente porsi mano ad una revisione delle attuali previsioni.

In conclusione, auspica che, alla ripresa dopo la pausa estiva, anche l'altro ramo del Parlamento proceda in tempi solleciti all'approvazione del provvedimento così da consentire il suo avvio operativo per il 1° gennaio 1998.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno concorso alla positiva conclusione dell'esame del provvedimento, sottolinea come esso rappresenti anche il frutto del lavoro avviato nella scorsa legislatura, con il contributo primario, della senatrice Daniele Galdi, oggi presente in Commissione.

Sottolinea poi come sia significativo che un risultato tanto importante tragga origine da un'iniziativa esclusivamente parlamentare.

Il risultato raggiunto è stato indubbiamente favorito dall'atteggiamento costruttivo dimostrato da tutte le forze politiche. Essenziale è anche risultato l'atteggiamento collaborativo con il quale il Governo ha seguito i lavori.

La senatrice DANIELE GALDI esprime viva soddisfazione per l'imminente approvazione di un provvedimento atteso infruttuosamente da due decenni da parte di categorie particolarmente svantaggiate. Al riguardo, ricorda di aver riproposto il testo del disegno di legge nelle ultime tre legislature.

Durante tale periodo, gli amministratori locali, i datori di lavoro e le associazioni di categoria hanno condotto nel paese una sperimentazione non priva di rischi personali che ha alla fine creato il terreno favorevole per il varo della riforma.

Ringrazia infine il relatore, il comitato ristretto e tutta la Commissione per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione conferisce quindi al Presidente mandato di effettuare il coordinamento formale del testo.

Posti ai voti sono infine approvati i disegni di legge, nel testo unificato, come emendato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 22,50.

EMENDAMENTO PRESENTATO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-NONIES

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale - FIME e della INSUD)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno in lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363**

Art. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del lavoro», inserire le parole: «, che attiva i servizi di inserimento mirato di cui all'articolo 11,».

5.1 TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «30 per cento».

5.4 MANFROI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 per cento», con le parole: «50 per cento».

5.2 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
PILONI, TAPPARO, MANZI, BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo le parole: «partiti politici» inserire le parole: «per le aziende agricole,».

5.5 MANFROI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Ai disabili psichici e quelli con handicap fisico grave si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7».

5.3 MANZI

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso ogni Direzione provinciale del lavoro sono istituiti, sulla base della classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, elenchi con relative graduatorie dei disabili che risultano disoccupati ed aspirano ad una occupazione confacente alle proprie capacità lavorative; gli elenchi e le graduatorie sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma successivo; per ogni persona, il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura ed il grado della minorazione. La Direzione provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, provvede, sulla base di quote di riserva individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, al collocamento degli iscritti negli elenchi alle dipendenze dei datori di lavoro. La predetta Direzione, in collaborazione con i soggetti preposti alla formazione professionale, con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11 e con le agenzie per l'impiego promuove, attua ovvero concorre alla promozione ed all'attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.».

6.8

MANIERI, DUVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'apposito elenco tenuto», con le parole: «negli appositi elenchi e quote di riserva distinti in base alla classificazione di cui all'articolo 1 e tenuti».

6.11

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro» inserire le parole: «della provincia di residenza».

6.15

MANFROI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «grado della minorazione», con le parole: «grado di disabilità».

6.12 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nonchè la natura e il grado della minorazione.», inserire il seguente periodo: «In ordine alla fissazione dei criteri per la formazione delle graduatorie è esclusa la valutazione delle prestazioni di carattere risarcitorio percepite per l'invalidità.».

6.10 BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «servizi socio sanitari regionali di cui all'articolo 11», con le parole: «servizi di cui all'articolo 11».

6.14 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266», inserire le seguenti: «e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.4 MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito un elenco» con le parole: «sono istituiti tre elenchi».

6.17 NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole: «con relativa graduatoria» con le parole: «con unica graduatoria».

6.5 GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele,
DANIELE GALDI, MANZI, BRUNO GANERI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'elenco e la graduatoria» con le parole: «gli elenchi e le graduatorie».

6.16 NAPOLI Roberto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-... Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.».

6.19

BONATESTA, MULAS, FLORINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-... Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.».

6.7 (Nuovo testo)

PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
PELELLA, DANIELE GALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-... Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.».

6.9 (Nuovo testo)

MANIERI, DUVA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, fissa i criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, tenendo conto anche del grado di invalidità e della residua capacità lavorativa degli interessati.».

6.3

CORTELLONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le Commissioni regionali per l'impiego», inserire le parole: «in conformità con le direttive impartite dalla Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1,».

6.1

CORTELLONI

Al comma 3, sostituire le parole: «del grado di invalidità e della residua» con la seguente: «della».

6.6

DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA PILONI, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 3, sopprimere le parole: «del grado di invalidità e».

6.13 PELELLA, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
DANIELE GALDI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni di carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa».

6.7 PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni di carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita di capacità lavorativa».

6.9 MANIERI, DUVA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I criteri di cui al comma 3 sono assoggettati al controllo della Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1».

6.2 CORTELLONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-... I cittadini di cui all'articolo 1 debbono potersi iscrivere nelle tre distinte liste, di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto della specificità dell'handicap».

6.18 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

Art. 7.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Hanno la precedenza nelle assunzioni, i lavoratori disabili, risiedenti da più di cinque anni nella provincia».

7.8 MANFROI

Al comma 3, dopo le parole: «ai competenti uffici», inserire le parole: «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro».

7.2

MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «disabili psichici», inserire le seguenti: «e quelli con handicap fisico grave».

7.5

MANZI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11», con le parole: «dei servizi di cui all'articolo 11».

7.6PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta e progetto dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11», inserire le parole: «sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 14».

7.3

MONTAGNINO

Al comma 6, dopo le parole: «ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro».

7.4

MONTAGNINO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai competenti uffici», sopprimere le parole: «del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

7.100

IL GOVERNO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le altre: «, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.1000

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso a questi documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle loro sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

7.1

RIPAMONTI, MANZI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-.... I lavoratori assunti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, sono tenuti a confermare annualmente, anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione, le proprie condizioni di disabilità.».

7.7

MANFROI

Art. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: «le sue minorazioni», con le parole: «la sua disabilità».

8.5PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «delle sue minorazioni», con le parole: «della sua disabilità».

8.6PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla unità sanitaria locale competente per il luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11» con le seguenti: «dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che valuta sentito anche il comitato tecnico di cui al successivo articolo 14».

8.1

MONTAGNINO

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «in cui ha sede l'unità produttiva» aggiungere le parole: «, d'intesa con il Comitato tecnico di cui all'articolo 14,».

8.3

MANZI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dei servizi socio sanitari regionali», con le parole: «dei servizi».

8.7 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 11», inserire il seguente periodo: «. L'unità sanitaria locale comunica i risultati degli accertamenti alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 4.».

8.4 MANZI

Al comma 6, sopprimere le parole: «per un periodo di sei mesi».

8.2 PILONI, TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, PELELLA

Al comma 6, sostituire le parole da: «la decadenza dal diritto» fino a: «per un periodo di sei mesi» con le seguenti: «la cancellazione definitiva dalle liste di collocamento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene disposta inoltre la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di un anno per un rifiuto, senza giustificato motivo, per la motivazione di cui sopra».

8.8 MANFROI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «i servizi socio-sanitari regionali», con le parole: «i servizi».

9.8 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo le parole: «possono stipulare», inserire le seguenti: «anche disgiuntamente».

9.1 MONTAGNINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente la Commissione regionale per l'impiego alla Direzione provinciale del lavoro.».

9.5 GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «nominativa», inserire le seguenti: «su segnalazione dei servizi di inserimento lavorativo».

9.6 TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, Gruosso,
Pelella, Piloni

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Può essere concesso» con le seguenti: «Sentiti i servizi di cui all'articolo 11, è concesso».

9.7 TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
DANIELE GALDI, DUVA

Al comma 4, in fine, dopo le parole: «Commissione regionale per l'impiego», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sentito il parere del comitato di cui all'articolo 14».

9.2 MONTAGNINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... . Il comitato tecnico di cui all'articolo 14 può indicare l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.».

9.3 MONTAGNINO, MANZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... . Il comitato tecnico di cui all'articolo 14 può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.».

9.3 (Nuovo testo) MONTAGNINO, MANZI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere le forme di sostegno e di consulenza e di tutoraggio da parte delle strutture socio-sanitarie regionali di cui all'articolo 11 o dei centri di orientamento professionale e delle organizzazioni di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;».

9.4

MONTAGNINO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte dei servizi di cui all'articolo 11 o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;».

9.4 (Nuovo testo)

MONTAGNINO

Art. 10.

All'emendamento 10.100, al comma 1, alinea, dopo le parole «datori di lavoro privati,» inserire le seguenti: «sulla base dei programmi presentati e».

10.100/2

IL RELATORE

All'emendamento 10.100, al comma 3, sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti: «12 mesi, rinnovabili per una sola volta».

10.100/3

PILONI, MANZI

All'emendamento 10.100, aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma:

«4-.... Dopo cinque anni, la Direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i servizi di cui all'articolo 11 e il Comitato di cui all'articolo 14 sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1»

10.100/4

DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
PILONI, TAPPARO

All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-..... Il Governo della Repubblica, decorsi non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti commi e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.».

10.100/1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Attraverso la convenzione di cui all'articolo 9, gli organi competenti alla stipulazione della convenzione stessa possono concedere ai datori di lavoro privati, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, assicura ai soggetti di cui all'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di 24 mesi, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante

convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, 40 miliardi per l'anno 1999, e 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999, e a lire 60 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono indicati i criteri e le modalità per l'attribuzione alle regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.».

10.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 può disporre la concessione di benefici ai datori di lavoro in relazione a progetti di inserimento mirato, graduando tali benefici in rapporto alle difficoltà e alle capacità da sostenere, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I benefici possono essere concessi secondo le seguenti modalità:

a) fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 60 per cento per i primi 5 anni dopo l'assunzione e nella misura del 30 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro;

b) fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, degli oneri sociali nella misura del 30 per cento;

c) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile, anche tramite l'apprestamento di apposite tecnologie. Il rimborso, erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.».

10.2

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 90 per cento per i primi cinque anni dopo l'assunzione e del 50 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;».

10.5

DUVA, MANIERI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 90 per cento per i primi 5 anni dopo l'assunzione e del 50 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;».

10.7

MANFROI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per ogni lavoratore disabile che abbia una invalidità superiore al 59 per cento».

10.8

MANFROI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «propria minorazione», con le parole: «propria disabilità».

10.6

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «sei mesi».

10.9

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «sei mesi rinnovabili».

10.1

PILONI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «dodici mesi».

10.4

MANZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-...Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse previo parere dei Servizi di cui all'articolo 11 e del Comitato tecnico di cui all'articolo 14.

3-... Dopo cinque anni, la Direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i servizi di cui all'articolo 11 e il Comitato di cui all'articolo 14 sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1.».

10.3

DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO

Art. 11.

Nella rubrica sopprimere la parola: «regionali».

11.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «servizi socio-sanitari», inserire le parole: «e dei servizi per le politiche del lavoro».

11.1

PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, DUVA, BRUNO GANERI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole «è istituita» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori facente parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designato».

12.4

MANFROI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori» con le seguenti: «cinque rappresentanti dei lavoratori».

12.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori» con le seguenti: «da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori».

12.1 (Nuovo testo)

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei rappresentanti» con le altre: «due rappresentanti».

12.5

MANFROI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«...» da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all'articolo 11».

12.2DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
PILONI, TAPPARO, DUVA, BRUNO GANERI

Art. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

13.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori» con le seguenti: «cinque rappresentanti dei lavoratori».

13.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale».

13.1 (Nuovo testo)

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei rappresentanti» con le altre: «due rappresentanti».

13.6

MANFROI

Al comma 4, lettera b), premettere alle parole: «vigilare sulla regolarità» le seguenti: «monitorare i risultati dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro e».

13.3

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio».

13.100

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

13.200

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «i servizi socio-sanitari», con le parole: «i servizi».

13.4PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«... . Tra le Direzioni provinciali del lavoro e le Camere di commercio devono essere adottati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge».

13.2

RIPAMONTI, MANZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«... . Tra le Direzioni provinciali del lavoro e le Camere di commercio possono essere stipulati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge».

13.2 (Nuovo testo)

RIPAMONTI, MANZI

Art. 14.

Al comma 1, dopo le parole «è istituito», inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

14.6

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) due operatori dei servizi regionali per l'inserimento lavorativo».

Conseguentemente, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c), d), e)», inserire la parola: «, e-bis)».

14.1

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all'articolo 11».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c), d), e)», inserire la lettera: «, f)».

14.4DE LUCA Miclele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA,
DANIELE GALDI, DUVA, BRUNO GANERI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «dei servizi socio-sanitari», con le parole: «dei servizi».

14.5PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, BRUNO GANERI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

«...» valutare e proporre specifiche soluzioni contrattuali per la formulazione di progetti di inserimento mirato dei disabili, previa consultazione dei rappresentanti sindacali dell'area territoriale e dei settori produttivi interessati;

...) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile suggerendo, qualora se ne ravvisasse la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo, di accompagnamento, o anche di ridefinizione delle condizioni del rapporto di lavoro».

14.3

MONTAGNINO

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

...) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile suggerendo, qualora se ne ravvisasse la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo, di accompagnamento».

14.3 (Nuovo testo)

MONTAGNINO

Art. 15.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «alle cooperative sociali» fino a «ed».

15.1

PILONI, DUVA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «alle cooperative sociali» fino alla parola: «ed».

15.3

MANFROI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo eroga:

a) contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c)

b) contributi *una tantum* alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 ed agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.».

15.2

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DANIELE GALDI,
BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le prestazioni lavorative rese da disabili alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private sono considerate particolarmente usuranti ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Il disabile provvisto di rapporto di lavoro pubblico e privato ha diritto a pensione al raggiungimento dell'età prevista dalle leggi vigenti in materia, ridotta di cinque anni.».

15.0.1

BONATESTA, MULAS, FLORINO

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici economici», inserire le parole: «e gli enti pubblici non economici».

16.1

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire le parole da: «pari al doppio del salario» fino alla fine del periodo, con le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto».

16.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

16.200

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

16.300

IL GOVERNO

Art. 17.

Al comma 1, dopo le parole: «per il pubblico impiego» aggiungere le parole: «nella regione di residenza».

17.3

MANFROI

Al comma 1, sopprimere le parole: «purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge».

17.2

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i concorsi per assunzioni nella Pubblica Amministrazione non contengono quote di riserva, sono nulli».

17.1DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO,
DANIELE GALDI, DUVA, MANZI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai sordomuti ed ai sordi perlinguali che partecipano a tutti i concorsi per il pubblico impiego e alle prove selettive presso aziende pubbliche o private, è assicurata la presenza di interpreti LIS (Linguaggio Italiano dei Segni) o di tutori per l'espletamento delle prove scritte e orali.».

17.6 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

Sopprimere il comma 2.

17.10 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «assunti anche» inserire le parole: «se non versino in stato di disoccupazione ed».

17.4 BONATESTA, MULAS, FLORINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «e anche se non versino in stato di disoccupazione. La presente disposizione vale anche a titolo di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel senso che la condizione di disoccupazione non costituiva nemmeno nel precedente assetto legislativo causa preclusiva all'inclusione nell'ordine di graduatoria di vincitori di pubblico concorso.».

17.8 RIPAMONTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La presente disposizione vale anche a titolo di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel senso che la mancanza della condizione di disoccupazione non costituisce causa preclusiva all'inserimento nell'ordine di graduatoria di vincitori di pubblico concorso.».

17.5 BONATESTA, MULAS, FLORINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-.... Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti.».

17.9 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

«1. Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici e/o aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, e dalla legge 29 marzo 1995, n. 113».

17.0.1

NAPOLI Roberto

Art. 18.

Al comma 3, sostituire le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalla legge 2 aprile 1968, n. 248» *con le parole:* «agli stessi è attribuito un punto percentuale della quota di riserva stabilita dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.».

18.100

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni dettate per tali categorie dalle legge 2 aprile 1968, n. 482» *con le parole:* «è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva sull'organico dei datori di lavoro, pubblici e privati, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La suddetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da trentasei a centrocinquanta dipendenti. Il regolamento di cui al successivo articolo 21 stabilisce le relative norme di attuazione».

18.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 19.

Sopprimere il secondo periodo.

19.1

IL RELATORE

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

IL RELATORE

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole «entro novanta giorni» con le parole: «entro centoventi giorni».

21.1

MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

21.2

IL GOVERNO

Art. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La presente legge non si applica nei confronti di coloro che abbiano superato il sessantesimo anno di età, nonchè nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.».

22.2

MANFROI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dell'articolo 8;».

22.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

121^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Discussione e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI comunica che il Presidente del Senato ha rassegnato in sede deliberante alla 13^a Commissione il disegno di legge n. 2242.

Propone che la Commissione dia per acquisito l'*iter* già svolto in sede referente, prendendo a base della successiva discussione il testo del disegno di legge quale licenziato per l'Assemblea il 10 luglio scorso e che, conseguentemente, si diano per acquisite la relazione e la discussione generale già svolte in sede referente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il presidente GIOVANELLI propone poi che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 13 di oggi.

Su tale proposta interviene il senatore CARCARINO il quale rileva che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario solo sui principali emendamenti della sua parte politica concernenti il personale, con ciò assumendo una decisione di merito e non sui profili finanziari in quanto la copertura finanziaria indicata nell'articolo 6 rimane congrua, a suo avviso, anche rispetto alle modifiche proposte con tali emendamenti. Preannuncia conseguentemente la presentazione di altri emen-

damenti, aventi anche riflessi di ordine finanziario, e chiede per la loro formulazione almeno dodici ore di tempo.

Il presidente GIOVANELLI accede a tale richiesta e, non essendovi altre osservazioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 21 di oggi.

Alla luce di tale determinazione, il senatore BORTOLOTTO propone di proseguire la discussione del provvedimento nella serata di oggi, per l'esame degli emendamenti già presentati e sui quali è già stato acquisito il parere della 5^a Commissione.

Il senatore RIZZI fa presente al riguardo che il proprio Gruppo non potrebbe assicurare la partecipazione ad un'eventuale seduta notturna per la concomitanza di altri impegni.

Il presidente GIOVANELLI avverte quindi che il seguito della discussione del disegno di legge in titolo avrà luogo, come previsto, nelle sedute già convocate per la giornata di domani.

La seduta termina alle ore 9,30.

122^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 41)

(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)
(L014 078, C13^a, 0005^o)

Il relatore BORTOLOTTO riferisce sulla proposta di nomina in titolo rilevando che i requisiti e le attività svolte dal candidato sono stati ulteriormente dimostrati attraverso la documentazione integrativa che il Ministro dell'ambiente ha trasmesso alla Presidenza del Senato chiedendo

do che la 13^a Commissione si pronunci nonostante l'avvenuta scadenza dei termini. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, ritenendo il candidato idoneo a ricoprire la carica per la quale è stato proposto.

Si apre il dibattito.

Il senatore VELTRI concorda con il relatore, alla luce sia delle capacità gestionali del candidato sia del contributo da lui reso per la diffusione della cultura ambientale in particolare nel territorio del Pollino. Nel ricordare poi il mancato decollo delle aree protette ed in particolare la situazione di crisi in cui versa l'Ente parco del Pollino, ne auspica il rapido superamento affinché i parchi diventino realmente occasioni di sviluppo sostenibile.

Il senatore RIZZI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore RESCAGLIO preannuncia altresì il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando che dal *curriculum* si evince, oltre alla competenza tecnica, un'esperienza culturale di rilievo vissuta sul territorio.

Il senatore COLLA esprime particolare apprezzamento per il requisito della conoscenza del territorio alla quale il Ministro ha attribuito notevole importanza nel proporre la candidatura; auspica quindi che si proceda in modo analogo anche in riferimento agli enti parco situati nel nord del Paese.

Il senatore MIGNONE, espresso apprezzamento per la decisione di procedere all'espressione del parere, preannuncia voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore BORTOLOTTI ringrazia gli intervenuti per l'ampia adesione manifestata sulla proposta del Ministro.

Il ministro RONCHI, nel ricordare quanto realizzato da parte del Ministero nelle settimane scorse per assicurare in tempi brevi l'operatività dell'Ente parco, esprime compiacimento per la decisione della Commissione di esprimersi sulla proposta di nomina accogliendo la sua richiesta in tal senso, dal momento che egli attribuisce particolare importanza ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti ed ha quindi preferito esperire una procedura più lunga e complessa anziché procedere autonomamente alla nomina. Coglie l'occasione per preannunciare l'intento del proprio Dicastero di sostenere il progetto APE (Appennino parco d'Europa) anche al fine di coordinare il sistema dei parchi meridionali.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole approvata con tredici voti favorevoli e due astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Carcarino, Colla, Conte, Cozzolino, Gambini, Giovanelli, Iuliano, Mignone (in sostituzione della senatrice Squarcialupi), Polidoro, Rescaglio, Rizzi, Staniscia e Veltri.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Discussione e rinvio)

Il relatore STANISCIA illustra il disegno di legge in titolo, precisando che, dopo la presentazione del testo originario da parte del Governo il 26 marzo 1997, sono diventate legge dello Stato alcune delle sue disposizioni, delle quali quindi si potrà votare la soppressione nel corso dell'*iter* attuale: si tratta dei commi da 1 a 4 dell'articolo 1 (contenuti nell'articolo 6-*bis* della legge 16 luglio 1997, n. 228) e dell'articolo 2 (le cui norme sono contenute, in forma sostanzialmente identica, sia nell'articolo 2 della legge 19 maggio 1997, n. 137 che nell'articolo 7, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135).

Resta pertanto da approvare la normativa di proroga sui pozzi e quella relativa agli scarichi idrici a Venezia e Chioggia; preannunciata la volontà di presentare alcuni emendamenti, invita la Commissione a decidere un termine per la presentazione di ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare: tale termine non dovrebbe superare le ore 18 di oggi.

Dopo un intervento del sottosegretario MATTIOLI, il presidente CARCARINO ricorda che si è in attesa dell'espressione dei prescritti pareri delle Commissioni investite in sede consultiva.

Non facendosi osservazioni, si intende accolta la proposta del relatore di fissare per le ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale intervengono i senatori BORTOLOTTI, RIZZI e COZZOLINO che dichiarano di non voler presentare emendamenti.

Dopo che il senatore COLLA ha preannunciato la presentazione di due emendamenti, il senatore IULIANO ed il presidente CARCARINO dichiarano di non voler emendare il testo, di cui auspicano la celere approvazione.

Dopo che il relatore STANISCIÀ ha rinunciato alla replica, il sottosegretario MATTIOLI interviene preannunciando che richiederà al relatore di farsi carico di alcune limitate proposte emendative migliorative del testo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono l'onorevole Mariapia Garavaglia, Commissario straordinario della Croce rossa italiana, nonché i dottori Ezio Gallone, direttore generale, e Nicola Marinosci, direttore sanitario della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Audizione del commissario straordinario della Croce rossa italiana, on. prof. Mariapia Garavaglia.

(A010 000, C34ª, 0001°)

Il presidente TOMASSINI, nel salutare l'onorevole Garavaglia che interviene accompagnata dai suoi collaboratori, dottori Gallone e Marinosci, introduce brevemente l'oggetto dell'audizione, sottolineando la rilevanza del ruolo della Croce rossa italiana che, in considerazione della sua capillare diffusione sul territorio e data l'utilizzazione di un patrimonio di competenze di notevole entità, costituisce un organismo insostituibile e per questo da valorizzare.

Ha quindi la parola l'onorevole GARAVAGLIA la quale, dopo aver ringraziato la Commissione per l'occasione che le viene offerta di poter esporre la situazione reale della Croce rossa e le sue problematiche, ripercorre brevemente le origini storiche e le finalità dell'Associazione. In particolare, sottolinea che essa è nata nel 1864 per curare i feriti in tempo di guerra in un periodo, peraltro, in cui la tutela della salute non era certamente riconosciuta alla stregua di un diritto fondamentale dell'individuo; tale finalità istitutiva ha dato comunque l'impulso perchè si affermasse nel tempo una nuova cultura nel campo del soccorso, ponendo le premesse per quello che sarebbero diventati i servizi di emergenza e di trasporto degli infermi.

Dopo un rapido *excursus* del quadro normativo di riferimento che regola l'organizzazione della Croce rossa italiana, ella fa presente che la legge n. 833 del 1978, con gli articoli 70 e 71, ha scorporato i servizi sanitari della Croce rossa italiana e ha previsto sia il riordino dell'Associazione, sia la possibilità che i compiti originariamente attribuiti alla sola Croce rossa italiana potessero essere svolti anche da altre associazioni di volontariato in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali. A tale proposito, l'onorevole Garavaglia sottolinea che la Croce rossa italiana non ha alcun interesse a sostituirsi alle competenze di altre associazioni ma le capacità organizzative e l'alta professionalità del personale dell'Associazione consigliano la valorizzazione della medesima per l'espletamento dei servizi di soccorso e di emergenza. Cita quindi i dati relativi alla diffusione sul territorio dell'Associazione, alla dotazione dei mezzi di soccorso, al personale dipendente e volontario, invitando i commissari a visitare la sede centrale della Croce rossa, per rendersi conto esattamente della sua organizzazione. Per quanto riguarda poi i servizi concernenti l'emergenza sangue, ella fa presente che la Croce rossa italiana è senz'altro all'altezza di corrispondere adeguatamente ai compiti previsti dalla normativa contenuta nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del nuovo Statuto della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110.

Con riferimento ai servizi di emergenza, collegati al cosiddetto numero 118, l'onorevole Garavaglia fa presente che in base alla lettera c) del suddetto articolo 2 dello Statuto, la Croce rossa italiana concorre, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale «con propria organizzazione». In merito va sottolineato che la Croce rossa italiana possiede il necessario livello di qualificazione professionale per adempiere efficacemente ai suddetti compiti, anche se il grosso problema, in questo ambito, è costituito essenzialmente dagli elevati costi di gestione. In particolare, è stata rilevata la necessità di dotare anche le ambulanze per il primo soccorso di un medico e di un infermiere a bordo, ma questo comporta oneri non sostenibili al momento. Va poi fatto presente che l'attuazione del servizio di emergenza «118» non è stato attuato in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, dato che mentre nel centro-nord vi sono centrali operative formalmente costituite come «118», al sud invece le centrali operative non possono fregiarsi di tale denominazione.

Un'altra problematica di rilievo riguarda il personale: a causa del lungo periodo di commissariamento, sono state bloccate le assunzioni e si è ricorsi all'utilizzazione del personale militare; peraltro si è determinata una situazione di grave precariato che da tempo attende una legittima definizione. Attualmente è all'esame del Ministro della funzione pubblica la pianta organica dell'Associazione, la cui approvazione consentirà l'immissione di nuovo personale per far fronte, in modo permanente, ai compiti di pronto soccorso e di trasporto infermi, dato che il volontariato, per definizione, copre le emergenze soprattutto nei giorni non lavorativi.

L'onorevole Garavaglia si sofferma poi sulla questione del commissariamento della Croce rossa che andrebbe risolta definitivamente, per far cessare tante inutili e sterili polemiche. A suo avviso, infatti, sia il lungo commissariamento che la ritardata approvazione del nuovo Statuto della Croce rossa, sono originati da una volontà politica non in sintonia con le finalità istituzionali dell'Associazione. Pertanto, la richiesta di rimozione dell'attuale Commissario straordinario della Croce rossa contenuta in molti atti ispettivi presentati al Parlamento, costituisce un preciso attacco politico da collegare alla sua pregressa responsabilità di Governo. La diffusione di notizie non veritiere sull'attività e sul personale della Croce rossa, ne offuscano le finalità, di alto rilievo istituzionale, e pertanto sarebbe opportuno che fosse ristabilita una corretta informazione in merito, in modo tale che l'intero Paese possa giovare efficacemente della meritoria opera svolta dalla Croce rossa.

Ha quindi la parola il dottor MARINOSCI il quale, integrando la relazione svolta dall'onorevole Garavaglia, fa presente che dai dati in suo possesso le convenzioni attivate nelle varie regioni possono essere valutate positivamente: infatti, dato che solo il 20 per cento del personale è costituito da dipendenti, il notevole contributo del volontariato consente all'Associazione di svolgere i propri compiti con costi contenuti. Le convenzioni, solo per il 70 per cento riguardano i servizi di emergenza collegati al «118», mentre per la restante parte comportano un servizio di trasporto differenziato e quindi riferito ad altre finalità. L'impiego pressochè costante dei mezzi di pronto soccorso, come evidenziano i dati, dimostra un elevato grado di efficienza e di presenza sul territorio per quanto riguarda l'assistenza.

Il presidente TOMASSINI invita quindi i senatori a porre quesiti ai quali l'onorevole Garavaglia potrà rispondere direttamente.

Il senatore DI ORIO, preliminarmente, esprime apprezzamento per l'iniziativa del presidente Tomassini e ringrazia l'onorevole Garavaglia per aver corrisposto prontamente all'invito della Commissione alla quale ella ha esposto in maniera estremamente chiara e appassionata le problematiche concernenti la Croce rossa. Nel ricordare che le finalità della suddetta Commissione sono precipuamente di inchiesta, egli chiede maggiori chiarimenti in merito alla problematica del commissariamento dell'Associazione, e soprattutto sulle responsabilità che, come ella ha dichiarato, sembrano coinvolgere tutti i livelli istituzionali. Se si arrivasse alla conclusione che la mancata approvazione delle norme concernenti la Croce rossa, contenute nei decreti-legge più volte reiterati e mai convertiti, ha inciso negativamente sia sul piano finanziario che su quello organizzativo dell'Associazione, ciò costituirebbe un fatto di notevole gravità, in quanto verrebbe chiamata in causa anche la responsabilità del Parlamento. Egli chiede poi spiegazioni in merito al contenzioso che si è instaurato a livello territoriale e quali provvedimenti il commissario straordinario intende adottare per ovviare a tale situazione. A suo avviso peraltro gli attacchi che vengono mossi al commissario straordinario an-

drebbero valutati alla luce di una più completa e oggettiva informazione che accerti la veridicità delle gravi affermazioni contenute negli atti di sindacato ispettivo recentemente presentati da taluni parlamentari.

L'onorevole GARAVAGLIA risponde al senatore Di Orio che molte delle notizie che tendono a screditare l'organizzazione interna della Croce rossa e l'operato del suo commissario straordinario sono assolutamente prive di fondamento e pertanto ella ha avviato una azione giudiziaria contro i responsabili di tale campagna diffamatoria. Per quanto riguarda poi il merito delle questioni poste negli atti di sindacato ispettivo, ella confida nella prontezza ed efficacia delle risposte che i Ministri interpellati vorranno fornire al Parlamento, in modo tale da eliminare ogni dubbio sulla correttezza dell'operato del commissario straordinario e sulla trasparenza dell'organizzazione interna dell'Associazione. Ella sottolinea poi che il lungo periodo di commissariamento ha impedito alla Croce rossa di assumere un assetto organizzativo conforme ai principi di trasparenza e di democraticità che soltanto l'adozione del nuovo Statuto poteva conferire. A tale proposito ella fa presente che proprio l'approvazione di questo importante atto, a lungo rimandata a causa non solo di cavilli giuridici ma forse anche a causa di precise responsabilità politiche, costituisce un momento di particolare rilevanza ai fini del futuro sviluppo dell'Associazione. Deve tuttavia rilevare in merito che nella stesura dell'articolo è stato omissivo il riferimento ai sottocomitati e ai comitati locali, cioè a quelle organizzazioni periferiche che costituiscono la linfa vitale dell'Associazione. Ella però, anzichè ricorrere a procedure che rischierebbero di ritardare ulteriormente il processo di democratizzazione dell'organizzazione interna preferisce utilizzare un diverso strumento per far vivere ugualmente queste strutture periferiche: è suo intendimento infatti emanare un regolamento per l'elezione degli organi centrali e periferici, in modo tale da consentire ai sottocomitati e ai comitati locali di essere ugualmente presenti sul territorio, attraverso le procedure elettorali.

Per quanto riguarda poi la sostituzione di taluni presidenti provinciali, ella fa presente che si è trattato di atti necessitati in conseguenza del fatto che i medesimi sono stati sottoposti a procedimenti penali e pertanto non era più giustificato il loro mantenimento in carica.

Va poi anche chiarito che gli atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto la vita interna dell'Associazione sono a suo avviso originati dal fatto che in tanti anni di totale blocco delle assunzioni e degli avanzamenti di grado, parte del personale di vertice non ha potuto soddisfare ambizioni personali. Il fatto di aver adottato taluni provvedimenti, certamente impopolari ma necessari per consentire all'Associazione di assolvere i propri compiti in modo efficiente, ha significato quindi toccare settori molto delicati, dai quali sono emerse situazioni di alta conflittualità interna. A tale proposito, ad esempio, la rimozione dell'ispettrice delle infermiere volontarie, considerata da lungo tempo una figura assolutamente inamovibile, ha scatenato i ben noti attacchi, che, assolutamente ingiustificati sul piano giuridico, trovano spiegazione in altre logiche non condivisibili.

Il senatore CAMERINI, dopo aver chiesto ulteriori chiarimenti in merito all'organizzazione del sistema di emergenza cui partecipa la Croce rossa italiana, osserva che per l'espletamento dei relativi compiti occorre un altissimo grado di professionalità, non solo da parte del personale medico ma anche di quello infermieristico. Entrambe le figure, a suo avviso, dovrebbero essere presenti sulle ambulanze per intervenire nelle situazioni di grave emergenza sanitaria che richiedono competenze e professionalità adeguate. A tale proposito cita l'esperienza degli Stati Uniti d'America dove al personale infermieristico, che è altamente qualificato, è permessa la effettuazione di atti paramedici che invece in Italia non sono previsti. Egli quindi chiede chiarimenti sui livelli di preparazione del personale, dato che, soprattutto per i volontari, si pone il problema di una preparazione professionale adeguata ai compiti svolti.

Risponde il dottor MARINOSCI il quale fa presente che la Croce rossa italiana prevede per i propri operatori addetti al primo soccorso tre mesi di preparazione teorica e tre mesi di pratica; mentre per i servizi relativi al «118» è comunque prevista la presenza a bordo dell'autoambulanza del medico e dell'infermiere e per tale aspetto la Croce rossa italiana si pone all'avanguardia rispetto alle altre associazioni.

Con riferimento all'esperienza americana citata dal senatore Camerini, egli conferma che in Italia non è possibile per l'infermiere professionale effettuare atti paramedici in caso di emergenza, salvo che venga espressamente autorizzato dal medico presente in sala operativa, all'uopo interpellato. Fornisce poi chiarimenti in merito ai corsi di formazione del personale addetto ai servizi di pronto soccorso, facendo presente che i medici delle aziende unità sanitarie locali provvedono ad attivare i relativi corsi, che per gli infermieri volontari durano due anni.

Il senatore Baldassarre LAURIA, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Garavaglia, chiede ulteriori chiarimenti in merito alla mancanza a bordo delle autoambulanze per il primo soccorso di personale medico. Nel prendere atto che nelle regioni meridionali il servizio di «118» non è formalmente istituito, auspica una valorizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Associazione, data l'estrema rilevanza dei compiti da essa svolti.

Il dottor MARINOSCI fa presente che anche se a bordo delle ambulanze per il primo soccorso non vi sono medici, tuttavia essi sono presenti presso la centrale operativa che in tal modo è in grado di fornire consulti telefonici immediati per tale livello di emergenza. Tale organizzazione consente anche il monitoraggio dei mezzi che escono ed il tipo di intervento richiesto.

La senatrice BERNASCONI, dopo aver ringraziato l'onorevole Garavaglia per la lucida esposizione sulla situazione dell'Associazione, la cui componente volontaristica va sicuramente esaltata e non denigrata, auspica che le responsabilità cui faceva riferimento il commissario straordinario possano essere individuate e quindi denunciate, se sono di

carattere individuale. Ella ricorda che in occasione della istituzione del servizio di emergenza «118» era stata rilevata l'esigenza di non ridurre l'organizzazione alla sola previsione di un numero telefonico abilitato alle chiamate di pronto soccorso. Tale servizio doveva essere, negli intendimenti dei promotori, a carattere operativo per le situazioni di emergenza, in stretto raccordo con la guardia medica: tuttavia, interferenze anche di carattere politico hanno poi impedito un efficiente decollo dell'organizzazione. Poichè intendimento di questa Commissione d'inchiesta è di mettere a fuoco non solo le disfunzioni del sistema sanitario, ma anche i lati positivi del medesimo, ella auspica che, data l'importanza del servizio di emergenza «118», possa essere conseguito un ampio raccordo fra tutte le associazioni che operano nel settore, tenendo naturalmente presenti prioritariamente la specificità e l'alta professionalità della Croce rossa.

La senatrice Bernasconi esprime poi l'avviso che l'Associazione ha sofferto a lungo di una situazione di stallo dovuta forse anche alla volontà politica di taluni vertici di perseguire larvatamente la dismissione dei servizi.

Dopo aver rilevato che l'inserimento di talune associazioni di volontariato nei servizi di emergenza non ha fini assistenziali, alternativi alla Croce rossa, ma persegue spesso fini speculativi che andrebbero senz'altro scoraggiati, esprime l'avviso che al di là delle sterili polemiche sulla gestione della Croce rossa, sicuramente il corpo dei volontari è sano e adempie con onore ai propri compiti istituzionali. Conviene infine sull'opportunità che a bordo di ogni autoambulanza vi sia personale medico qualificato per i servizi di emergenza.

L'onorevole GARAVAGLIA concorda con le osservazioni della senatrice Bernasconi, esprimendo inoltre l'avviso che l'integrazione funzionale fra pubblico e privato vada senz'altro perseguita ai fini dell'efficienza dell'azione e dell'economicità dei servizi.

Il dottor MARINOSCI fa presente che sarebbe opportuno che le centrali operative che fanno riferimento alla Croce rossa siano immediatamente identificabili, in modo tale che il cittadino sappia esattamente quale associazione sta rispondendo alla chiamata di emergenza.

Il senatore DE ANNA, dopo aver ringraziato l'onorevole Garavaglia per il suo intervento, rappresenta la preoccupazione delle strutture periferiche della Croce rossa che, come emerge da talune segnalazioni soprattutto nella regione Emilia Romagna, rischiano di non figurare nell'organizzazione dell'Associazione.

L'onorevole GARAVAGLIA ribadisce che il silenzio dello Statuto sulle organizzazioni periferiche non giustifica in alcun modo l'estinzione di queste importanti ramificazioni dell'Associazione. Pertanto, per dissipare ogni preoccupazione, conferma che è suo intendimento emanare un regolamento per l'elezione degli organi centrali e periferici che contempli anche i sottocomitati e i comitati locali, in modo tale che essi possa-

no continuare a essere presenti nel territorio, pur nel silenzio dello Statuto. Infatti, l'integrazione formale dell'articolato statutario per tale aspetto comporterebbe di fatto una nuova battuta d'arresto per il processo di riorganizzazione della Croce rossa. Auspica comunque che le iniziative legislative in materia possano trovare al più presto esiti positivi, in modo tale da corrispondere ad attese da lungo tempo espresse dalla Croce rossa.

Il presidente TOMASSINI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione dell'onorevole Garavaglia ad altra seduta, che verrà convocata alla ripresa dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione dell'Ambasciatore rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23^a, 0001^o)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 10 luglio.

Il presidente BEDIN, sottolineando l'importanza dei rapporti con la Rappresentanza permanente nel quadro di una più attiva partecipazione dei parlamenti nazionali alla vita dell'Unione europea, ringrazia l'ambasciatore Cavalchini per essere intervenuto pregandolo di soffermarsi, nel corso della sua esposizione, sul ruolo esercitato dalla Rappresentanza nella prospettiva della definizione del Trattato di Amsterdam, dell'avvio della riflessione sulle tematiche affrontate dalla Commissione nell'Agenda 2000 e dello sviluppo delle relazioni delle regioni con l'Unione europea.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI rileva come i maggiori impegni che attendono la Rappresentanza nei prossimi mesi siano costituiti dalla stesura definitiva del Trattato di Amsterdam, che sarà firmato il prossimo primo ottobre, e dall'avviamento del pro-

cesso di ampliamento dell'Unione, il quale è strettamente connesso alla ridefinizione di alcuni aspetti interni quali l'assetto istituzionale, la riforma della politica agricola comune, la revisione dei Fondi strutturali e l'approvazione del quadro finanziario dell'Unione a partire dal 2000. Il prossimo allargamento, infatti, a differenza di quelli avvenuti finora – che hanno comportato degli adeguamenti in ordine alla composizione della Commissione ed alla ponderazione del voto ma non hanno posto in discussione le basi istituzionali preesistenti – comporterà una profonda trasformazione dell'Unione. Tale processo si prospetta molto complesso sia per il numero dei paesi candidati all'adesione, i dieci paesi dell'Europa centrale ed orientale e del Baltico più Cipro, sia per il divario economico esistente tra tali candidati, il cui reddito è generalmente inferiore ad un terzo del reddito medio dell'Unione europea, e gli attuali Stati membri. A tale processo sono inoltre connessi altri aspetti di natura politica quali la verifica delle condizioni proprie dello Stato di diritto basato sulla democrazia e sulla separazione dei poteri – condizioni in relazioni alle quali, secondo l'Agenda 2000, sarebbero riscontrabili talune difficoltà in Slovacchia – e lo sviluppo di processi di decentramento che si accompagna parallelamente al processo di globalizzazione e di interpenetrazione dei mercati.

Soffermandosi sul Trattato di Amsterdam, l'oratore rileva come l'obiettivo della Conferenza intergovernativa sia stato essenzialmente quello di cercare di trasferire alcuni aspetti dei cosiddetti «pilastri» intergovernativi della politica estera e di sicurezza e della cooperazione giudiziaria e negli affari interni nella sfera di applicazione delle procedure comunitarie. Dopo la firma del Trattato, il prossimo ottobre, si aprirà il nuovo capitolo della definizione di tempi, modalità e adattamenti interni connessi all'ampliamento dell'Unione europea, su cui dovranno essere assunte delle decisioni da parte del Consiglio europeo che si riunirà in Lussemburgo il prossimo dicembre.

L'oratore rileva pertanto come i temi suddetti costituiscano l'oggetto essenziale dell'Agenda 2000 presentata dalla Commissione europea, che consta di tre parti dedicate, rispettivamente, all'allargamento, all'adattamento delle politiche dell'Unione e alla definizione del quadro finanziario. I tempi dell'allargamento, in particolare, sono legati alle risorse che verranno rese disponibili dal nuovo quadro finanziario che si applicherà dopo il 1999. Le prime adesioni dovrebbero avvenire a partire dal 2003, quando il nuovo quadro finanziario sarà dunque entrato a pieno regime. Le decisioni sui tempi, le modalità e gli Stati ammessi all'adesione saranno inoltre strettamente connesse agli orientamenti concernenti l'adeguamento dell'Unione. A tale proposito si ritiene che gli Stati più sensibili nei confronti delle politiche di coesione – Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda – saranno restii a procedere all'allargamento in assenza di garanzie sul destino dei flussi finanziari che attualmente affluiscono a loro beneficio. Al riguardo l'oratore rileva come nel 1995 la Spagna abbia ricevuto benefici netti per 7 miliardi di ECU e come i benefici medi per tali paesi nell'ultimo quinquennio siano stati dell'ordine di 3 miliardi di ECU. Per quanto concerne il nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006 la Commissione europea propone di non modi-

ficare il limite massimo già stabilito in ordine al rapporto tra contributi e PIL, che attualmente ammonta all'1,27 per cento del PIL, ma invita ad utilizzare pienamente le risorse finanziarie disponibili entro tale limite. In tale prospettiva assumono particolare rilevanza le preoccupazioni degli Stati che attualmente risultano dei contributori netti dell'Unione europea, quali l'Italia, la Germania, la Gran Bretagna ed i Paesi Bassi, in relazione agli incrementi di spesa correlati alla riforma della politica agricola comune ed all'adesione di paesi con un basso reddito procapite. Al riguardo l'Ambasciatore sottolinea la particolare situazione della Germania, che contribuisce al bilancio comunitario con 23 miliardi di ECU, di cui 11 miliardi di ECU costituiscono il contributo netto all'Unione. Tale situazione spiega anche la pressione esercitata sul Governo federale dalla stampa e da alcuni *Länder*, nei mesi scorsi, affinché venga posto un tetto ai saldi netti pagati dalla Germania.

L'oratore si sofferma infine sulle prossime scadenze che vedranno impegnate la Rappresentanza, costituite da una prima fase di riflessione sull'Agenda 2000, che si svolgerà nel corso di settembre, dalla preparazione della successiva riunione dei Ministri degli Affari esteri dedicata all'allargamento e dalla preparazione di due Consigli Affari generali, tra fine novembre ed inizio dicembre, nonché del Consiglio europeo di Lussemburgo, di fine anno, che dovranno esprimersi sui temi suddetti. In questa fase i rappresentanti permanenti saranno assistiti da due gruppi di lavoro dedicati, rispettivamente, alla soluzione dei problemi giuridici legati alla stesura definitiva del Trattato di Amsterdam ed allo studio delle implicazioni connesse all'allargamento.

Il presidente BEDIN ringrazia l'Ambasciatore per l'esposizione e cede la parola alla senatrice Squarcialupi.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se il Parlamento possa fornire un proprio specifico contributo all'attività svolta in questa fase delicata dal Comitato dei rappresentanti permanenti e, più in generale, all'Unione europea.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI sottolinea l'utilità di una presa di posizione del Parlamento sulle grandi opzioni che si presenteranno nei prossimi mesi. Tra queste figura la scelta sugli Stati da ammettere nell'Unione, sulla definizione del calendario delle adesioni e sugli adeguamenti necessari per preservare un quadro unitario senza opporre dei nuovi fossati agli Stati candidati. Un altro aspetto molto delicato, su cui è auspicabile un indirizzo del Parlamento, è quello del legame tra il processo di allargamento, l'avvio della moneta unica, la riforma della politica agricola comune e dei fondi strutturali e la definizione di un nuovo quadro istituzionale. Per quanto concerne la politica agricola, in particolare, si dovrà tener conto degli accordi e dei rapporti commerciali internazionali rispettando l'impegno assunto a Marrakech di ridurre le sovvenzioni e le esportazioni agricole entro il 1999. Tenendo conto che gli Stati Uniti si sono già adeguati agli impegni assunti approvando il «*Farm Bill*», per quanto concerne l'Europa

sarà necessario passare da un sistema di sostegno dei prezzi ad un sistema fondato sull'integrazione del reddito dei produttori, con il conseguente incremento della spesa agricola a carico dei contribuenti.

L'oratore rileva altresì l'esigenza di svolgere una riflessione approfondita sulla revisione degli interventi strutturali, settore che implica il coinvolgimento delle capacità progettuali ed organizzative delle Regioni e degli Enti locali. A tale riguardo si rende necessario risolvere i problemi riscontrati nel nostro paese definendo delle procedure operative più efficaci, dotate di ampi margini di automatismo, e sviluppando dei sistemi di controllo a consuntivo in luogo di quelli *ex ante*. Per quanto concerne, infine, il quadro finanziario dell'Unione, è opportuno considerare che probabilmente si accentuerà il carattere di contribuente netto dell'Italia a seguito dell'adesione dei nuovi membri. In relazione al tetto massimo già definito dell'1,27 per cento del PIL, vi sono ampi margini di crescita per le risorse comunitarie, considerando che attualmente il livello del contributo degli Stati membri è dell'ordine dell'1,17 per cento del PIL. Su tale tema, tuttavia, l'ultima parola spetterà ai parlamenti nazionali, chiamati a ratificare eventuali modifiche degli accordi che disciplinano le risorse proprie.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sulle connessioni tra il processo di ampliamento e quello di approfondimento, tenendo conto dei legami tra Francia e Germania e del ruolo svolto dall'Italia, sulla posizione del Governo in merito alla revisione della politica agricola comune e sulle possibili interrelazioni tra i processi di ampliamento della NATO e dell'Unione europea. L'oratore, inoltre, chiede delucidazioni sui criteri di applicazione del principio di sussidiarietà il quale dovrebbe essere volto a rafforzare il carattere democratico delle istituzioni ma sembra essere invocato, talora, in modo contraddittorio: sul piano interno in modo «ascendente», privilegiando cioè i poteri degli enti locali e regionali rispetto allo Stato; sul piano europeo in modo «discendente», privilegiando le prerogative di un organismo burocratico quale la Commissione rispetto agli Stati nazionali che costituiscono, invece, la sede in cui si esplica il processo democratico.

L'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI sottolinea come il Governo italiano abbia sempre sostenuto che la riforma istituzionale, volta a rafforzare la coesione interna ed esterna dell'Unione, debba precedere la conclusione – ma non l'avviamento – dei negoziati sull'adesione dei nuovi Stati membri. A tale riguardo l'oratore rileva come un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam preveda che, in vista dell'allargamento dell'Unione, siano riesaminati i criteri di ponderazione dei voti e sia convocata una nuova Conferenza intergovernativa sulla composizione ed il funzionamento delle istituzioni.

Considerando le difficoltà incontrate finora per riformare le procedure decisionali, si deve ritenere oltremodo difficile, se non impossibile, trovare una intesa quando gli Stati membri saranno venticinque o trenta. Si dovrà pertanto procedere, come riproposto recentemente anche dal Parlamento europeo, ad una estensione del campo di applicazione del

voto a maggioranza qualificata onde evitare che il mantenimento del sistema dell'unanimità in troppe materie possa paralizzare, in futuro, l'azione dell'Unione.

Per quanto concerne la composizione della Commissione europea e la modifica della ponderazione del voto, l'oratore sottolinea l'esigenza di pervenire a nuove soluzioni istituzionali altrimenti l'adesione di numerosi Stati di dimensioni demografiche limitate, salvo la Polonia, rischierebbe di porre in minoranza i paesi che rappresentano invece l'ampia maggioranza della popolazione dell'Unione. Al riguardo ad Amsterdam si è stabilito che gli Stati di maggiore consistenza, che attualmente dispongono di due Commissari ciascuno, cederanno un Commissario in favore dei nuovi paesi membri in occasione della prima tornata di adesioni. Non è stato possibile, invece, trovare un accordo sulla riponderazione del voto poichè gli Stati fondatori di minore consistenza demografica temevano di venire penalizzati.

Rispondendo ad una breve precisazione del senatore VERTONE GRIMALDI, in merito al quesito sull'incidenza delle relazioni tra Francia, Germania ed Italia in ordine alla soluzione dei problemi istituzionali, l'ambasciatore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI rileva la sintonia tra Francia ed Italia mentre si riscontra un atteggiamento più articolato da parte della Germania per quanto concerne il rapporto tra allargamento e riforme istituzionali. Tale atteggiamento della Germania è essenzialmente ascrivibile alla situazione interna e, in particolare, alle varie pressioni esercitate dai partiti che sostengono il Governo e dai *Länder*.

Il presidente BEDIN, ringraziando l'ambasciatore Cavalchini per aver cortesemente manifestato la propria disponibilità ad incontrare nuovamente la Giunta in una prossima occasione, propone di sospendere il dibattito, attesi i concomitanti impegni dell'Assemblea.

Il seguito dell'indagine è pertanto rinviato.

SULLA CONVOCAZIONE DEL COMITATO PARERI

Il presidente BEDIN comunica che il Comitato pareri, già convocato al termine della seduta odierna, è rinviato a domani, giovedì 31 luglio, al termine della seduta della Giunta prevista alle ore 8,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (A.S. n. 1388)

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 23 luglio scorso.

Interviene il deputato Riccardo MIGLIORI, *relatore*, per illustrare la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 1388, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;

valutata positivamente la formulazione di nuove disposizioni sulle autonomie locali, al fine di superare le numerose difficoltà finora emerse nell'attuazione della legge n. 142 del 1990;

considerate le inevitabili difficoltà di dettare un compiuto riordino della disciplina delle autonomie locali in una fase, come l'attuale, in cui sono prossimi mutamenti delle norme costituzionali regolanti la materia;

rilevato che, pur con le predette difficoltà, è comunque necessario che il testo all'esame risolva nell'immediato alcuni dei problemi che da tempo rendono insoddisfacente il tessuto normativo dettato dalla legge n. 142 del 1990;

osserva che:

la nuova disciplina dovrebbe essere opportunamente coordinata con la legislazione recentemente intervenuta in materia di decentramento

e semplificazione amministrativa, al fine di dar luogo ad un coerente quadro normativo;

le disposizioni sullo *status* degli amministratori locali non sembrano risolvere le numerose differenziazioni tra i diversi regimi dell'incompatibilità esistenti nel nostro ordinamento in relazione alle singole cariche elettive; le disposizioni medesime, tuttavia, andrebbero delineate con un minor grado di rigidità, onde tener conto della nuova articolazione degli orari e della tipologia dei rapporti di lavoro che va affermandosi nel settore lavoristico;

è opportuno che il disegno di legge prefiguri comunque una soluzione al problema delle aree metropolitane percorribile tenuto conto della volontà dei comuni interessati, quale potrebbe essere una associazione dei comuni stessi, cui demandare, attraverso l'accordo associativo o ulteriori convenzioni, l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti che ne fanno parte;

è valutabile positivamente l'elevazione a cinque anni della durata del mandato degli organi elettivi comunali e provinciali, escluso peraltro ogni effetto retroattivo di tale disposizione;

è opportuno valutare attentamente la coerenza e la compatibilità dell'articolo 5 del disegno di legge con l'indirizzo delineato dall'articolo 56 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI ritiene che si possa condividere la proposta di parere del relatore, ma dissente dall'osservazione di cui al quarto capoverso nella parte in cui tende ad escludere l'elevazione a cinque anni della durata del mandato degli organi elettivi comunali e regionali per quelli rinnovati nell'anno 1995. Rileva, inoltre, che è opportuno un maggior coordinamento con i lavori delle commissioni di merito, alla luce del fatto che la Commissione affari costituzionali del Senato è ormai alla conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge di cui oggi si tratta.

Il senatore Luigi VIVIANI, dopo aver espresso un giudizio positivo sulla proposta di parere del relatore, rileva peraltro, con riferimento all'ultima osservazione della proposta medesima, l'inopportunità del richiamo ivi contenuto ad un testo (l'articolo 56 della proposta della Commissione parlamentare per riforme costituzionali) che non ha ancora valore normativo.

Il senatore Vittorio PAROLA, dopo aver avanzato dubbi sulla possibilità della formulazione del parere in termini che non siano esplicitamente favorevoli o contrari, si sofferma brevemente sul tema delle aree metropolitane, suggerendo una riformulazione della relativa osservazione che non precluda l'opzione per il modello della città metropolitana.

Il deputato Mario VALDUCCI, rispondendo al senatore Parola, rileva che la mancata esplicitazione del carattere del parere nasce dalla necessità di contemperare molteplici esigenze, fra cui anche la difficoltà della Commissione di esprimersi su un testo che è in corso di modificazione ad opera della commissione di merito.

In relazione ad un intervento del senatore Tarcisio ANDREOLLI, che rappresenta l'opportunità che la soluzione alla questione delle aree metropolitane passi attraverso la ricerca di una intesa fra i diversi livelli di governo interessati (regioni, province, comuni), il deputato Riccardo MIGLIORI, *relatore*, riformula, nei seguenti termini, la proposta di parere che viene approvata dalla Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 1388, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;

valutata positivamente la formulazione di nuove disposizioni sulle autonomie locali, al fine di superare le numerose difficoltà finora emerse nell'attuazione della legge n. 142 del 1990;

considerate le inevitabili difficoltà di dettare un compiuto riordino della disciplina delle autonomie locali in una fase, come l'attuale, in cui sono prossimi mutamenti delle norme costituzionali regolanti la materia;

rilevato che, pur con le predette difficoltà, è comunque necessario che il testo all'esame risolva nell'immediato alcuni dei problemi che da tempo rendono insoddisfacente il tessuto normativo dettato dalla legge n. 142 del 1990;

osserva che:

la nuova disciplina dovrebbe essere opportunamente coordinata con la legislazione recentemente intervenuta in materia di decentramento e semplificazione amministrativa, al fine di dar luogo ad un coerente quadro normativo;

le disposizioni sullo *status* degli amministratori locali non sembrano risolvere le numerose differenziazioni tra i diversi regimi dell'incompatibilità esistenti nel nostro ordinamento in relazione alle singole cariche elettive; le disposizioni medesime, tuttavia, andrebbero delineate con un minor grado di rigidità, onde tener conto della nuova articolazione degli orari e della tipologia dei rapporti di lavoro che va affermandosi nel settore lavoristico;

è opportuno che il disegno di legge prefiguri comunque una soluzione al problema delle aree metropolitane che tenga conto della volontà dei comuni e delle province interessati;

è valutabile positivamente l'elevazione a cinque anni della durata del mandato degli organi elettivi comunali e provinciali, escluso peraltro ogni effetto retroattivo di tale disposizione;

è opportuno valutare attentamente la coerenza e la compatibilità dell'articolo 5 del disegno di legge con l'indirizzo delineato dall'articolo

56 del testo proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Nelle suesposte considerazioni e osservazioni è il parere della Commissione».

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0035^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Fa quindi presente che, per concomitanti votazioni alla Camera, si rende necessario sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0016^o)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una comunicazione del senatore Jacchia, sul tema delle Tribune tematiche e delle possibilità di sviluppo del tema stesso alla ripresa dei lavori parlamentari.

Rispondendo quindi ad un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Giorgio COSTA, fa presente che il calendario dettagliato dei lavori della Commissione, dopo l'aggiornamento estivo dei lavori parlamentari, sarà stabilito da una riunione dell'Ufficio di Presidenza integra-

to dai rappresentanti dei gruppi che avrà luogo nella settimana tra l'8 ed il 12 settembre.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO SUL TEMA DELLE DONNE E LA TELEVISIONE, E DI UNA RISOLUZIONE CONNESSA

(Seguito dell'esame e conclusione)

(R050 001, B60^a, 0008^o)

Il deputato Adriana POLI BORTONE, relatore, fa presente che una elaborazione approfondita dei testi presentati nella seduta del 16 luglio scorso ha condotto alla redazione di un nuovo testo, interamente sostitutivo dei precedenti, che pertanto sottopone alla Commissione. Questa elaborazione è stata condotta con il contributo determinante della collega Giovanna Grignaffini, alla quale rivolge un particolare ringraziamento. Il lavoro comune ha reso possibile una più esatta descrizione, contenuta nella premessa dell'atto di indirizzo, delle ultime acquisizioni sul ruolo delle donne nei *mass-media*, quali si evincono, in particolare, dai lavori dell'Unione interparlamentare e delle Conferenze specializzate interparlamentari che nei mesi passati hanno approfondito il tema, facendo in particolare riferimento alla partecipazione delle donne alle attività politiche. L'apporto della collega ha in particolare condotto ad una sintesi apprezzabile di concetti ed opinioni che nel testo originario erano sviluppate con maggiore ampiezza.

Il testo proposto, inoltre, contiene l'elemento fondamentale della esaltazione e valorizzazione delle differenze che esistono tra uomini e donne: esse devono infatti essere non negate, ma considerate come diversità che conducono ad un arricchimento reciproco degli uomini e delle donne, piuttosto che ad un impoverimento degli uni o delle altre. A tale criterio auspica che possano attenersi *mass-media*, ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, nella rappresentazione della figura e del ruolo delle donne.

Rileva, altresì, che il nuovo testo contiene anche gli elementi propri della risoluzione presentata dal senatore Stefano Semenzato sul tema dell'obbligo, da parte della Rai, di riferire periodicamente circa l'attuazione di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne all'interno dell'Azienda. Il nuovo testo, difatti, fa espresso riferimento alla norma che prevede tale obbligo, e cioè all'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Nel fare conclusivamente presente che il testo comune appare idoneo a rappresentare le istanze di tutti i gruppi parlamentari sul tema oggetto dell'esame in titolo, auspica che la Commissione possa tempestivamente approvarlo.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI intende a sua volta formulare un sentito ringraziamento al relatore, per l'attenta opera svolta negli ultimi giorni, ed anche per la ragione che la presentazione del primo testo, oramai da tempo sottoposto alla Commissione, ha permesso di richiamare l'attenzione di tutti i Gruppi sul tema, costituendo il primo e notevole

atto di impulso. Di tale testo ricorda in primo luogo il carattere innovativo, rispetto ai toni con i quali l'argomento era stato in precedenza prevalentemente trattato, il quale si pone in sintonia ed in collegamento logico con l'orientamento manifestato dalla Commissione con l'approvazione dell'atto di indirizzo di materia di pluralismo.

Altri elementi notevoli del nuovo testo sono l'attenzione prestata alle politiche delle pari opportunità, che tiene conto delle acquisizioni più recenti del dibattito mondiale su tali temi. È stato possibile pervenire ad una conoscenza compiuta di tali acquisizioni anche grazie all'opera della collega Poli Bortone, la quale ha preso parte nei mesi scorsi alla maggior parte dei convegni e delle Conferenze specializzate cui fa riferimento la premessa dell'atto. Auspica quindi, a sua volta, una sollecita approvazione del testo, preannunciando il ritiro della modificazione da lei proposta nella seduta del 16 luglio scorso.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che il testo, interamente sostitutivo del precedente, presentato dal relatore risulta il seguente:

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti la Dichiarazione ed il Programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995;

visto il quarto Programma d'azione a medio termine dell'Unione europea (1996-2000) per la parità e le pari opportunità tra donne ed uomini;

visto il documento approvato nel dicembre 1996 dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

visto il documento conclusivo della Conferenza specializzata dell'Unione interparlamentare svoltasi a New Delhi dal 14 al 18 febbraio 1997, «Verso un partenariato tra uomini e donne in politica»; vista altresì la risoluzione presentata alla 97/a Conferenza interparlamentare, svoltasi a Seul dal 10 al 15 aprile 1997, dall'Unione delle donne parlamentari;

considerata la legislazione nazionale, la normativa internazionale e quella comunitaria relativa ai diritti delle donne;

considerato l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante azioni positive per la pari opportunità;

considerata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri intitolata «Azioni volte a promuovere l'attribuzione dei poteri e delle responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne ed uomini»;

considerati i principi su cui si fonda la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, recati dagli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

considerata la potestà della Commissione di vigilanza RAI di rivolgere alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

atti di indirizzo per l'attuazione di tali principi, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visti gli articoli 2 e 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e le successive modificazioni, relativi alle funzioni anche di garanzia del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI;

considerati i contenuti della «Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico», elaborati a cura della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo;

considerati i contenuti del documento di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione nella seduta del 13 febbraio 1997;

considerato il valore insostituibile della libertà di espressione, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, così come il ruolo altrettanto insostituibile esercitato dai vari strumenti di autoregolazione predisposti in totale autonomia dai vari operatori del sistema dell'informazione; visto inoltre l'articolo 3 della Costituzione;

considerato inoltre

che l'affermazione dell'identità e della soggettività femminile che si è andata realizzando nella nostra società costituisce un valore prezioso per tutti, uomini e donne, nonché un fattore di sviluppo democratico e di crescita individuale;

che è compito di una moderna società democratica individuare gli strumenti per contribuire a costruire un nuovo patto sociale, in cui uomini e donne, rispondendo ai principi della pari dignità e delle pari opportunità, possano vicendevolmente arricchirsi delle loro differenze;

che nella loro rappresentazione sociale tali differenze vengono invece ancora ampiamente individuate non come fattore di ricchezza, ma come implicita e talvolta aperta discriminazione;

che eventuali espressioni di discriminazione in base alla differenza di sesso e di genere risultano particolarmente gravi quando si manifestano all'interno del sistema dei *media*, e delle trasmissioni radiotelevisive in particolare, dato il loro ruolo decisivo nel processo di costruzione e diffusione di modelli di vita e comportamenti individuali e collettivi; e che in tale processo, al servizio pubblico sono affidate più penetranti responsabilità;

che la massiccia presenza delle donne nei luoghi della politica diffusa (associazionismo, volontariato, organizzazioni non governative, luoghi di lavoro ecc.) esprime un rinnovato desiderio e capacità delle donne di essere protagoniste a tutti gli effetti della vita pubblica, ma tuttora non trova un adeguato corrispettivo nei luoghi della politica istituzionale;

che la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, istituzionale e non, rappresenta un obiettivo da perseguire da parte del Governo e del Parlamento, dal momento che la presenza delle donne in tutti i livelli della vita politica favorisce il processo di arricchimento e democratizzazione della vita politica stessa;

che uno studio dell'ONU ha segnalato che un miglioramento significativo del tasso democratico della vita politica potrebbe prodursi se la presenza delle donne in Parlamento raggiungesse una «massa critica» pari almeno al trenta per cento;

che tale obiettivo può essere perseguito anche attraverso una più diffusa opera di sensibilizzazione culturale circa gli effetti positivi che possono essere generati dall'investimento della «risorsa donna» nella politica istituzionale;

che in tale opera di sensibilizzazione culturale un ruolo strategico può essere svolto dal sistema dei *media*, specie da quelli che utilizzano il mezzo radiotelevisivo, e dal servizio pubblico radiotelevisivo in particolare;

che l'insieme dei *media* si configura sempre più, nella moderna società dell'informazione, come strumento principale di conoscenza e formazione individuale e collettiva, partecipazione democratica e crescita culturale;

che tale nevralgico sistema non può essere governato confinando ai suoi margini la voce e lo sguardo delle donne, e va dunque anch'esso investito del doppio obiettivo strategico emerso dalla Conferenza di Pechino: in particolare, *Empowerment* (acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne) e *Mainstreaming* (acquisizione del punto di vista di genere nelle politiche di governo);

che il sistema di rappresentazioni offerto dai *media* agisce da operatore attivo nei processi individuali e collettivi di costruzione di identità e assunzione di ruolo;

che la pluralità di voci, esperienze, libertà e responsabilità femminili affermatasi sulla scena sociale può promuovere, se adeguatamente rappresentata, nuova libertà e responsabilità per uomini e donne;

che l'obiettivo di una «società di uomini e donne» (dunque di piena cittadinanza del punto di vista delle donne e di adeguata presenza delle donne nei luoghi di decisione e di potere) costituisce la premessa indispensabile per quel nuovo patto sociale su cui fondare una più compiuta democrazia;

formula

il seguente atto di indirizzo rivolto alla RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di promuovere, al proprio interno, l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovendo in particolare gli ostacoli (tempi di vita, organizzazione del lavoro, lavoro di cura) che rallentano tale acquisizione, ed in particolare attribuendo a uomini e donne uguale *chance* di carriera ed uguali possibilità formative. Essa cura inoltre che anche l'immagine esterna dell'impiego del proprio personale, e dei propri collaboratori ed ospiti nelle trasmissioni, dimostri la sussistenza di pari opportunità per uomini e donne.

2. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di promuovere, sul piano informativo e rappresentativo, l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovendo in particolare i luo-

ghi comuni e gli stereotipi culturali che rallentano, nell'immaginario sociale, tale acquisizione.

3. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di promuovere, sul piano informativo e rappresentativo, l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne in tutti i campi della vita politica, con particolare riferimento ai luoghi della politica istituzionale, rimuovendo in particolare i luoghi comuni e gli stereotipi culturali che rallentano, nell'immaginario sociale, tale acquisizione.

4. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche di governo dell'Azienda, con particolare riferimento agli sviluppi tecnologici in atto e alle nuove offerte di canali tematici e prodotti audiovisivi.

5. La RAI individua le iniziative necessarie a promuovere, sul piano informativo e rappresentativo, il punto di vista della differenza di genere, tenendo conto della pluralità di voci ed esperienze che le donne hanno disseminato nella società.

6. La RAI individua le iniziative necessarie allo scopo di non trasformare la rappresentazione delle differenze di sesso e di genere in fattore di discriminazione individuale, culturale e sociale. Tali iniziative riguardano l'insieme delle attività private e pubbliche che caratterizzano la vita sociale; e si conformano in particolare al principio del valore intrinseco della persona per quanto attiene la rappresentazione del corpo degli uomini e delle donne;

7. La programmazione riferisce i criteri di cui al presente atto di indirizzo anche alle trasmissioni pubblicitarie.

8. La Commissione invita la RAI ad esaminare la possibilità di istituire un premio periodico per le singole trasmissioni che si sono distinte nell'applicazione dei principi di cui al presente atto di indirizzo, e si riserva di prendere a sua volta parte a tale iniziativa.

9. La Commissione considera il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI responsabili, ciascuno per le rispettive competenze di legge, dell'attuazione del presente atto di indirizzo, li impegna a riferirne alla Commissione, ed auspica che la RAI si serva di una struttura tecnica di garanzia per la valutazione della rispondenza delle trasmissioni ai criteri di cui al presente atto. Auspica inoltre che la RAI voglia incoraggiare forme di ricerca delle possibilità di influenza della sua programmazione sull'opinione pubblica, e che sui temi oggetto del presente atto possa stabilire forme stabili di consultazione e collaborazione con le altre emittenti, anche straniere.

10. Di tutte queste iniziative la RAI presenta ogni sei mesi un resoconto nell'ambito della Relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale trasmessa alla Commissione (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come modificata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 545/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/96), la quale a sua volta lo trasmette al Ministro per le pari opportunità.

11. La Commissione auspica che l'intero sistema dei *media* possa conformarsi al presente atto di indirizzo.

12. Continua a trovare applicazione l'atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che i componenti della Commissione hanno facoltà di proporre ulteriori modifiche al testo.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI intende anzitutto ringraziare per la loro opera sia il relatore, onorevole Poli Bortone, sia il deputato Grignaffini. Esprime piena condivisione dei contenuti dell'atto che la Commissione potrebbe senz'altro subito approvare, ed auspica che tali contenuti possano trovare ulteriore rafforzamento attraverso una serie di iniziative le quali non necessitano di una menzione espressa nel testo odierno ! che la Commissione potrebbe assumere nel prossimo futuro. Sarebbe infatti opportuno che la Commissione si confrontasse, in merito, sia con la Commissione nazionale per le pari opportunità, sia con l'omologo organismo esistente all'interno della Rai, il quale negli ultimi tempi sembra essere rimasto alquanto nell'ombra. In modo analogo, la Commissione, valorizzando pienamente i riferimenti e le possibilità già contenuti nell'atto, dovrebbe confrontarsi con i vertici della Rai e con i funzionari responsabili a vario titolo dell'attuazione della politica delle pari opportunità, anche con riferimento al premio del quale si propone l'istituzione: sono infatti tuttora da precisare i criteri ed i contenuti di tali iniziative.

Intende, inoltre, richiamare l'attenzione della Commissione su un tema che, per quanto indirettamente, è connesso alla questione del pluralismo, sottesa al dibattito odierno. Si tratta del problema, oggi politicamente relevantissimo, della concessione dell'indulto per determinati reati di terrorismo: su questo tema sarebbe necessario richiamare la Rai ad un forte impegno che consenta di dare adeguata rappresentanza a tutte le opinioni in merito, ed al travaglio vissuto dalle istituzioni che devono decidere in proposito.

Il Presidente Francesco STORACE valuta a sua volta assai positivamente i contenuti dell'atto di indirizzo che, ove non vi fossero obiezioni da parte di alcun Gruppo, la Commissione potrebbe approvare anche nella giornata di oggi. Di tali contenuti rivestono particolare significato la previsione di un penetrante potere di verifica, attribuito alla Commissione, delle azioni e dei provvedimenti che l'atto stesso prevede, nonché il previsto coinvolgimento del Ministro per le pari opportunità.

Per quanto riguarda poi la specifica questione dell'indulto, sollevata dal collega Giulietti, condivide la necessità di un forte richiamo alla Rai per una adeguata rappresentazione delle varie posizioni. La Commissione potrà in un prossimo futuro farsi parte diligente nell'indicare alla concessionaria pubblica i modi nei quali tale rappresentazione potrebbe avvenire, anche con riferimento alle progettate trasmissioni di illustra-

zione delle riforme costituzionali *in itinere*, tra le quali assumono particolare rilievo quelle riferite alla giustizia.

Ritiene quindi, interpretando l'unanime volontà dei Gruppi presenti, che l'esame in titolo possa essere senz'altro concluso nella seduta di oggi. Nessun altro chiedendo di parlare, e non risultando presentate ulteriori proposte di modifica, pone quindi in votazione il testo proposto oggi dal relatore, avvertendo che la sua approvazione comporta l'assorbimento della risoluzione connessa di iniziativa Semenzato. Avverte altresì che, trattandosi di una risoluzione avente contenuto di indirizzo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la sua approvazione dovrà avere luogo con la maggioranza prevista dall'articolo 12, comma 2, del regolamento interno.

La Commissione approva, all'unanimità, il testo proposto.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
(A010 000, B53ª, 0001º)

Riprende il dibattito sull'attività svolta dalla Commissione, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il senatore CENTARO, dopo aver rivolto un apprezzamento per la relazione del presidente Del Turco e, in generale, per l'attività svolta nei mesi passati dalla Presidenza, sottolinea la peculiarità dell'attuale Commissione che pratica la parità della legittimazione di tutte le forze politiche nella lotta alla criminalità mafiosa, con ciò costituendo una eccezione alle normali strumentalizzazioni politiche che si registrano su questi argomenti. Si ha l'impressione, però, che questo rischi di comportare la scarsa considerazione e la sottoutilizzazione delle attività della Commissione, a cui non potranno ovviare estemporanee dichiarazioni polemiche di suoi singoli membri. Occorrerà invece mantenere l'attività della Commissione sul terreno della concretezza degli interventi, senza riguardi per nessuna parte politica, in nome di una chiarezza e di una trasparenza che devono essere per tutti un punto di riferimento ed eventualmente la base per una doverosa autocritica. Nel sottolineare che i partiti del centrosinistra devono uscire da una posizione di ambiguità sulle forme di lotta alla criminalità organizzata, ad esempio su temi quali l'ipergarantismo, l'abolizione dell'ergastolo o la libertà per gli estortori, il senatore Centaro fa presente che la lotta alla mafia deve passare anche attraverso una legislazione ordinaria su cui è opportuno registrare ampie convergenze basate su comuni convincimenti logici e giuridici. Esprime in proposito la sua contrarietà a soluzioni che ipotizzano un doppio binario

processuale penale poichè ad un reato molto grave deve corrispondere una adeguata procedura volta all'accertamento della verità. L'oratore conclude ribadendo l'importanza di proseguire la lotta alla criminalità mafiosa in nome di convincimenti comuni a tutte le parti politiche.

Il deputato MANTOVANO, dopo aver lamentato che spesso ai sopralluoghi e alle audizioni non seguono iniziative concrete, si sofferma sul tema della protezione dei testimoni, riferendo dettagliatamente un caso di insufficiente sostegno e di inadeguata protezione di un testimone dimostratosi determinante per la condanna di decine di membri di una cosca mafiosa. Protesta in particolare per l'atteggiamento del Ministero dell'interno e chiede in proposito un intervento della Presidenza.

Si sofferma quindi sulla situazione dell'ordine pubblico nel Salento che vede oggi il dilagare di una criminalità minore dedita alle estorsioni e alle rapine. Dopo aver denunciato che la grave situazione della sicurezza pubblica sta comportando anche conseguenze negative sullo sviluppo delle attività economiche, lamenta la recente diminuzione del dislocamento delle forze dell'ordine sul territorio salentino. Auspica infine un sopralluogo della Commissione nella regione.

Il presidente DEL TURCO condivide il rammarico che anche la Commissione antimafia sia stata vittima di una generalizzata, squilibrata attenzione ai collaboratori di giustizia rispetto ai testimoni e, sul caso in particolare denunciato dal deputato Mantovano, assicura che la Presidenza si farà carico di un intervento, nel senso richiesto.

SULLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI (A007 000, B53^a, 0014^o)

Il PRESIDENTE, accogliendo proposte emerse da più parti nel corso della discussione sull'attività svolta, propone che siano incaricati di riferire alla Commissione sui sopralluoghi effettuati il senatore Figurelli (Calabria), il senatore Diana (Agrigento), il senatore Lombardi Satriani (Napoli e Caserta) e il senatore Curto (Catania).

Dopo aver dato conto della composizione, risultante dalle designazioni dei Gruppi dei cinque Comitati di lavoro costituiti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge istitutiva, il Presidente propone altresì che siano nominati coordinatori il deputato Mantovano, il deputato Giacalone, la senatrice De Zulueta, il deputato Saponara e il deputato Olivo.

Le proposte del Presidente sono accolte dalla Commissione.

ESAME DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA (A010 000, B53^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di approvare il documento predisposto dal senatore De Santis, relatore, sullo stato degli organici delle forze di polizia.

Dopo che il senatore CENTARO e il senatore FIGURELLI hanno avanzato talune proposte di modifica al testo, che sono accolte dal relatore, la Commissione approva all'unanimità la relazione.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il senatore VERALDI esprime apprezzamento in generale per l'attività del Presidente e in particolare per il contenuto della sua relazione introduttiva. Sottolinea poi che, mentre i sopralluoghi hanno quasi sempre avuto esito positivo, talora invece le audizioni sono risultate deludenti. Una volta affermata la sua presenza sul territorio, la Commissione – prosegue l'oratore – dovrà adesso qualificare la sua attività con l'approvazione di proposte concrete, volte in primo luogo a ripristinare il controllo dello Stato sul territorio contro le tracotanti minacce della criminalità organizzata. L'oratore rinnova infine le espressioni di compiacimento nei confronti del Presidente e della Commissione tutta che ha dimostrato notevole unità di intenti politici.

Prende quindi la parola il deputato BOVA che, dopo aver ricordato la difficile esperienza della Commissione nella scorsa legislatura, esprime soddisfazione per il lavoro positivo e concorde che l'attuale Commissione ha saputo sviluppare secondo uno stile costruttivo e civile. Tutto ciò consentirà certamente di giungere alla stesura di significative relazioni periodiche ed infine della relazione finale.

Dopo essersi quindi soffermato sulla necessità di realizzare un approfondimento delle diverse caratteristiche delle mafie operanti nelle varie parti del territorio, lamenta il fatto che, mentre in Sicilia i vertici della criminalità organizzata sono stati catturati e processati, così non accade nelle altre regioni d'Italia e in particolare in Calabria, dove il fenomeno della 'ndrangheta è stato purtroppo sottovalutato per molti anni. Ricorda in proposito i recenti fatti che hanno interessato il sindaco di Reggio Calabria e rivolge un convinto apprezzamento al Presidente della Commissione per il suo appello all'unità e alla solidarietà nella lotta alla criminalità calabrese.

Nel soffermarsi ulteriormente sul tema della 'ndrangheta, l'oratore lamenta poi l'esiguità degli organici delle forze dell'ordine e dei magistrati presenti nelle più importanti città della Calabria e auspica sull'arrogamento una presa di posizione della Commissione.

Il deputato Bova sottolinea quindi che alle audizioni e ai sopralluoghi dovranno seguire adeguate relazioni ed iniziative di studio da parte anche dei Comitati appena costituiti. Conclude proponendo una serie di relazioni della Commissione su aspetti della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale.

Il deputato GAMBALE osserva come, in occasione dei sopralluoghi conoscitivi, debba essere sviluppata una approfondita riflessione sul blocco di potere che si costituisce, nelle diverse realtà territoriali, tra

mafia, potere politico e potere economico. Al ricambio che pure si è registrato nella classe politica rappresentata dagli amministratori locali, non è corrisposto un rinnovamento del mondo imprenditoriale: deve dunque verificarsi se il blocco di potere sia solo parzialmente intaccato, ma tuttavia sopravviva anche al rinnovamento in atto nelle amministrazioni locali.

La Commissione procede in seduta segreta.

La Commissione riprende la discussione in seduta pubblica.

Il deputato GAMBALE segnala poi l'esigenza di giungere ad una normativa organica delle misure che devono armonicamente, anche in tema di collaboratori di giustizia, comporre la legislazione antimafia e propone infine che la Commissione proceda, prima della discussione della relazione sul sopralluogo conoscitivo a Napoli e a Caserta, all'audizione del sindaco di Marano.

Il PRESIDENTE, premesso che sembra corretto procedere a nuove audizioni di persone già ascoltate qualora si presentino fatti nuovi, precisa che sarà compito del relatore, senatore Lombardi Satriani, indicare le iniziative da assumere in vista della discussione del documento sul sopralluogo conoscitivo a Napoli ed a Caserta.

Dopo che il senatore FIGURELLI ha prospettato l'opportunità di un rinnovato confronto con il sindaco di Reggio Calabria, il Presidente sottolinea la positiva iniziativa assunta dalla Commissione in occasione della manifestazione di sostegno al sindaco Falcomatà.

Il deputato OLIVO, intervenendo nella discussione, esprime apprezzamento per la relazione del Presidente – che ringrazia per la designazione a coordinatore di uno dei Comitati di lavoro – e pone in evidenza il profondo significato politico dell'iniziativa di solidarietà al sindaco di Reggio Calabria, ricordando particolarmente l'intervento, ricco di passione civile, del presidente Del Turco. Rilevato che a Reggio Calabria si sta sviluppando un attacco della 'ndrangheta inteso a colpire l'amministrazione democratica della città, il deputato Olivo propone che alla ripresa dell'attività parlamentare, la Commissione sia convocata in seduta straordinaria a Reggio Calabria, così da far sentire concretamente la propria attiva solidarietà che deve anche significare appoggio alle nuove leve di amministratori locali i quali non devono arretrare di fronte all'attacco della criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE fa osservare che il sindaco di Reggio Calabria ha di recente dichiarato come, tra le ragioni che lo hanno indotto a restare al suo posto, ci sia stato l'atteggiamento della Commissione.

Interviene successivamente il senatore NOVI che esprime un positivo giudizio sull'impostazione del lavoro della Commissione: nell'attuale

legislatura si è registrata una positiva rottura rispetto ad un precedente fondamentalismo antimafioso e si è scelta, per merito del Presidente che ha, fin dall'inizio, respinto ogni tentativo di uso politico della lotta alla mafia, una metodologia laica, oggettiva e pragmatica. Ma tale nuovo approccio richiede una seria analisi della diffusione e del radicamento della criminalità organizzata particolarmente attraverso un monitoraggio dei comportamenti elettorali, specie nelle consultazioni amministrative, perchè il crimine organizzato tende a controllare i municipi e dunque i flussi di spesa che agevolmente sfuggono ai controlli. Richiamata quindi l'opportunità di porre particolare attenzione al fenomeno della criminalità albanese, dai rischiosi sviluppi, il senatore Novi fa presente che sono stati sottovalutati, nel corso del sopralluogo a Napoli e a Caserta, taluni elementi contraddittori, meritevoli invece di attenta analisi, e che, inoltre, non va sottaciuta la denuncia di un magistrato sull'atteggiamento omertoso, diffuso a Napoli. Di fronte a tali risultanze la Commissione non può perdersi in sterili polemiche strumentali, ma deve saper indagare il fenomeno di un crimine che organizza il consenso e che deve essere colpito essiccandone le risorse economiche. Occorre in particolare porre fine alla criminalizzazione delle piccole e medie imprese, cercando di comprenderne le difficoltà nei rapporti con gli istituti di credito, con le autorità locali e nella domanda di sicurezza. Non si distrugge una criminalità che si pone come antistato – conclude il senatore Novi – se non si sciolgono i nodi strutturali che impediscono lo sviluppo civile della società.

Il senatore PARDINI, apprezzato il fatto che la relazione del Presidente abbia in primo luogo segnalato l'esigenza di una particolare attenzione alla situazione delle regioni settentrionali, perchè se non si affrontano sin d'ora le questioni poste da nuovi insediamenti criminali o dal riciclaggio dei capitali di illecita provenienza vi è il rischio di trovarsi di fronte, tra qualche anno, ad una nuova, dirompente criminalità organizzata, osserva come una seria e rigorosa lotta alla mafia richieda che siano organicamente affrontati, senza drammatizzazioni, taluni problemi qualificanti. Occorre in particolare intervenire sulla posizione del testimone e del coimputato nonchè rivedere la normativa concernente gli accertamenti patrimoniali attribuendo nuovi poteri al Procuratore nazionale antimafia in tema di confisca dei beni.

La Commissione dovrebbe anche pronunciarsi – prosegue il senatore Pardini – contro l'istituzione di nuove case da gioco poichè ciò significherebbe ostacolare concretamente occasioni di sviluppo dell'usura, del racket e del riciclaggio di capitali illeciti. Se la lotta al crimine organizzato, come ha di recente dichiarato il Presidente del Consiglio, è questione centrale, la Commissione dovrà vigilare perchè nella prossima legge finanziaria il Governo non lesini risorse per potenziare, con uomini e mezzi, le forze di polizia, non solo non riducendo le spese ma ripristinando stanziamenti soppressi da passate leggi finanziarie.

Una riflessione importante la Commissione dovrà compiere sulla organizzazione e sulle metodiche delle forze dell'ordine: carenze strutturali si sono accertate, nel caso della DIA, anche nel recente sopralluogo

conoscitivo effettuato a Padova. L'attenzione della Commissione dovrà anche esercitarsi sui rapporti tra mafia ed alta finanza, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo economico, fenomeno oggi ancora più preoccupante delle stesse collusioni tra mafia e politica.

Soffermandosi sulle metodologie di lavoro della Commissione, il senatore Pardini ritiene necessario che i sopralluoghi conoscitivi siano preceduti da una adeguata preparazione, utilizzando l'apporto di preziose conoscenze dei componenti eletti nelle zone oggetto del sopralluogo, i quali tuttavia nel corso delle audizioni dovrebbero affidare alla Presidenza il compito di proporre i quesiti; rileva infine l'opportunità che sia controllato con rigore dalla Presidenza il tempo da attribuire in eguale misura agli interventi di ciascun commissario.

Il presidente DEL TURCO, dichiarata conclusa la discussione sull'attività svolta, esprime soddisfazione per il lavoro compiuto in questi mesi e formula i migliori auguri per le ferie estive.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
BIASCO*La seduta inizia alle ore 14.***Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, attuativo dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini.**(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0007^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo, nella seduta del 24 luglio scorso.

Il senatore Antonio D'ALI', intervenendo sull'ordine dei lavori, considerati i numerosi problemi emersi nel corso dell'esame dello schema di decreto, nonché l'intervenuto rinvio al 30 novembre 1997 dei termini di scadenza della relativa delega, propone che la votazione del provvedimento venga spostata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, anche al fine di un possibile ripensamento governativo circa alcune parti del provvedimento medesimo. A tale richiesta si associa il senatore Furio BOSELLO, evidenziando come il testo del provvedimento non sembri rispondere ai criteri enunciati nella VI direttiva comunitaria e, in ragione di ciò, possa dar luogo ad ulteriori procedure di infrazione. Sulla richiesta di rinvio concordano anche i deputati Pietro ARMANI e Massimo Maria BERRUTI, che sottolineano anche la ristrettezza dei tempi disponibili per l'effettuazione della seduta odierna. Si oppone a tale richiesta il senatore Rossano CADDEO, che, in considerazione dell'approfondito esame finora effettuato in Commissione, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere.

Il presidente, Salvatore BIASCO, osservato che a suo avviso sia la proposta di parere che gli emendamenti mostrano numerosi punti di contatto, che forse potrebbero rapidamente comporsi nel corso della seduta, valuta opportuno porre in votazione la proposta di rinvio, che viene respinta.

Indi, il presidente, Salvatore BIASCO, propone, prima di passare all'esame della proposta di parere e dei relativi emendamenti, di accantonare le parti relative al regime speciale agricolo di cui all'articolo 5 dello schema di decreto, con riferimento, in particolare, agli emendamenti da Armani 14 ad Albertini 29. La Commissione concorda.

Il senatore, Giancarlo PASQUINI, *relatore*, dà conto della propria proposta di parere, formulata nei termini seguenti:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, ritiene che detto schema sia conforme alle norme di delega, rilevando, tuttavia, che, in generale, la revisione dei meccanismi di detrazione e dei regimi speciali incide su aspetti fondamentali del tributo e su discipline che, in alcuni settori economici, rivestono importanza fondamentale. In considerazione di ciò, l'attuazione delle norme delegate andrebbe graduata nel tempo e opportunamente valutata nei suoi riflessi economici.

In particolare, il comma 2 dell'articolo dà attuazione al principio di delega contenuto nella lettera b) del comma 66 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, prevedendo la revisione della disciplina delle detrazioni d'imposta nell'intento di escludere il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti allorquando questi ultimi vengono utilizzati per l'effettuazione di operazioni a valle non soggette all'imposta. Tuttavia, va osservato che l'estrema eterogeneità della categoria delle operazioni escluse, definite per lo più «in negativo», comporta la necessità di una certa ponderazione del momento in cui si rende rilevante questa categoria ai fini dei limiti alla detrazione.

Inoltre, per gli acquisti parzialmente destinati ad operazioni non soggette, lo schema di decreto prevede che l'indetraibilità opera per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni ed i servizi acquistati: per questi ultimi aspetti la norma contiene qualche genericità, e dovrà trovare precisazione in sede di normativa secondaria, anche perchè i medesimi criteri di imputazione pro-quota troveranno applicazione ai fini del calcolo dell'imposta indetraibile relativa ai beni e servizi utilizzati parzialmente per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

La Commissione esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, comma 1, occorrerebbe prevedere l'abrogazione dell'intera lettera e) del terzo comma dell'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972, riformulando la lettera b) dello stesso terzo comma nel modo seguente: «b) le cessioni e i conferimenti in società ed altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per

oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami di azienda»;

2) All'articolo 1, comma 2, sub lett. b, dopo la lett. b) è opportuno aggiungere:

c) «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti delle imprese consorziate, a condizioni che queste ultime siano tenute, per regolamento, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi».

3) La formulazione del quinto comma dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, introdotto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto appare poco felice, facendo riferimento alla nascita di un «obbligo di imposta» relativa alle operazioni attive che non trova collocazione alcuna nel sistema dell'IVA. Per superare tali inconvenienti si propone di utilizzare il termine «esigibilità» che, oltre ad essere più aderente al disposto della VI Direttiva, sarebbe compatibile con il fenomeno giuridico di compensazione tra IVA attiva e IVA passiva che avviene con la liquidazione dell'imposta dovuta.

4) Le stesse considerazioni richiamate nel punto precedente possono essere svolte con riferimento alla riformulazione dell'ultimo comma del citato articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, operata dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 dello schema, laddove si parla di «imposta dovuta». Infine, il riferimento al quinto comma («comma precedente») contenuto nella riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 dovrebbe più correttamente essere inteso come riferimento al quarto comma dello stesso articolo.

5) La norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame non fa menzione, come dovrebbe, del nuovo articolo 19-bis 1, nel quale sono state ricomprese, con integrazioni, le fattispecie di esclusione e riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.

6) Considerato che con l'articolo 1 comma 3 dello schema di decreto legislativo viene disciplinato il momento in cui sorge l'obbligo dell'imposta e che, come sopra precisato, appare più appropriato parlare di «momento di esigibilità dell'imposta», valuti il Governo se non ritenga opportuno modificare anche l'articolo 27, primo comma, del DPR 633/72 nel senso che, ai fini delle liquidazioni periodiche, occorra assumere l'imposta divenuta esigibile nel periodo stesso.

7) Il quinto comma dell'articolo 19, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, fa riferimento, ai fini dell'applicazione del prorata, alle «operazioni» che danno diritto a detrazione e ad «operazioni» esenti. Sarebbe più opportuno utilizzare la locuzione «attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e ad operazioni esenti». Ciò fa sì che si proceda all'applicazione

del prorata soltanto in presenza di operazioni riconducibili all'attività caratteristica del soggetto d'imposta.

Si evita così che debba applicare il prorata a chi svolge essenzialmente una attività soggetta ad IVA ed effettui sporadicamente operazioni esenti non rientranti nell'attività propria; analogo criterio vale per chi svolge una attività esente ed effettui sporadicamente operazioni soggette ad imposta. In tali casi, naturalmente, torna applicabile la detrazione secondo il criterio dell'utilizzazione.

8) Per quanto concerne l'art. 5, (modifica al regime speciale per il settore agricolo) sembra doversi consigliare l'elevazione degli importi di volume d'affari sia per i soggetti esonerati che per quelli sottoposti al regime speciale IVA. La normativa contenuta nello schema di decreto legislativo appare infatti, così come configurata, applicare il regime ordinario IVA a tutti gli imprenditori agricoli, non potendosi considerare impresa, considerati gli attuali limiti di volume d'affari, nè i soggetti esonerati, nè quelli sottoposti a regime speciale entro i limiti di volume d'affari previsti dallo schema di decreto, esercitando, i primi, una attività meramente hobbistica, e rappresentando i secondi, dei produttori marginali appartenenti sostanzialmente a due fattispecie: produttori anziani la cui scomparsa determinerà la fine dell'azienda agricola; e lavoratori part-time, che esercitano un'attività marginale per integrare i loro redditi con entrate assai modeste. Se esistono fenomeni di *splitting* in base ai quali imprese di maggiori dimensioni frazionano le loro aziende per rientrare al di sotto della soglia di volume d'affari previsto per il regime speciale, tali pratiche elusive devono essere combattute, evitando le generalizzazioni che rischiano di colpire anche le figure di operatori assolutamente marginali.

9) Per quanto riguarda l'entrata in vigore del regime ordinario, sarebbe consigliabile graduare l'applicazione in due o tre anni. Potrebbero essere ricomprese nel regime ordinario, fin dal 1998, le grandi imprese agricole, esercitate sia in forma individuale che in forma di società di capitali e di persone. Successivamente, potrebbero entrare nel regime ordinario le altre imprese, in relazione al loro volume d'affari, in modo da raggiungere al secondo anno, o meglio al terzo, l'estensione del regime ordinario a tutte le imprese che superino la soglia, possibilmente rideterminata, del volume d'affari previsto per tale regime.

10) Il sistema previsto per le cooperative, le cui operazioni rientrano nel regime speciale solo per la parte in cui vengano effettuate utilizzando prodotti conferiti da produttori agevolati, appare per certi aspetti macchinoso e andrebbe meglio chiarito nella sua applicazione.

11) Sempre con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che contiene una riformulazione dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972, va rilevato che il richiamo operato, nel comma 1 dello stesso articolo 34, al secondo periodo del comma 6 del nuovo articolo 34 - che si riferisce ai produttori agricoli che nell'anno solare preceden-

te hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ma non a venti milioni, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, ammessi al regime semplificato di adempimenti tributari – sembrerebbe circoscrivere l'applicazione del regime speciale IVA a tali soggetti, in contrasto con la chiara intenzione del legislatore delegato, emergente dalla stessa relazione di accompagnamento, di mantenere il regime speciale nei confronti degli organismi associativi, senza limiti di fatturato.

12) È opportuno portare a soluzione il problema delle industrie di trasformazione che sono creditrici strutturali d'IVA, senza essere esportatori abituali. Il caso forse più eclatante si verifica nel settore lattiero-caseario. L'IVA sugli acquisti di latte è del 19%, mentre sulle vendite è del 4%. Le industrie del settore ma non solo di quello lattiero-caseario sono costrette ad indebitarsi per finanziare l'Erario. Dal momento che si tratta di creditori strutturali non può avvenire alcuna compensazione. D'altra parte non risolve il problema in via definitiva neppure una pur doverosa accelerazione dei rimborsi tramite un percorso preferenziale.

13) Con l'articolo 7 viene introdotta nell'articolo 74, quinto comma, del DPR n. 633/72, riguardante il regime IVA spettacoli, una disposizione secondo cui vengono assoggettate al regime speciale IVA anche operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli. Tale disposizione appare diretta a legittimare a posteriori un analogo orientamento ministeriale, ma sembra contraria sia allo spirito restrittivo della delega, sia alla *ratio* del regime speciale che presuppone l'effettivo assoggettamento delle operazioni all'imposta sugli spettacoli.

Valuti il Governo se le modifiche introdotte all'articolo 7 anziché ridurre lo scostamento tra regime ordinario e regime fortettario non sortiscano l'effetto di accentuarlo. E se l'adozione di una unica misura di detrazione forfettizzata (in origine due terzi IVA introitata che si propone di ridurre al 50%) non sia influenzata dalla coesistenza all'interno dello spettacolo di attività «ricche» ed attività «povere» come il ballo. Valuti il Governo se la coesistenza di due imposte omologhe sulle stesse attività (IVA e imposta sugli spettacoli) sia armonizzata a livello di Unione Europea e se non ritenga di soprassedere ad adottare il provvedimento all'articolo 7 solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia definita una impostazione innovativa di detto problema.

14) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, appare opportuna l'estensione dell'applicazione dell'IVA monofase anche ad un'altra fattispecie per la quale si sono manifestate le medesime esigenze di semplificazione degli adempimenti formali in materia di fatturazione e di emissione di scontrini e ricevute fiscali della vendita al pubblico di documenti di sosta (ora ricompresi secondo la proposta nell'art. 74, primo comma DPR n. 633/72), ma che non è considerata dallo schema di decreto. Ci si riferisce alla vendita al pubblico delle carte telefoniche

prepagate per telefoni cellulari, che si andrebbe ad aggiungere alla già prevista applicazione dell'IVA monofase alla vendita delle carte telefoniche ordinarie (art. 74, primo comma, lett. d).

La nuova norma potrebbe essere formulata nel modo seguente: «lett. d). Per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per le operazioni, da chiunque effettuate, di vendita al pubblico, distribuzione, abilitazione, riabilitazione e simili aventi ad oggetto gettoni, schede magnetiche, carte prepagate e ogni altro mezzo predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire la funzione di servizi di telecomunicazione fissa o mobile e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione all'esercizio del servizio, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente secondo le tariffe vigenti al consumo».

15) In merito al regime speciale concernente le Agenzie viaggi (articolo 9 schema decreto legislativo) la Commissione ritiene che i costi relativi alle provvigioni pagate dall'organizzazione dei viaggi ad intermediari non vadano dedotti ai fini delle determinazioni della base imponibile. Ciò in quanto le spese di cui trattasi non sono afferenti a «servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori». Va, naturalmente, detratta la relativa imposta assoluta per rivalsa, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633/72.

16) Sempre relativamente al regime in questione, la Commissione ritiene che insorgano oggettive difficoltà amministrative dalla previsione che il pagamento parziale del corrispettivo tramite gli intermediari obblighi l'organizzatore del viaggio alla emissione della fattura (art. 9, comma 7 del testo). Valuti il Governo l'opportunità che venga mantenuta l'attuale disciplina (art. 1, comma 4, del DM 6 gennaio 1980) che fissa il momento impositivo, e quindi l'emissione della fattura, all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio a soggiorno.

17) Va corretto inoltre il comma 5 dell'art. 9, poichè risulta incomprendibile il significato di «in nome e per conto proprio», relativo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo in riferimento a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti.

La corretta formulazione sembra essere «in nome proprio».

Il senatore, Giancarlo PASQUINI, *relatore*, segnala poi di aver apportato a tale proposta le seguenti modifiche:

Aggiungere alla fine della premessa il seguente periodo:

«Il decreto legislativo in esame contempla un regime delle detrazioni più collegato all'effettuazione delle operazioni che alla loro registrazione. Pare opportuno che detto principio sia in concreto applicato nell'ambito delle norme che regolano l'annotazione delle operazioni attive e passive in modo da conservare, nel rispetto dei

momenti di effettuazione delle operazioni, una procedura di calcolo dell'imposta dovuta periodicamente o annualmente su base contabile».

7-bis (aggiuntivo)

«Il comma 1 dell'articolo 2 definisce il regime delle detrazioni.

Per effetto delle innovazioni introdotte, non essendo considerate cessioni di beni quelle soggette alla disciplina dei concorsi a premio di cui all'articolo 2 comma 3 lettera m), risulta indetraibile l'IVA sull'acquisto dei medesimi beni, con un conseguentemente aggravio fiscale per le imprese che svolgono tali operazioni, già soggette alla tassa sulle operazioni a premio. Se non si vuole abolire questa attività è opportuno stabilire invece che l'acquisto di beni destinati ad operazioni a premio e la loro successiva cessione nell'ambito delle stesse operazioni, sia considerato operazione imponibile ordinaria al fine di consentire la detraibilità IVA. Di conseguenza, occorre prevedere l'abrogazione della lettera m), comma 3, dell'articolo 2 del DPR 633/72».

12 (riformulazione)

«È opportuno portare a soluzione il problema delle aziende di lavorazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli zootecnici e florovivaistici, che sono creditori strutturali d'IVA, senza essere esportatori abituali. L'adozione del regime IVA ordinario e la modifica del sistema delle detrazioni, accentuerà ancora di più una situazione già estremamente difficile che costringe le aziende ad indebitarsi per finanziare l'erario. Dal momento che si tratta di creditori strutturali non potrà avvenire, almeno fino al 2001, alcuna compensazione che, anche con l'entrata in vigore del decreto legislativo relativo alla semplificazione degli adempimenti non potrà risolvere adeguatamente il problema, per l'entità dei crediti d'imposta».

13 (riformulazione)

«Con l'articolo 7 viene introdotta nell'articolo 74, quinto comma, del DPR n. 633/72, riguardante il regime IVA spettacoli, una disposizione secondo cui vengono assoggettate al regime speciale IVA anche operazioni non soggette ad imposta sugli spettacoli. Tale disposizione pare diretta a legittimare a posteriori un analogo orientamento ministeriale, ma sembra contrario sia allo spirito restrittivo della delega, sia alla ratio del regime speciale che presuppone l'effettivo assoggettamento delle operazioni all'imposta sugli spettacoli.

Le modifiche introdotte dall'articolo 7 anzichè ridurre lo scostamento tra regime ordinario e regime forfettario rischiano di accen-tuarlo.

Inoltre l'adozione di una unica misura di detrazione forfettizzata (in origine due terzi IVA introitata che si propone di ridurre al 50%) è influenzata dalla coesistenza all'interno dello spettacolo di attività «ricche» ed attività «povere» come il ballo. La coesistenza di due imposte analoghe sulle stesse attività (IVA e imposta sugli spettacoli) va armo-

nizzata con la realtà europea. La Commissione ritiene che sia opportuno soprassedere ad adottare il provvedimento di cui all'articolo 7 solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia definita una impostazione innovativa di detto problema».

16-bis (aggiuntivo)

«Sempre all'articolo 9 relativo alle agenzie di viaggio e turismo, si ritiene indispensabile un adeguato intervento di semplificazione relativo alle prestazioni di intermediazioni per le quali sono dovute provvigioni, sia in relazione alla loro contabilizzazione agli effetti dell'imposta, sia alla emissione di fattura riepilogativa delle provvigioni corrisposte agli intermediari».

Indi il presidente, Salvatore BIASCO, invita il relatore ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti (*vedi allegato*) presentati alla proposta di parere.

Il relatore si dichiara favorevole all'emendamento Bosello 1, limitatamente al punto 2 dello stesso ed invitando al ritiro per la restante parte, Frosio Roncalli 9, Armani 10, che ritiene ricompreso nel punto 7-bis della propria proposta di parere, Albertini 36, che valuta ricompreso nel punto 13 (come riformulato) della proposta medesima, invitando per entrambi al ritiro, Salvatore Biasco 37, Frosio Roncalli 40 e 41. Dichiaro altresì di condividere il principio sotteso all'emendamento Rabbito 5, invitando però al ritiro in relazione al contenuto proprio del provvedimento in esame. Si dichiara infine contrario ai restanti emendamenti, con riserva di valutare successivamente quelli accantonati.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI ritira i propri emendamenti contrassegnati con i numeri 21, 22, 23 e 24.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento Bosello 1, per il quale il proponente non accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore, stante l'unitarietà della proposta emendativa, a suo avviso necessaria per rendere il provvedimento coerente con la VI direttiva comunitaria. Dichiarano il proprio voto favorevole il senatore Antonio D'ALÌ, sottolineando l'importanza dei principi contenuti nell'emendamento sia in ordine al rispetto della delega che al fine di evitare un possibile contenzioso con l'Unione Europea, nonché il deputato Luciana FROSIO RONCALLI, che oltre a concordare con quanto espresso dal senatore D'Alì rileva la insufficiente chiarezza con cui è stato redatto il testo del provvedimento. Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Rossano CADDEO, l'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

Vengono quindi posti separatamente in votazione, e respinti, l'emendamento Frosio Roncalli 2, l'emendamento Armani 3, al cui riguardo il senatore Antonio D'ALI' segnala come la distinzione tra conferimenti singoli e conferimenti di complessi aziendali introdotta dalla disposizione in oggetto, che considera solo i secondi esenti da IVA, diverrà fonte di numerosi problemi, nonché l'emendamento Armani 4. Accogliendo l'invito del relatore, l'emendamento Rabbito 5 viene ritirato dal proponente.

Per quanto concerne l'emendamento Armani 6, il senatore Antonio D'ALI' sottolinea come i consorzi vengano costituiti all'unico scopo di fornire senza utile servizi alle imprese consorziate, mentre il punto 2 del parere sembra presupporre anche un tipo di consorzi che forniscono servizi in vista di corrispettivo, dandosi in tal modo luogo a possibili contenziosi. Dopo una precisazione del relatore, che osserva come in numerosi settori stiano nascendo consorzi che offrono servizi in cambio di un corrispettivo, rispetto ai quali la propria osservazione ha la finalità di limitare la fatturazione ai soli servizi comportanti utili, l'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

Dopo un intervento del senatore Antonio D'ALÌ che precisa l'importanza dell'emendamento Armani 7 al fine di consentire l'applicazione della disposizione ivi prevista anche alle procedure di smobilizzo delle società di comodo da tempo avviate ed ancora in corso, il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, dichiara di accogliere l'emendamento medesimo, sul quale manifesta la propria contrarietà il senatore Renato ALBERTINI.

L'emendamento Armani 8, dopo un intervento illustrativo da parte del senatore Antonio D'ALÌ, posto in votazione, viene respinto. Non insistendo i presentatori per la votazione dell'emendamento Armani 10, viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento Armani 11, sul quale intervengono a favore il senatore Antonio D'ALI' ed il deputato Carlo PACE.

L'emendamento Armani 12, in ordine al quale il senatore Antonio D'ALÌ interviene segnalandone la finalità di evitare l'insorgere di un contenzioso nel settore delle spese di rappresentanza, posto in votazione è respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento Armani 13, del quale il senatore Antonio D'ALI' rileva l'importanza per favorire lo sviluppo di attività immobiliari nel settore turistico, con particolare efficacia per le zone del Mezzogiorno. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del deputato Gianfranco Conte, che anch'egli concorda sull'utilità dell'emendamento per incrementare l'attività edilizia nelle aree a vocazione turistica, l'emendamento, posto in votazione, viene respinto.

In relazione all'imminente inizio di votazioni presso la Camera dei deputati, il presidente, Salvatore BIASCO, propone che la Commissione si riunisca alle ore 13 della giornata di domani per proseguire ed ultimare la votazione sullo schema di decreto in esame.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULL'IVA

A pag. 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

«Peraltro, considerato che a causa del breve tempo disponibile per l'esame del decreto non tutti gli aspetti del medesimo hanno potuto essere compiutamente valutati, la Commissione invita il Governo, nel procedere alla stesura definitiva del provvedimento:

a) a evitare l'emanazione di norme che non rientrino nell'ambito della delega;

b) a conservare la registrazione delle operazioni anzichè la loro effettuazione quale momento di riferimento per la determinazione dell'imposta, anche al fine di consentire una gestione contabile del tributo;

c) ad apportare al regime vigente solo le variazioni necessarie all'attuazione della delega, impegnandosi ad avviare la predisposizione di un ormai improrogabile Testo Unico».

1.

BOSELLO

Al parere del Relatore sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto prima del punto 1 aggiungere il seguente:

01) All'articolo 1, comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

«Oa) all'articolo 21, comma 8 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione delle fatture, sostituire le parole: «Le spese di emissione della fattura» con le seguenti: «Le spese di emissione e spedizione della fattura»;

Ooa) all'articolo 23, primo comma, del medesimo D.P.R. sostituire le parole: «Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse,» con le seguenti: «Il contribuente deve annotare entro trenta giorni le fatture emesse,»

2.

FROSIO RONCALLI

Sostituire il punto 1) del relatore con il seguente: «Il comma 1 dell'articolo 1 tratta materia estranea alla delega».

3.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Sostituire il punto 1) del relatore con il seguente: «Art. 1 La lettera a) del comma 1 è estranea alla materia della delega».

4. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Al fine di evitare distorsioni nel mercato immobiliare e concorrenza dei soggetti privati a scapito delle imprese nella vendita di immobili ad enti pubblici, occorre equiparare il carico dell'IVA a quello dell'imposta di registro e pertanto si propone di aggiungere all'articolo 2, comma 3 del DPR 633/72 la seguente lettera:

n) le cessioni a favore dello Stato, di Enti pubblici territoriali o Consorzi costituiti fra gli stessi, di Comunità montane.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) della bozza di decreto legislativo in esame aggiungere la lettera «n».

5. RABBITTO

Sopprimere il punto 2) del parere perchè superfluo e potrebbe generare confusione e contenzioso.

6. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Dopo il punto 2) del relatore inserire il seguente 2-bis):

«2-bis. A seguito della previsione contenuta nell'articolo 1 comma 2 lett. b) il Governo dovrebbe proporre una estensione di termini e condizioni per lo scioglimento delle c.d. società di comodo».

7. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Sostituire i punti 3) e 4) del parere con: «Il comma 3 dell'articolo 1 tratta materia estranea alla delega».

8. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Dopo il punto 5 aggiungere il seguente:

5-bis) All'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo dopo le parole «1972, n. 633,» aggiungere le seguenti: « dopo il numero 13) è inserito il seguente: «13-bis) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e».

9. FROSIO RONCALLI

Articolo 2, comma 1. Il nuovo articolo afferma dapprima, al comma 2, la indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, per poi concedere, nell'ambito del successivo comma 3, una serie di deroghe a tale principio, fra le quali quelle relative alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, una serie di deroghe a tale principio, fra le quali quelle relative alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), d), e) ed f) (operazioni costituenti cessioni).

Va segnalato che, per l'effetto combinato di queste disposizioni, non essendo considerate cessioni di beni quelle soggette alla disciplina dei concorsi a premio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m), risulterebbe indetraibile l'IVA sull'acquisto dei medesimi beni con un conseguente insostenibile aggravio del carico fiscale per le imprese che svolgono tali operazioni, essendo le stesse già soggette alla tassa sulle operazioni a premio. Ed in palese contrasto con quanto stabilito in materia di tasse di lotteria dalla Corte di Cassazione.

L'acquisto dei beni destinati ad operazioni a premio e la loro successiva cessione nell'ambito delle stesse operazioni devono invece essere considerati come operazioni imponibili ordinarie al fine di consentire la detraibilità dell'IVA. Di conseguenza, occorre prevedere l'abrogazione della lettera m), comma 3, dell'articolo 2 del DPR 633/72.

- 10.** ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera f) per motivi di dignità del legislatore.

- 11.** ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 3, comma 1, lettera h) si suggerisce una migliore specificazione al fine di non duplicare il contenzioso già in atto per la indeterminatezza della previsione attuale ai fini della imposta sul reddito.

- 12.** ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 3, lettera i), comma 1, potrebbe prevedersi la detrazione anche per la destinazione abitativa finalizzata al ricovero di studenti, anziani e categorie protette nonché quella finalizzata esclusivamente alla locazione o ospitalità gratuita turistica.

- 13.** ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Sostituire i punti 8, 9, 10, 11 e 12 del parere del relatore relativi all'articolo 5 con i seguenti:

«1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: «venti milioni» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «cinque milioni»;

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque milioni di lire ma non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarsi, dalla liquidazione, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di venti milioni».

2. Ai produttori agricoli di cui al comma 1, lettera b) è concesso un credito d'imposta da far valere ai fini delle imposte sui redditi nella misura di lire cinquantamila».

3. Le percentuali di compensazione forfettaria sono ridotte di 2 punti, in 4 anni, nella ragione di una metà di punto l'anno.

14. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 5, sopprimere la lettera c) del comma 2.

15. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Articolo 5, sopprimere il comma 3.

16. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Al punto 8) sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per quanto concerne l'articolo 5, (modifica al regime per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni (nel rispetto delle decisioni parlamentari prese a larghissima maggioranza nella conversione del decreto-legge n. 699 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997). Si consiglia inoltre l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA a 100 milioni».

17. THALER AUSSERHOFER

Al punto 8) sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per quanto concerne l'articolo 5, (modifica al regime speciale per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni (nel rispetto delle decisioni parlamentari prese a larghissima maggioranza nella conversione del decreto-legge n. 669 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997). Si consiglia inoltre l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA a 50 milioni».

18.

THALER AUSSEHOFER

Al punto 8) sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per quanto concerne l'articolo 5, (modifica al regime speciale per il settore agricolo) si rende necessaria l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti esonerati a 20 milioni (nel rispetto delle decisioni parlamentari prese a larghissima maggioranza nella conversione del decreto-legge n. 669 del 1996 e del decreto-legge n. 50 del 1997). Si consiglia inoltre l'elevazione dell'importo del volume d'affari per i soggetti sottoposti al regime speciale IVA».

19.

THALER AUSSEHOFER

Al numero 8), il primo periodo è sostituito con il seguente:

«Per quanto concerne l'articolo 5 (modifiche al regime speciale per il settore agricolo) si devono elevare gli importi di volume d'affari: per il regime speciale di esonero, di cui al comma 6, primo periodo, il limite deve essere portato a dieci milioni, mentre per il regime speciale IVA di non esonero, di cui al comma 6, secondo periodo, l'importo del volume d'affari deve essere superiore a dieci milioni ma non a cinquanta milioni di lire».

20.

ALBERTINI

Al punto 8 aggiungere il seguente:

«8-bis) All'articolo 34, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, sostituire le parole: «venti milioni» con le seguenti: «trenta milioni».

21.

FROSIO RONCALLI

Al punto 8 aggiungere il seguente:

«8-ter) All'articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, primo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

22.

FROSIO RONCALLI

Al punto 8 aggiungere il seguente:

«8-*quater*) All'articolo 34, comma 6, secondo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, sostituire le parole: «cinque ma non a venti milioni» con le seguenti: «dieci ma non a trenta milioni».

23.

FROSIO RONCALLI

Al punto 8 aggiungere il seguente:

«8-*quinqies*) All'articolo 34, comma 6, terzo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto, sostituire le parole: «cinque o di venti milioni» con le seguenti: «dieci o di trenta milioni».

24.

FROSIO RONCALLI

Dopo il punto 8) inserire il seguente:

«8-*bis*) I limiti di volume d'affari di 5 milioni e di 20 milioni previsti dal primo e secondo periodo dell'articolo 5, comma 6, dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, sono elevati, per le zone montane, rispettivamente a 20 milioni e a 40 milioni».

25.

THALER AUSSEHOFER

Dopo il punto 8) inserire il seguente:

«8-*bis*) I soggetti sottoposti al regime speciale IVA per l'agricoltura debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, escluse le lettere c) ed e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministero delle Finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

26.

THALER AUSSEHOFER

Sostituire il punto n. 9 con il seguente:

«Per quanto riguarda l'applicazione del regime ordinario, lo stesso potrebbe riguardare, fin dal 1998, le grandi imprese agricole esercitate in forma di società di capitali, in nome collettivo ed in accomandita semplice, e prevedere la decorrenza dal 1999 del nuovo sistema basato sull'assoggettamento della cessione dei prodotti ad aliquota ordinaria e detrazione forfettaria».

27.

POLIDORO

Sostituire il numero 9 con il seguente:

«Per quanto riguarda l'applicazione del regime ordinario, lo stesso potrebbe riguardare, fin dal 1998, le grandi imprese agricole esercitate in forma di società di capitali, in nome collettivo ed in accomandita semplice, e prevedere a decorrenza dal 1999 del nuovo sistema basato sull'assoggettamento della cessione dei prodotti agricoli ad aliquota ordinaria e detrazione forfettaria»;

28.

BONAVITA

Sostituire il numero 9) con il seguente:

«L'entrata in vigore del regime ordinario deve essere graduale e dilazionata in tre anni: devono rientrarvi, nel primo anno, tutte le imprese agricole esercitate in forma di società di capitali e di persone ed anche quelle esercitate in forma individuale con un volume d'affari superiore ai 500 milioni, nel secondo anno le imprese agricole esercitate in forma individuale con un volume d'affari superiore a 200 milioni, ed infine nel terzo anno quelle con volume d'affari superiore alla soglia prevista per l'applicazione del suddetto regime speciale».

29.

ALBERTINI

Al n. 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Mediante l'abrogazione della limitazione relativa al regime dei soci conferenti».

30.

REPETTO

Al numero 10, aggiungere, infine, le seguenti parole:

«Mediante l'abrogazione della limitazione relativa al regime dei soci conferenti».

31.

BONAVITA

Al punto 12 della relazione, primo e secondo rigo sostituire le parole: «le industrie di trasformazione» con: «i soggetti d'imposta». E conseguentemente cambiare: «creditrici» con «creditori».

32.

RABBITO

Al numero 12 aggiungere dopo il terzo periodo il seguente periodo:

«Inoltre occorre far riferimento al settore florovivaistico dove l'evidenziata differenza tra aliquote ordinarie (19% e 16%) e percentuale di compensazione (4%) risulta più evidente.

33.

BONAVITA

Al n. 12, si rende oltremodo urgente sottolineare i problemi del settore florovivaistico dove l'evidenziata differenza tra aliquote ordinarie (19% e 16%) e percentuale di compensazione (4%) risulta marcatamente evidente.

34.

REPETTO

Sostituire il punto 13) del parere con il seguente:

«Appare opportuno mantenere l'attuale regime in materia di regime IVA per il settore dello spettacolo e dei giochi e conseguentemente stralciare dal decreto l'articolo 7.

35.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Al numero 13), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«La detrazione di cui all'articolo 19 del DPR n. 633/1972, deve rimanere forfetizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, altrimenti si finisce per annullare la convenienza del ricorso al regime speciale, incrementando la pressione fiscale in un settore in cui l'imposizione attuale è stimata intorno al 75 per cento delle entrate».

36.

ALBERTINI

Al punto 13 sostituire da «valuti il Governo» in poi con:

«È opportuno che il Governo prenda atto della coesistenza di due imposte omologhe sulla stessa attività (IVA e imposta sugli spettacoli), che necessitano di essere armonizzate a livello di Unione Europea; sarebbe quindi meglio che il provvedimento di cui all'articolo 7 sia adottato solo dopo che sul piano dell'elaborazione sia definita un'impostazione innovativa di questo problema.

L'abbattimento dell'imposta spettacolo può essere la leva di un disegno che incentivi l'occupazione nel settore e l'emersione di attività «sommerse», una volta accoppiata con una definizione sotto il profilo normativo e previdenziale delle figure professionali implicate, soprattutto nel settore dell'intrattenimento: sono in corso iniziative legislative, alcune di fonte governativa, nelle quali l'aliquota e il regime IVA possono essere alternativamente o il fattore di recupero del gettito ora assicurato dall'imposta spettacolo o, all'opposto, fattore di rafforzamento degli incentivi occupazionali attribuiti alla graduazione dell'imposta spettacolo».

37.

S. BIASCO

La disposizione contenuta nell'articolo 10 non sembra avere alcun fondamento giuridico e crea sicuramente una grave alterazione del regime dell'accertamento.

Occorre trovare altra soluzione ad eventuali disposizioni che hanno ispirato la norma.

38.ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Al punto 17 aggiungere il seguente:

18) All'articolo 57, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'articolo 10 dello schema di decreto, sostituire le parole: «un periodo superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un periodo superiore a trenta giorni».

39.

FROSIO RONCALLI

Al punto 17 aggiungere il seguente:

19) All'articolo 57, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto, dopo le parole: «un periodo superiore a quindici giorni» aggiungere le seguenti: «tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo feriale».

40.

FROSIO RONCALLI

Al punto 17 aggiungere il seguente:

20) All'articolo 57, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto, dopo le parole: «un periodo superiore a quindici giorni» aggiungere le seguenti: «tenendo conto della sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742».

41.

FROSIO RONCALLI

Articolo 11, al comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 1998» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2000».

42. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, PACE G., PEDRIZZI, PASTORE,
BIASCO F.S., BOSELLO, CONTE

Al n. 18, aggiungere infine:

«Riconsideri il Governo, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia, Sesta Sezione delle Comunità Europee del 25/6/97, l'opportunità di esercitare la delega di cui all'articolo 3, comma 66, lettera e) della Legge 662/96, concernente la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta per le attività solidaristiche svolte da organizzazioni di volontariato».

43. REPETTO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B62ª, 0001ª)

In apertura di seduta il Presidente MANTICA, prima di insediare il seggio elettorale per l'elezione del vice Presidente e del Segretario della Commissione, dà la parola al senatore Caddeo che ha chiesto di intervenire al fine di porre una questione che concerne l'ordine dei lavori.

Il senatore CADDEO propone di rinviare la seduta, ritenendo che la elezione del vice Presidente e del Segretario costituisca – ai fini degli equilibri e della composizione interna dell'ufficio di Presidenza – un passaggio delicato ed importante che necessita di ulteriore approfondimento.

Il senatore VENTUCCI accede alla proposta di rinvio formulata dal senatore Caddeo, ma rivolge un caldo appello ai colleghi affinché si esca da una logica che considera la opposizione quale schieramento di contorno, cui spetterebbe solo il compito di garantire il numero legale e fornire un avallo procedurale alle decisioni della maggioranza.

Il deputato FROSIO RONCALLI prende atto degli orientamenti prevalenti anche se anticipa che ella, per ragioni di coerenza, non voterà a favore della proposta di rinvio.

Il deputato DANESE, pur aderendo alla proposta di rinvio, mette in luce le conseguenze negative della inoperosità della Commissione, la quale non è stata messa nella condizione di arginare e vigilare i comportamenti del ministro Visco, improntati ad un discutibile decisionismo. Si riferisce in particolare alla decisione di azzerare e sostituire i

vertici della SOGEI, società sull'operato della quale la Commissione parlamentare esercita per legge funzioni di vigilanza.

Il deputato PACE apprezza le nobili intenzioni del senatore Caddeo. Rileva tuttavia che il comportamento ostruzionistico, messo in atto dallo schieramento di centro sinistra, fa parte sì del legittimo gioco parlamentare ma presenta punte di particolare pericolosità in quanto, nel caso in specie, non si tratta di approvare una legge ma di far funzionare un'organo delle istituzioni.

Il presidente MANTICA informa degli incontri da lui avuti con i Presidenti della Camera e del Senato ed i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, prima di convocare la seduta di oggi che rappresenta comunque uno sblocco sostanziale della situazione, in quanto per la prima volta dal marzo scorso la Commissione è tornata nella pienezza del numero legale. Aderisce anche lui alla proposta di rinvio e formula voti perchè la Commissione sia messa in grado di far fronte con i propri compiti di vigilanza alla disinvoltura di certi comportamenti ministeriali messa in luce criticamente anche da altri colleghi.

La proposta di rinvio viene approvata con il voto contrario del deputato Frosio Roncalli e l'astensione del deputato Pace.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro per la funzione pubblica, on. Franco BASSANINI.
(R046 001, B31^a, 0001^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nel ringraziare il ministro per la sua disponibilità ad essere presente, riassume i contenuti della precedente audizione su cui si svolgerà oggi un dibattito.

Il deputato Luigi MASSA, ringraziando il ministro per la dettagliata relazione svolta nella seduta del 9 luglio 1997, sottolinea l'esigenza di definire in modo preciso una metodologia di lavoro idonea a realizzare un esame puntuale degli schemi di decreto su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Conclude, invitando il Presidente della Commissione ad attivarsi presso i Presidenti delle Camere al fine di poter considerare in missione i deputati e i senatori impegnati nei lavori della Commissione, così da valorizzarne l'attività.

Il deputato Franco FRATTINI sottolinea l'esigenza di tener conto, al fine anche di orientare il lavoro della Commissione, di alcuni delicati aspetti emersi nel corso del dibattito svoltosi in seno alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, in merito all'attuazione da dare al cosiddetto principio della sussidiarietà orizzontale e in merito al problema della «devoluzione della giurisdizione», cioè della ripartizione settoriale delle giurisdizioni, quindi, non più sulla base della distinzione interessi legittimi – diritti soggettivi. Richiama, infine, l'attenzione sull'esigenza di vigilare affinché la costituzione di nuovi organismi, le *authorities*, sia al tempo stesso accompagnato da una corrispondente diminuzione dei compiti ministeriali. Si sofferma poi sulla necessità di at-

tuare un efficace programma di informazione in merito alla semplificazione amministrativa in atto; un'informazione che non sia limitata a semplici *spot*, bensì rappresenti la finestra dei cittadini verso la pubblica amministrazione. Su questo punto ha peraltro presentato personalmente un'iniziativa legislativa. Segnala infine l'importanza infine la necessità di arrivare al più presto ad una riorganizzazione della Presidenza del Consiglio che, lungi dal dover essere una sorta di «super ministero», dovrebbe invece rappresentare una struttura di coordinamento, di cui si avvalga il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il deputato Luciano CAVERI sottolinea il contrasto esistente tra l'esigenza di accelerare il processo di riforma in atto e le resistenze opposte dalla burocrazia.

Evidenzia l'importanza di un coordinamento delle problematiche poste dalla legge Bassanini, con l'autonomia differenziata delle Regioni e Province autonome. Rileva l'opportunità di coordinare l'attività della Commissione con quella delle altre Commissioni che comunque si trovino ad esaminare il provvedimento comunque connesso all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Soffermandosi, poi, sull'aspetto della riduzione dei controlli sugli enti locali a cui si correla un aumento della responsabilità degli amministratori locali, si interroga sulla riforma della Corte dei Conti soprattutto alla luce della tendenza invasiva dell'autonomia locale da parte delle Procure regionali della Corte dei Conti.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, collegandosi all'intervento del deputato Franco Fratini, precisa che il riferimento ai lavori della Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali risulta inopportuno. Ritiene preferibile far riferimento esclusivamente ai provvedimenti che siano leggi dello Stato.

Il deputato Giacomo GARRA ritiene anch'egli che la Commissione debba prescindere, nello svolgimento della sua attività, dal lavoro proprio della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Quanto al principio della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, ritiene che esso, come pure quello della sussidiarietà verticale, debba già ritenersi presente nel nostro ordinamento.

Il deputato Nuccio CARRARA sottolinea l'importanza di definire un buon metodo di lavoro affinché la Commissione sia tempestivamente informata di tutto quanto può riguardare l'attività che le è propria.

Fa poi presente l'esigenza di attenersi ad un principio di flessibilità quanto all'attuazione della delega in merito alla privatizzazione del pubblico impiego.

Il Ministro per la funzione pubblica, on. Franco BASSANINI, si impegna a trasmettere alla Commissione, sia pure solo a fini conoscitivi, i provvedimenti attuativi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Precisa che il principio di sussidiarietà orizzontale è contemplato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e che il Governo intende darvi attuazione, mentre, quanto alla ripartizione della giurisdizione, ha già devoluto le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego alla giurisdizione ordinaria.

Condivide l'esigenza prospettata volta a far sì che l'attribuzione di funzioni alle *authorities* comportino, poi, l'effettivo assorbimento delle strutture statali che svolgevano funzioni analoghe, mentre è comunque da valutare con attenzione la costituzione di nuove *authorities*.

Relativamente al tema della comunicazione istituzionale, vede con favore l'iniziativa legislativa avviata dall'onorevole Frattini, mentre sottolinea che il programma di *spot* finora avviato dalla Presidenza del Consiglio è stato del tutto gratuito.

Auspica un intervento costruttivo della Commissione in merito alla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, che non deve essere un super ministero, ma una struttura di supporto del Presidente del Consiglio con conseguente snellimento dei vari dipartimenti che sono stati via via accorpati alla Presidenza stessa.

Quanto all'auspicata riforma della Corte dei Conti, fa presente di avere appena ricevuto la delega ad occuparsene.

Quanto alla delega concernente la privatizzazione del pubblico impiego, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, anticipa di voler presentare un primo schema di decreto, già nel prossimo autunno, relativo alla revisione dei meccanismi di contrattazione e alla mobilità del personale; intende rinviare, invece, all'inizio del 1998 la rivisitazione complessiva del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come previsto nella delega stessa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ringrazia gli intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

7ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Petruccioli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere non ostativo.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 30 LUGLIO 1997

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2287) Proroga di termini: parere favorevole condizionato;

alla 11^a Commissione:

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale: parere favorevole;

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2287) Proroga di termini: nessuna osservazione;

alla 13^a Commissione:

(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonchè interventi in campo ambientale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole;

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 31 luglio 1997, ore 14

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della regione Sardegna.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis, n. 19*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397).
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale, Saia ed altri*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori di figli minori (164).
- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia (966).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione del «Garante del minore» (1197).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

V. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII*, n. 21).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali (n. 123).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 8,30, 15 e 21

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storage*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- FIORILLO ed altri. - Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori in fraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali (2527).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).

IV. Discussione dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).
- Deputato DETOMAS ed altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
 - CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
 - BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (2544).
- Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (2672) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (2673) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 (2476) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Procedure informative

- I. Comunicazioni del sottosegretario di Stato Serri sugli sviluppi della situazione nelle zone di crisi del continente africano con particolare riferimento alla Somalia.
 - II. Interrogazione.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni sui beni culturali (2644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).

- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
 - e della petizione n. 138 ad esso attinente
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini in materia di risorse agricole (2287-sexies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: proposta di integrazione del programma dell'indagine.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Interrogazioni.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- MORO. - Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000 (2321).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).
- Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-*nonies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di professioni sanitarie (2586).
- Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità (2287-*septies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- VALLETTA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati (847-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397).

Procedure informative

Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento delle prestazioni sanitarie, di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 31 luglio 1997, ore 8, 14 e 20,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
 - Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale (2287-*quater*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 31 luglio 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).

II. Esame dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- DI ORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

III. Esame del seguente documento:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc. XXII, n. 34*).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 31 luglio 1997, ore 8,30

I. Comunicazioni del Presidente.

- II. Esame di questioni attinenti alla privatizzazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 31 luglio 1997, ore 13

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).